



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 243

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 2 luglio 2014

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni riunite

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 13)* . . . . . Pag. 7

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . Pag. 8

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 21

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50)*. . . . . » 25

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 26

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 35

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 54

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 59

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 64

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 65

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 73

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 83

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 112)* . . . . . » 87

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	88
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	88
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	94
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100)</i> . . . . .	»	100
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	101
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	116
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)</i> . . . . .	»	119
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	119
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i> . . . . .	»	123
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85)</i> . . . . .	»	123
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	124
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	129

### **Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	149
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	165
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	168
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	170
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	174
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	175
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	176
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	177
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	178
Per la semplificazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	179



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 2 luglio 2014

### Plenaria 41ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

#### VERIFICA DEI POTERI

#### Sostituzione di senatore della regione Veneto

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Veneto a seguito delle dimissioni del senatore Massimo Bitonci, la Giunta – su conforme relazione del PRESIDENTE facente funzioni di relatore, stante l'assenza del relatore competente per la regione in titolo, senatore Crimi – ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il senatore dimissionario è Paolo Tosato.

Il senatore CASSON (*PD*) fa presente che il subentrante Paolo Tosato attualmente ricopre la carica di consigliere regionale del Veneto, con conseguente posizione di incompatibilità tra tale carica e quella di parlamentare, stante quanto disposto dall'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto rilevato dal senatore Casson, lo rassicura che il Comitato per le cariche rivestite dai senatori

e la Giunta potranno intervenire qualora non sia risolto il cumulo delle predette cariche.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 13**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*indi del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 14 alle ore 20,15*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1541 (D-L 91/2014 – COMPETITIVITÀ)*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria**

**168<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*SU UN ARTICOLO DI STAMPA PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO «LIBERO»*

La PRESIDENTE dà conto di un articolo di stampa, pubblicato in data odierna sul quotidiano «Liberò», nel quale si leggono affermazioni calunniose nei confronti dell'operato degli uffici e dei funzionari del Senato, accusati di tentare di ostacolare l'iter delle riforme costituzionali. Dopo aver sottolineato l'infondatezza di tali ricostruzioni, esprime particolare apprezzamento per la competenza e l'assoluta dedizione al lavoro del personale del Senato, la cui indipendenza è un valore da tutti riconosciuto.

La Commissione unanime si associa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento*



*del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

**(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CALDEROLI. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZELLER ed altri. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

**(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANDA. – *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

**(68) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANDA. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

**(125) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

**(143) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DIVINA. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*

**(196) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*

**(238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*

**(253) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

**(261) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*

**(279) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*

**(305) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*

**(332) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*

**(339) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*

**(414) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*

- (436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **INIZIATIVA POPOLARE** – *Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- (574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANETTIN ed altri. – *Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- (702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – *Iniziativa quorum zero e più democrazia*
- (732) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Paola TAVERNA ed altri. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (736) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (737) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (877) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – *Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*
- (878) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – *Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*
- (879) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – *Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*
- (907) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CIOFFI ed altri. – *Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
- (1038) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CONSIGLIO. – *Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*
- (1057) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (1193) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CANDIANI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*
- (1195) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CALDEROLI ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1264) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – SACCONI ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1265) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – AUGELLO ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*

(1273) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*

(1274) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*

(1280) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*

(1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*

(1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*

(1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*

(1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*

(1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*

(1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*

(1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*

(1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

(1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

(1420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*

(1426) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del*

*numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

**(1427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata**

**(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti**

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 8.1000/4, 8.1000/5, 8.1000/28, 8.1000/39, 8.1000/47, 8.1000/57 e 8.1000/58.

Comunica, inoltre, che all'emendamento 34.26 hanno aggiunto la propria firma i senatori Fedeli, Zeller, Uras, Naccarato, Volpi, Luigi Marino, Mario Mauro, Liuzzi, D'Alì.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, recanti modifiche all'articolo 69 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia che si asterrà dalla votazione sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 7, volto a modificare l'articolo 69 della Costituzione, in quanto ritiene che non sia possibile assumere alcuna decisione in materia, senza prima aver sciolto il nodo della modalità di elezione della seconda Camera.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.5.

La PRESIDENTE ritiene che la scelta, per la seconda Camera, tra elezione di primo grado e elezione di secondo grado potrebbe incidere in modo significativo sul sistema delle indennità. Prospetta, quindi, l'opportunità di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) non concorda con la proposta di accantonamento, in quanto le considerazioni da lui svolte sono riferite esclusivamente agli emendamenti soppressivi dell'articolo. Ritiene, invece, che

possano essere esaminati gli emendamenti volti a modificare, anche sensibilmente, l'articolo 69. In particolare, richiama i contenuti della proposta 7.9, da lui presentata insieme ad altri senatori. Essa è volta a determinare l'importo delle indennità da corrispondere ai membri del Parlamento, attraverso l'individuazione di un coefficiente da moltiplicare per il reddito medio *pro capite* dei cittadini, che gli elettori potrebbero indicare al momento del voto.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 7.7 e lo ritira, mentre la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.8.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15, riservandosi di ripresentarli per l'esame in Assemblea. Ritiene indispensabile, infatti, chiarire preliminarmente la questione della elettività del Senato.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede ai relatori di precisare la ragione per cui è stato espresso un parere contrario sull'emendamento 7.16, con il quale si stabilisce che i costi relativi a indennità e rimborsi riconosciuti ai senatori saranno sostenuti dalle rispettive amministrazioni regionali di provenienza. Sottolinea che la proposta non reca una quantificazione dell'indennità, né può considerarsi necessariamente conseguente alle modalità di elezione del Senato.

La PRESIDENTE, relatrice, ritiene che tale norma potrebbe essere collocata tra le disposizioni transitorie e finali. In ogni caso, rileva che, qualora la Commissione propendesse per l'elezione indiretta dei senatori, la norma sarebbe superflua.

Ribadisce che sarebbe opportuno accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 7, poiché la questione della modalità di elezione dei senatori inevitabilmente interferisce con il tema dell'indennità parlamentare.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che gli emendamenti 7.16 e 7.18 stabiliscono – seppure con diversa formulazione – un principio analogo, che tuttavia potrebbe avere effetti paradossali, qualora la Commissione si orientasse per l'elezione diretta dei senatori. Infatti, in questo caso, sarebbe irragionevole aver stabilito l'obbligo, a carico delle Regioni, di corrispondere l'indennità ai componenti del Senato.

La PRESIDENTE, tenuto conto delle questioni emerse nel corso del dibattito, dispone l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, recanti modifiche all'articolo 70 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, invita i proponenti al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8. Si riserva, però, un approfondimento sul contenuto dei subemendamenti 8.1000/62 e 8.1000/79, che eventualmente potranno essere ripresentati per l'esame in Assemblea.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 8.1 e lo ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 8.3.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 8.2, diretto a sopprimere l'articolo 8, con il quale si modifica in modo significativo il funzionamento delle due Camere. In proposito, ribadisce che il Parlamento attualmente in carica, a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità della legge elettorale con cui è stato eletto, non risulta legittimato a modificare così radicalmente la Costituzione.

Rileva, inoltre, che l'individuazione delle funzioni da assegnare alle due Camere non è disgiunta dalla scelta, per la seconda Camera, tra l'elezione di primo grado o quella di secondo grado, nodo che dovrebbe preliminarmente essere sciolto.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.2 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/1, che indica dettagliatamente alcune materie, per le quali si ritiene necessario che la funzione legislativa sia esercitata in modo paritario da entrambe le Camere. In particolare, la competenza bicamerale dovrebbe riguardare le leggi elettorali e quelle a tutela delle minoranze linguistiche; la legge europea e di delegazione europea, nonché le ratifiche dei trattati internazionali; le questioni concernenti i rapporti con la Chiesa e le altre confessioni religiose, la condizione giuridica dello straniero, la libera manifestazione del pensiero, la tutela della salute, i diritti politici e sindacali, i casi di ineleggibilità e incandidabilità, nonché le norme in materia di *referendum* popolare.

Tuttavia, segnala che il Senato, nell'esercizio della funzione legislativa paritaria, potrebbe trovarsi in una situazione di debolezza, in ragione della eccessiva disparità esistente – sia nella proposta del Governo sia negli emendamenti presentati dai relatori – tra il numero dei deputati e quello dei senatori.

La senatrice LO MORO (*PD*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto contrario sul subemendamento 8.1000/1. A suo avviso, infatti, la proposta di modifica amplia in modo eccessivo l'ambito delle funzioni rimesse alla competenza paritaria delle due Camere.

Tuttavia, invita i relatori a una ulteriore riflessione sulla opportunità di prevedere una competenza bicamerale in materia di rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni della senatrice Lo Moro. Infatti, ritiene opportuno estendere l'ambito della funzione legislativa paritaria alle questioni concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose.

La PRESIDENTE, relatrice, nel comprendere le osservazioni della senatrice Lo Moro e del senatore Bruno, assicura che la questione sarà oggetto di approfondimento per l'esame in Assemblea.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/1. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno ampliare la competenza legislativa paritaria delle due Camere sui disegni di legge che riguardano i diritti civili e le libertà fondamentali.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/1 è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/2 che, per un effettivo superamento del bicameralismo perfetto, circoscrive la competenza paritaria delle due Camere a un numero non particolarmente significativo di materie. Al Senato, sottratto al condizionamento della maggioranza di Governo, sarebbe attribuita, in via esclusiva, la funzione legislativa in materia di rapporti con l'Unione europea, ratifica dei trattati internazionali e delegazione legislativa, nonché una funzione di controllo e di garanzia. La suddivisione dei rispettivi compiti tra le due Camere, inoltre, ne potrebbe accrescere l'efficienza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), pur condividendo la *ratio* del subemendamento 8.1000/2, ritiene che l'attribuzione al Senato di una competenza legislativa su questioni particolarmente sensibili, come pure di funzioni di garanzia, presuppone, a suo avviso, l'elezione diretta. Chiede, pertanto, l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 8, affinché essi siano esaminati dopo aver definito la modalità di elezione del nuovo Senato.

La PRESIDENTE, relatrice, esprime un parere contrario sulla proposta del senatore Endrizzi, in quanto ritiene che la ripartizione di compe-

tenze, finalizzata al superamento del bicameralismo paritario, non ha alcuna attinenza con il meccanismo di elezione dei parlamentari.

Posta ai voti con il parere contrario dei relatori, la proposta di accantonare gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 8 è respinta.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/2. Formula, quindi, osservazioni critiche sull'ordine di votazione degli emendamenti, in quanto l'accantonamento di alcune questioni, che invece dovrebbero essere risolte in via preliminare, potrebbe determinare incongruenze nel testo.

La PRESIDENTE assicura che sarà posta la massima attenzione nella definizione del testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea secondo un criterio di coerenza logica e sistematica.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/2 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), pur sottolineando la difficoltà di esprimersi sulle funzioni da attribuire al nuovo Senato in assenza di un chiarimento sulle modalità della sua elezione, dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/3.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/3 è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamento 8.1000/15 e lo ritira, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che il dibattito sulle modalità di elezione del Senato ha distolto l'attenzione dalla questione – ben più importante, a suo avviso – della ripartizione delle funzioni tra le due Camere. In particolare, ritiene che non possa essere sottratta al Senato la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché di perequazione delle risorse finanziarie, come proposto nel subemendamento 8.1000/5. Tale funzione, infatti, assume un rilievo decisivo per il ruolo, attribuito alla seconda Camera, di raccordo con i territori. Pertanto, ritiene che sulla materia il Senato dovrebbe poter almeno esercitare una sorta di veto sospensivo, rispetto alle deliberazioni della Camera dei deputati.

In secondo luogo, rileva che anche la funzione legislativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche dovrebbe essere attribuita alla competenza paritaria delle due Camere. Infatti, poiché è riconosciuta una forma di protezione alle sole minoranze radicate sul territorio, sarebbe in-



coerente sottrarre questo compito proprio all'istituzione destinata a rappresentare le comunità locali.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), nel condividere le osservazioni del senatore Palermo, invita i relatori a valutare l'opportunità di inserire la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché di perequazione delle risorse finanziarie, tra quelle su cui la funzione legislativa è esercitata in modo paritario dai due rami del Parlamento.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) sottolinea che la questione delle funzioni delle due Camere assume rilevanza prioritaria rispetto a quella della elettività. In merito alle decisioni sulla finanza pubblica, osserva che vi è una condivisione di responsabilità tra le Assemblee parlamentari e l'Esecutivo. Tuttavia, in questa interazione, assume particolare rilievo il rapporto di fiducia, in quanto le decisioni allocative sul versante dell'entrata e della spesa sono espressione degli indirizzi politici della maggioranza. Nella nuova architettura istituzionale, proposta dal Governo e confermata dalle proposte di modifica dei relatori, solo la Camera dei deputati sarebbe legata da un vincolo fiduciario con il Governo. Pertanto, a suo avviso, è corretto assegnare la competenza sul coordinamento della finanza pubblica alla sola Camera politica, tanto più in una situazione di crisi economica.

Peraltro, qualora si preveda che la Camera possa discostarsi dalle osservazioni del Senato solo a maggioranza assoluta dei componenti, si rischierebbe di consegnare un potere di veto alla minoranza, con la possibilità di paralisi nell'attività legislativa.

Il senatore MARAN (*SCpI*) osserva che il progetto di riforma costituzionale è essenzialmente volto al superamento del bicameralismo paritario. Pertanto, occorre risolvere preliminarmente la questione della ripartizione delle competenze tra Camera e Senato, assegnando al secondo una funzione di raccordo con i territori, al fine di realizzare compiutamente la riforma del Titolo V.

Quanto al coordinamento della finanza pubblica, sarebbe preferibile adottare il modello tedesco, in cui sussiste un rapporto di collaborazione, nel presupposto che il *Bundesrat* rappresenta gli esecutivi dei *Länder*.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), richiamando il contenuto del subemendamento 8.1000/11, a sua firma, ritiene indispensabile che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di perequazione delle risorse finanziarie. Pertanto, invita i relatori a una riflessione ulteriore sul tema.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara che si asterrà dalla votazione su questo subemendamento, ribadendo la necessità di definire le funzioni

delle due Camere, solo dopo aver risolto la questione relativa alla modalità di elezione dei senatori, che però sembra sottratta alle autonome determinazioni della Commissione, perché oggetto di colloqui che si svolgono in sedi diverse rispetto a quelle parlamentari.

Peraltro, osserva che la previsione di una competenza bicamerale sulle leggi di revisione costituzionale non possa prescindere, a tutela del principio di rappresentanza, dalla elezione dei parlamentari a suffragio universale e diretto.

La senatrice LO MORO (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Quagliariello circa le competenze spettanti alla Camera politica sulle materie di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117. Tuttavia, ritiene necessaria una ulteriore riflessione su questo argomento, in considerazione del doppio ruolo assegnato al Senato che, se da un lato è investito della funzione di rappresentanza dei territori, dall'altro esercita comunque una funzione legislativa a livello nazionale.

La PRESIDENTE, relatrice, assicura che sarà oggetto di approfondimento, da parte dei relatori, la definizione delle competenze delle due Camere, con particolare riguardo alle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), e alle norme di tutela delle minoranze linguistiche.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), quindi, ritira i subemendamenti 8.1000/5 e 8.1000/4. Inoltre, fa proprio il subemendamento 8.1000/10 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/6 è respinto.

Il senatore TORRISI (*NCD*) fa propri i subemendamenti 8.1000/7 e 8.1000/8 e li ritira, mentre la senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio il subemendamento 8.1000/9 e lo ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 8.1000/11, mentre il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio il subemendamento 8.1000/12 e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/13, 8.1000/14, 8.1000/16 e 8.1000/17 sono respinti.

Il senatore GOTOR (*PD*) ritira il subemendamento 8.1000/21, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea. La proposta di modifica è volta ad inserire le leggi elettorali fra le materie sottoposte alla lettura bicamerale. Ciò sarebbe opportuno, in primo luogo, per qualificare ulteriormente il ruolo della seconda Camera. Sottolinea, inoltre, che le

norme elettorali – pur non avendo rango costituzionale – hanno un alto valore implicito, per cui devono essere sottratte a logiche di maggioranza. Infine, sarebbe opportuno prevedere, per le leggi elettorali, le stesse modalità di esame stabilite per le leggi di revisione costituzionale, in ragione della stretta interrelazione esistente tra di esse, più volte sottolineata nel corso del dibattito.

In alternativa, condividendo la proposta dei relatori, volta a introdurre nell'ordinamento il sindacato preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali, potrebbe essere opportuno ridurre il *quorum* di deputati e di senatori necessario per adire la Corte costituzionale.

La PRESIDENTE, relatrice, precisa che, in un emendamento dei relatori, è stato previsto un regime particolare per le leggi elettorali. Infatti, da una parte, è prescritta esclusivamente la procedura normale di esame e di approvazione; dall'altra, è stata introdotta la possibilità, per una minoranza qualificata, di promuovere un giudizio preventivo di costituzionalità davanti alla Corte.

Il senatore MARAN (*SCPI*) ritira il subemendamento 8.1000/39, volto a introdurre, anche nell'ordinamento italiano, le leggi organiche. Queste, nella gerarchia delle fonti normative, dovrebbero collocarsi in una posizione intermedia tra le leggi costituzionali e quelle ordinarie. Inoltre, nella proposta di modifica, si considera organica la legge elettorale nazionale, per la sua assoluta rilevanza nell'ordinamento.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa propri i subemendamenti 8.1000/19 e 8.1000/20 e li ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/25 e 8.1000/18 sono respinti.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritira il subemendamento 8.1000/22, diretto a valorizzare la funzione di raccordo del nuovo Senato con l'Unione europea. Infatti, si propone di attribuire alla competenza bicamerale le leggi che danno attuazione ai vincoli derivanti dall'Unione europea e le leggi ordinamentali europee. Invita, quindi, i relatori a riconsiderare il parere contrario.

La PRESIDENTE, relatrice, precisa che l'argomento sarà oggetto di approfondimenti.

Il senatore ROMANO (*PI*) ritira il subemendamento 8.1000/24, mentre il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 8.1000/23 e 8.1000/26.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/31, che introduce, tra le materie di competenza bicamerale, il sistema di elezione di Camera e Senato e le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/31 è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia sospeso l'esame del provvedimento, dal momento che risultano programmate importanti riunioni, all'esito delle quali alcune forze politiche definiranno la propria posizione sulle questioni più qualificanti della riforma costituzionale, con particolare riguardo alla modalità di elezione dei senatori. A suo avviso, infatti, l'esame degli emendamenti dovrebbe seguire l'ordine progressivo degli articoli. La scelta di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 57 della Costituzione è stata compiuta non per ragioni logiche o sistematiche, che al contrario avrebbero dovuto indurre ad esaminare in via prioritaria la questione della composizione della seconda Camera, ma esclusivamente perché non è ancora stato assunto un orientamento definitivo da parte di alcuni partiti.

La PRESIDENTE, dopo aver ribadito che la definizione delle competenze delle due Camere non interferisce con l'articolo 57 della Costituzione, rassicura sulla correttezza e sulla regolarità del procedimento.

Il senatore ZANDA (*PD*) si dichiara contrario alla sospensione della seduta. A suo avviso, la Commissione dovrebbe proseguire i propri lavori, secondo l'organizzazione già concordata, anche con riferimento all'ordine di esame degli emendamenti. Peraltro, osserva che, con argomentazioni di segno opposto a quelle del senatore Endrizzi, si potrebbe ritenere che non sia coerente discutere delle modalità di elezione del Senato senza aver prima assunta alcuna decisione sulle sue funzioni.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel dichiararsi favorevole ad una sospensione dei lavori, rileva che la scelta sull'elettività del Senato e sulla sua composizione coinvolge altre questioni fondamentali, quali, ad esempio, il numero dei deputati, le competenze di Camera e Senato e la corresponsione dell'indennità parlamentare. Sottolinea, quindi, l'impossibilità di esprimere una valutazione consapevole sugli emendamenti riguardanti le questioni richiamate, senza aver completato l'esame delle proposte di modifica che attengono all'articolo 57 della Costituzione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di sospensione.

Posta ai voti, la proposta di sospensione è respinta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

La PRESIDENTE propone che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14, sia posticipata alle ore 15.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

**Plenaria**

**169<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il ministro dell'interno Alfano, accompagnato dal Capo dell'ufficio legislativo, prefetto Bruno Frattasi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'interno sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana dell'8 aprile.

La PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al Ministro dell'interno.

Il ministro ALFANO risponde ai quesiti posti, soffermandosi in primo luogo sulla questione, sollevata dal senatore Giarrusso, relativa all'accordo italo-francese per la realizzazione della TAV e alla possibile non applicabilità del codice antimafia italiano. Al riguardo, sottolinea che il problema potrà essere superato prevedendo il recepimento di specifiche disposizioni della legislazione italiana nell'ambito di accordi bilaterali successivi. In riferimento alla questione della corretta applicazione della normativa in tema di certificazione antimafia, ne descrive le fasi del procedimento e fornisce indicazioni circa il numero di istruttorie avviate.

In risposta alla domanda della senatrice De Petris sulla infiltrazione della criminalità organizzata nelle grandi città, dopo aver riferito sulle dimensioni e la portata del fenomeno, si sofferma sulle azioni compiute dalle forze dell'ordine, sia in ordine al numero dei latitanti assicurati alla giustizia, sia sui sequestri e le conquiste eseguiti sul territorio. In proposito, riferisce anche sul fenomeno, aggravato dalla recente crisi economica, del riciclaggio dei capitali e sulle diverse forme di infiltrazione criminale nell'economia legale.

Quanto alla diffusione dei reati cosiddetti minori nella capitale, sulla quale ha posto questioni il senatore Augello, dà notizia dell'avvio del «Piano per Roma sicura», modello sperimentale per la definizione di strategie comuni con il sindaco sui temi della sicurezza urbana. Dopo aver informato sul numero complessivo di agenti adibiti alla protezione delle persone esposte a rischio per le funzioni esercitate, in risposta ad una domanda della senatrice De Petris, fornisce notizie sulla riorganizzazione della *governance* della Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in replica alle richieste avanzate sia dalla stessa senatrice De Petris sia dal senatore Endrizzi.

Ancora in risposta al senatore Endrizzi, si sofferma sul fenomeno del gioco d'azzardo, segnalando l'elevata attrattività economica del settore, in ragione delle opportunità di riciclaggio che esso offre. In proposito, ricorda che il Dipartimento della pubblica sicurezza dispone, fin dal 2011, di due specifiche articolazioni per il contrasto al fenomeno.

Quanto al tema delle infiltrazioni mafiose nelle aziende sanitarie locali, tema segnalato dalla senatrice Lo Moro, riferisce che le indagini svolte confermano che il settore sanitario rappresenta un'area di interesse delle organizzazioni mafiose, soprattutto in relazione ai correlati appalti pubblici per servizi e forniture. Rileva, inoltre, che saranno realizzati interventi volti ad ampliare l'ambito di operatività delle misure per ottenere lo scioglimento per infiltrazioni, estendendolo anche alle società partecipate e ai consorzi pubblici.

Sempre a seguito di una richiesta della senatrice Lo Moro, si sofferma sui programmi di protezione dei testimoni di giustizia, con particolare riferimento alle giovani donne e alle giovani madri, confermando la

permanenza di elementi di criticità, connessi al disagio psicologico, nonostante gli sforzi compiuti dalle competenti strutture per assicurare che l'accesso al programma di protezione non determini un deterioramento delle qualità di vita.

Ancora rispondendo alla senatrice Lo Moro, comunica che, a seguito dell'applicazione della legge sulla violenza di genere, si è registrata una tendenziale riduzione dei delitti consumati a danno delle donne.

In relazione al tema della razionalizzazione delle forze di polizia, alla quale ha fatto cenno il senatore Gasparri, ribadisce che la riorganizzazione delle strutture porterà all'eliminazione di duplicati funzionali, senza che il territorio sia privato delle risorse necessarie per rispondere alla domanda di sicurezza.

Quanto alle questioni, poste dai senatori Giarrusso, Endrizzi, Mario Mauro nonché dalla senatrice De Petris, sul tema dell'immigrazione, fornisce chiarimenti sull'ammontare dei fondi e sulle modalità di aggiudicazione dei contratti inerenti al sistema SPRAR, ricordando che i finanziamenti, a seguito di bando pubblico, vengono assegnati agli enti locali, che sono responsabili dell'attuazione dei progetti di accoglienza. Circa la possibile chiusura dei CIE, ritiene che l'ipotesi non sia al momento praticabile, trattandosi di strutture necessarie per gestire l'immigrazione irregolare. Sono di imminente adozione però linee guida ministeriali per uniformare i regolamenti interni dei centri.

Dopo aver comunicato i dati relativi ai provvedimenti di espulsione, su richiesta del senatore Endrizzi, si sofferma sulle proposte che l'Italia formulerà in materia di immigrazione durante il semestre di presidenza.

In relazione all'intervento del senatore Mario Mauro, riferisce che i risultati investigativi non sembrano confortare la tesi di uno stabile collegamento tra le reti criminali dei «mercanti della morte» e reti terroristiche.

Rispondendo infine al senatore Calderoli, comunica che il sistema elettorale che troverebbe applicazione per il Senato, nell'ipotesi di fine anticipata della legislatura in corso, sarebbe quello derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare il Ministro per le informazioni fornite, evidenzia l'assenza di adeguate risposte da parte delle istituzioni dell'Unione europea sui temi del controllo dei flussi migratori e della gestione della immigrazione clandestina. Inoltre, pone nuovamente la questione del rinnovamento degli organici del personale delle forze di polizia.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), in riferimento al tema dell'immigrazione, ritiene necessario coinvolgere i prefetti e i sindaci dei territori maggiormente interessati dal fenomeno. Quanto al tema della criminalità organizzata, in ragione delle forti infiltrazioni in importanti settori economici, ritiene necessario che il Governo fornisca risposte concrete, dal momento che la sicurezza è un presupposto ineludibile per lo sviluppo del

Paese, anche in vista di prossimi decisivi appuntamenti come lo svolgimento dell'Expo 2015.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), in riferimento ai tragici eventi accaduti nel Mediterraneo, sottolinea la situazione di emergenza in Sicilia, in particolare nella provincia di Ragusa. Nonostante la professionalità e l'assoluta dedizione delle istituzioni e delle forze dell'ordine coinvolte, le condizioni appaiono insostenibili. Invita, pertanto, il Governo ad intervenire in modo tempestivo ed efficace.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), dopo aver ringraziato il Ministro per le risposte fornite, evidenzia che, in base ai dati comunicati sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle grandi città, in particolare nella capitale, la situazione appare particolarmente allarmante. Segnala, in proposito, che il fenomeno sembra coinvolgere anche le farmacie. Ritiene, invece, non soddisfacenti le risposte alle questioni poste sulla mancanza o sui ritardi nella assegnazione di risorse ai centri antiviolenza.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), in riferimento alla operazione *Mare nostrum*, segnala le notevoli difficoltà in cui versano i territori coinvolti dal fenomeno dell'immigrazione clandestina, recentemente segnato da tragedie umanitarie di immense proporzioni.

La PRESIDENTE, in riferimento al tema dell'immigrazione, in ragione della assoluta rilevanza delle questioni coinvolte e considerando la drammaticità degli eventi, informa il Ministro che la Commissione ha intenzione di disporre, previo assenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva per acquisire notizie e informazioni.

Il ministro ALFANO, in replica agli interventi svolti, ribadisce che la deroga al blocco del *turn over* nel comparto sicurezza, consentirà l'assunzione di nuovo personale. Quanto al tema della sicurezza, pur condividendo le ragioni di allarme e l'esigenza di interventi quanto più possibile efficaci, segnala che si è registrato un complessivo calo del numero dei reati.

Sottolinea, inoltre, la professionalità e l'impegno delle forze dell'ordine che spesso agiscono in contesti particolarmente difficili.

Quanto alle osservazioni del senatore Giovanni Mauro, condivide le sue valutazioni sullo straordinario impegno delle istituzioni e del personale di pubblica sicurezza, coinvolto nel soccorso e nella assistenza agli immigrati, soprattutto nel contesto attuale, segnato da eventi particolarmente drammatici. Assicura, inoltre, il pieno sostegno del Governo che interverrà con misure quanto più possibile efficaci.

Assicura, inoltre, la piena disponibilità del Governo a fornire elementi utili, qualora la Commissione decida di disporre un'indagine conoscitiva in materia.



La PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato alle ore 16,30 per programmare i lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA*

La PRESIDENTE avverte che è convocata una ulteriore seduta pomeridiana per le ore 17 di oggi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 50**

*Presidenza della Presidente*

**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria****170<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.

Comunica che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta di proseguire l'esame congiunto del disegno di legge n. 1429 e connessi nella seduta pomeridiana odierna, nella seduta di domani, che sarà anticipata alle ore 8,30, e in una seduta che sarà convocata per le ore 8,30 di martedì 8 luglio.

Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di organizzazione dei lavori, ribadendo la necessità che sia ripristinato il corretto ordine delle votazioni, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 2, recante modifiche all'articolo 57 della Costituzione.

Posta in votazione, la proposta di organizzazione dei lavori è approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referen-*

*dum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

(12) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CALDEROLI. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(35) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZELLER ed altri. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

(67) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANDA. – *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

(68) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANDA. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

(125) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(127) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

(143) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DIVINA. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*

(196) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*

(238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*

(253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

(261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*

(279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*

(305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*

(332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*

(339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*

- (414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- (436) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria RIZZOTTI. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (543) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE – Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- (574) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANETTIN ed altri. – Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- (702) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – Iniziativa quorum zero e più democrazia*
- (732) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paola TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (736) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (737) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STUCCHI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (877) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*
- (878) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*
- (879) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*
- (907) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
- (1038) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*
- (1057) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (1193) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*
- (1195) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1264) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*

- (1265) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*
- (1273) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1274) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1280) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*
- (1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*
- (1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*
- (1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*
- (1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*
- (1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*
- (1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*
- (1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*
- (1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*
- (1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*
- (1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*
- (1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

**(1420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CHITI ed altri.* – *Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*

**(1426) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Loredana DE PETRIS ed altri.* – *Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

**(1427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *BATTISTA ed altri.* – *Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

**(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *MINZOLINI ed altri.* – *Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, recanti modifiche all'articolo 70 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/29, con il quale si prevede che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere, anche con riferimento al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato. Sottolinea, tuttavia, che la posizione del Senato potrebbe risultare meno incisiva, rispetto a quella della Camera, in ragione dell'evidente squilibrio nel numero dei rispettivi componenti. Ciò potrebbe avere conseguenze negative anche in occasione dell'esame di leggi fondamentali, come le leggi costituzionali o le leggi elettorali.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/29 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira il subemendamento 8.1000/28.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 8.1000/30, che inserisce – tra le competenze attribuite in modo paritario a entrambe le Camere – la legislazione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/30 e 8.1000/27 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/32, volto a ripristinare la competenza bicamerale

per le leggi di attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/32, 8.1000/33, 8.1000/34 e 8.1000/35 sono respinti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 8.1000/36.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/37 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/38, che riconosce una competenza legislativa esclusiva al Senato nella fase ascendente e discendente della formazione del diritto dell'Unione europea.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/38 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), sono posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/40 e 8.1000/41, che risultano respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/42, con il quale si prevede che la Camera dei deputati proceda all'approvazione definitiva di un testo con la stessa maggioranza con cui il Senato ha deliberato proposte di modificazione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/42 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 8.1000/43.

Il subemendamento 8.1000/44 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.1000.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/53 e 8.1000/52 sono respinti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritira i subemendamenti 8.1000/48, 8.1000/49, 8.1000/46, 8.1000/50 e 8.1000/77, riservandosi di ripresentarli per l'esame in Assemblea, quando sarà stata risolta la questione della elet-

tività e della composizione del Senato. Inoltre, dichiara che si asterrà dalle successive votazioni, fino alla conclusione dell'esame dell'articolo 8.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), è posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/45, che risulta respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 8.1000/47, 8.1000/57, 8.1000/74, 8.1000/78 e 8.1000/82.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/51 8.1000/54 e 8.1000/55 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira i subemendamenti 8.1000/56 e 8.1000/61, riservandosi di ripresentarli per l'esame in Assemblea.

Il senatore GOTOR (*PD*) ritira i subemendamenti 8.1000/58, 8.1000/65 e 8.1000/69.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa propri i subemendamenti 8.1000/63 e 8.1000/60 e li ritira, mentre il senatore ZANETTIN (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 8.1000/59.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) ritira i subemendamenti 8.1000/62, 8.1000/64 e 8.1000/72. Inoltre, fa proprio il subemendamento 8.1000/73 e lo ritira.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 8.1000/66 e 8.1000/79.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 8.1000/67, con il quale si prevede che la Camera possa discostarsi dalle modificazioni proposte dal Senato, solo pronunciandosi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.1000/67 è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 8.1000/68.



Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira il subemendamento 8.1000/70, auspicando che sia inserita in Costituzione la previsione in base alla quale la funzione legislativa sia esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) rileva che il principio, già affermato in una legge ordinaria, risulta purtroppo disatteso. Ritene, tuttavia, che una norma di rango costituzionale di questo tenore potrebbe risultare eccessivamente vincolante, al punto da paralizzare la produzione normativa.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 8.1000/71, 8.1000/75, 8.1000/76, 8.1000/80 e 8.1000/81 sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 8.1000.

Risultano, pertanto, preclusi o assorbiti gli emendamenti 8.137, 8.138, 8.139, 8.140, 8.141, 8.142, 8.143, 8.144, 8.145, 8.146, 8.147, 8.148, 8.149, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.011, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.092, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 8.100, 8.101, 8.102, 8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107, 8.108, 8.109, 8.110, 8.111, 8.112, 8.113, 8.114, 8.115, 8.116, 8.117, 8.118, 8.119, 8.120, 8.121, 8.122, 8.123, 8.124, 8.125, 8.126, 8.127, 8.128, 8.129, 8.132, 8.133, 8.134, 8.135 e 8.136.

L'emendamento 8.0.1 risulta precluso in parte dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 e in parte dall'approvazione dell'emendamento 8.1000.

Previa dichiarazione di voto favorevole, è posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.0.2, che risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La Presidente comunica che la seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, giovedì 3 luglio, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 2 luglio 2014

### Plenaria

#### 127<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati**

**(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**

**(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**

**– e petizione n. 53 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di rinviare di qualche giorno il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo con il conseguente mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e all'articolo 5 già disposto nel corso della seduta di ieri. Egli ritiene infatti che sulle questioni della responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e della disciplina dell'azione di rivalsa – oggetto dei citati emendamenti – sia possibile giungere all'elaborazione di proposte condivise, concertate anche con l'Esecutivo e che tengano conto anche della più recente giurisprudenza comunitaria.

Il vice ministro COSTA condivide la proposta del relatore, ritenendo che sulle problematiche connesse alla responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e sulla azione di rivalsa sia necessario rinvenire, già in sede referente, una soluzione condivisa, nel rispetto anche della giurisprudenza comunitaria.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva preliminarmente come la Commissione abbia già svolto un proficuo esame dei provvedimenti in titolo, giungendo tra l'altro alla approvazione di proposte emendative senza dubbio migliorative del testo originario. È indubbio che un breve rinvio potrà consentire alla Commissione di trovare una soluzione condivisa anche sulle delicate e complesse questioni sottese alla responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e sui limiti dell'azione di rivalsa.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) si associa ai rilievi testé svolti dal collega Lumia, ponendo in luce la rilevanza della questione connessa all'attività interpretativa e alla difficoltà di distinguere condotte rilevanti ai fini della responsabilità civile da quelle in grado di configurare meri vizi di legittimità della sentenza. Sottolinea inoltre l'esigenza di una ulteriore riflessione, in vista dell'esame in Assemblea, anche sulle tematiche oggetto dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1070.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) chiede che sia precisata la durata della sospensione dell'esame e che sia chiarito l'eventuale impatto sulla proposta *de jure condendo* delle dodici linee guida in materia di giustizia approvate dal Consiglio dei ministri di lunedì.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritiene assolutamente necessario prevedere una disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati in grado di assicurare l'effettiva risarcibilità dei danni provocati dall'erronea interpretazione della legge ai cittadini.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si esprime favorevolmente alla proposta di rinvio, sollecitando una riflessione nel merito delle proposte concernenti la quantificazione dell'azione di rivalsa e i termini del rinvio pregiudiziale.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), nell'acconsentire alla proposta di rinvio, ritiene necessario attirare l'attenzione della Commissione sul testo che si sta licenziando. In particolare, la soluzione prospettata dalla Commissione oltre a ribadire la responsabilità indiretta dei magistrati, limita la stessa al solo errore di diritto. Non si comprende per quale ragione si voglia poi ulteriormente restringere la responsabilità limitando il *quantum* dell'azione di rivalsa, soprattutto se si considera che ormai da anni l'attività giurisdizionale è coperta da polizze assicurative.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede al Governo di chiarire in che modo intenda risolvere l'evidente concorrenza legislativa fra le proposte in titolo e l'articolo 30 del disegno di legge europea in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il vice ministro COSTA osserva come il Governo, consapevole di tale evidente concorrenza legislativa, ritenga che la questione della responsabilità civile dei magistrati debba essere affrontata in modo organico nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 1070 e congiunti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva come per il proprio Gruppo i provvedimenti in titolo non rappresentino – a differenza di quelli in materia di corruzione e di traffico degli organi – un'oggettiva priorità. Tuttavia, nell'associarsi alla richiesta di rinvio, si augura che la temporanea sospensione dell'esame possa consentire alla Commissione di predisporre proposte di modifica in grado di migliorare la obsoleta legislazione vigente in materia di responsabilità civile.

Il senatore DI MAGGIO (*PI*) si esprime favorevolmente alla proposta di rinvio, a condizione che essa non preluda ad iniziative legislative del Governo tendenti ad esautorare l'attività parlamentare.

Il presidente PALMA condivide la proposta di rinvio avanzata dal relatore. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla posizione espressa dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito di un convegno organizzato sul tema dell'illecito disciplinare dei magistrati, con particolare riguardo alle attività di interpretazione della legge, svolge talune considerazioni sul tema anche alla luce delle procedure di infrazione comunitaria avviate nei confronti dell'Italia. In proposito ricorda il tenore della sentenza della Corte di Lussemburgo del 24 novembre 2011 nella quale il giudice europeo ha sancito l'incompatibilità con il diritto comunitario della legislazione nazionale nella parte in cui esclude completamente la rilevanza, ai fini della responsabilità, dell'errore dell'interpretazione della norma comunitaria. Con riguardo poi al tema della rivalsa, invita la Commissione a tenere conto anche della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nella quantificazione dei termini dell'azione di rivalsa, impone il rispetto del principio di ragionevolezza anche in rapporto alla responsabilità dei pubblici impiegati.

In considerazione dell'orientamento espresso dai vari rappresentati dei Gruppi è disposto il rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti e il contestuale mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 2.1001 (testo 2), 2.1002 (testo 2), 5.0.101 e 5.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che con il disegno di legge n. 1533 il Governo intende conformare la disciplina di rilevanti settori dell'ordinamento al quadro normativo dell'Unione europea. Naturalmente, è sua intenzione limitarsi alle sole parti di competenza della Commissione giustizia sulle quali, tuttavia, conviene prestare grande attenzione giacché si tratta di disposizioni che hanno riguardo a taluni provvedimenti che la 2<sup>a</sup> Commissione ha già avuto modo di esaminare nel corso di questo primo anno di legislatura.

Vi è in primo luogo da tener conto delle norme contenute nel Capo I del disegno di legge che attengono alla materia della libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

In particolare, l'articolo 2 reca una norma, apparentemente di relativo impatto, che concerne l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati.

L'articolo 3 apporta modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 che ha riguardo al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Le disposizioni che vengono ad essere modificate riguardano le autorizzazioni per il diritto a soggiornare e le relative sanzioni in capo a chi ne è sprovvisto.

In particolare, il relatore segnala la modifica all'articolo 13 del Testo unico che introduce nuove norme nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina. È altresì previsto l'inserimento del divieto di cui al comma 13 dello stesso articolo 13 del Testo unico nel sistema di informazione Schengen.

Infine l'articolo 14 del citato Testo unico interviene anche a modificare la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione nelle more del procedimento di identificazione o di rimpatrio. Viene tra l'altro stabilito che il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri non possa essere superiore a 180 giorni.

Altre disposizioni del Capo I che hanno un qualche riguardo alla competenza della Commissione concernono la materia dei servizi investigativi privati di cui all'articolo 5 e quella del divieto di discriminazioni nei confronti dei consumatori, prevista dall'articolo 6.

Il Capo II reca disposizioni in materia tributaria, mentre il Capo III concerne norme in materia di lavoro e di politiche sociali.

Dopo aver svolto brevi cenni sui contenuti dell'articolo 17, che concerne la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, si sofferma quindi sull'articolo 30 recante modifiche alla legge n. 117 del 1988 in materia di la responsabilità civile dei magistrati. Tale norma, di cui è intuibile il rilievo, dato che la Commissione sta procedendo alla votazione degli emendamenti di una riforma organica volta a modificare la cosiddetta «legge Vassalli», sostituisce innanzitutto il primo comma dell'articolo 2 della legge, stabilendo che l'azione risarcitoria può essere intentata contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole. Il fatto lesivo può essere un atto o un provvedimento giudiziario ma anche un comportamento, se posti in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave oppure per diniego di giustizia.

Altra parte di indubbio rilievo della normativa approvata presso la Camera dei deputati riguarda l'enucleazione dei casi di colpa grave che è esclusa quando si verta nell'ambito di una attività di valutazione del fatto e delle prove. Tuttavia, il comma 3-*bis* che viene poi introdotto quale eccezione a tale principio è notevolmente innovativo giacché stabilisce che per valutare l'eventuale manifesta violazione del diritto debbano essere presi in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano la controversia, indicandosi poi anche puntuali casi aventi valore paradigmatico e esplicativo.

Inoltre, si stabilisce uno specifico presupposto di violazione del diritto dell'Unione europea, per il quale gli elementi di valutazione sono elencati a parte, non mancandosi di indicare anche un esplicito riferimento all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Infine, il relatore rileva che i commi 2 e 3 dell'articolo 30 prevedono le norme di copertura finanziaria per tale rilevante novella legislativa e inseriscono un obbligo di monitoraggio sugli oneri finanziari determinati qualora la nuova disposizione di legge entrasse in vigore.

Svolge quindi un accenno concernente l'articolo 38 che reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo; si prevede peraltro uno specifico mezzo di reclamo avverso le decisioni adottate dalle autorità di rilascio. Tale reclamo deve essere sporto presso il tribunale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata.

Con riguardo, invece, al disegno di legge n. 1519, il relatore osserva che le deleghe conferite al Governo nelle materie di più spiccato interesse della Commissione giustizia, riguardano l'articolo 7 che ha ad oggetto la protezione internazionale e temporanea e quindi il diritto di asilo.

Si tratta di redigere un Testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea nella materia citata. I tre ambiti di regolazione concernono: il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

L'articolo 9 invece conferisce una delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro n. 2006/783/GAI, concernente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al ri-

guardo, si sofferma sul principio direttivo svolto nella lettera *c*) del comma 1, ove si richiede che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi del Codice delle leggi antimafia.

Già solo dai criteri direttivi che individuano le modalità di esercizio della delega, osserva che l'obiettivo è quello di rafforzare la rete giudiziaria europea e garantire un più agile ed immediato riconoscimento dei provvedimenti di confisca adottati da altro Stato membro, con le forme della cooperazione giudiziaria diretta. Ciò si evince dalle lettere *e*), *f*), *h*), *i*) del già menzionato comma 1.

Sul fronte delle garanzie pone in rilievo il riferimento ai mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale di cui alla lettera *m*).

Conclude rilevando che l'equilibrio sembra risiedere nell'esperibilità di tali mezzi di gravame anche a tutela dei terzi di buona fede, precludendo tuttavia che l'impugnazione investa il merito della decisione giudiziaria adottata dallo stato di emissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*

(197) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) *GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) *Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

**– e petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Come preannunciato nel corso della seduta di ieri, la relatrice CIRINNÀ (*PD*) deposita una nuova versione della proposta di testo unificato sui disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato); l'articolato presenta



marginali differenze rispetto a quello redatto in precedenza e allegato alla seduta del 25 giugno. Precisa, infatti, che sono state apportate limitate modifiche relative alla numerazione degli articoli e al coordinamento formale dei riferimenti di legge presenti nel testo.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso di una prossima seduta potrà avere luogo l'illustrazione dell'articolato e la discussione in vista della sua possibile adozione come testo cui riferire, in seguito, le proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(922) Maurizio ROMANI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto*) chiede di poter intervenire sul contenuto del disegno di legge nel corso di una prossima seduta.

Il presidente PALMA chiede dunque se vi siano obiezioni affinché sia revocato il termine per la proposizione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 del 10 luglio, anche per consentire al primo firmatario del disegno di legge di prendere parte alla discussione generale.

Non essendovi osservazioni, è disposta la revoca del termine per la proposizione degli emendamenti ed è riaperta la discussione generale sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE, VOTO DI SCAMBIO E FALSO IN BILANCIO*

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ricorda come stia per spirare il termine previsto dall'articolo 51, comma 2, del Regolamento, in forza del quale la Commissione aveva differito il seguito dell'esame sui disegni di legge n. 19 e connessi in materia di lotta alla corruzione, in attesa che il Governo trasmettesse una propria iniziativa di legge. Alla luce di tale rilievo sollecita la presidenza affinché, nel corso delle sedute della prossima settimana, si proceda con la votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato già adottato su proposta del relatore.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che i recenti annunci del Governo, che hanno investito l'intero ambito degli interventi legislativi all'esame della Commissione, non possono paralizzare la capacità di iniziativa di questo ramo del Parlamento. Auspicando che l'istruttoria legislativa possa avere seguito nonostante l'effetto mediatico dei cosiddetti «dodici propositi di riforma» illustrati dal Governo, ri-

tiene opportuno che il Ministro della giustizia intervenga in Commissione per esprimere i propri indirizzi di intervento, con particolare riguardo all'annoso problema della riforma della geografia giudiziaria.

Anche la senatrice MUSSINI (*Misto*) invita tutti i Gruppi parlamentari a non ammettere che puri annunci o propositi di intervento possano giustificare la paralisi dei lavori della Commissione, anche perché il campo di intervento coperto dalle iniziative prefigurate dall'Esecutivo è talmente ampio da investire tutte le materie su cui la Commissione è impegnata a definire l'esame di complessi provvedimenti legislativi.

Anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la Commissione non permettere che i lavori siano sospesi o rallentati per il solo fatto che il Governo preannuncia iniziative legislative incerte nei termini di presentazione e di vastissima portata per l'intero sistema della giustizia. In concreto, quella delle circoscrizioni e del riordino degli uffici giudiziari appare ancora adesso un'autentica emergenza sulla quale è opportuno che via sia un'interlocuzione col Governo e si dia seguito agli atti parlamentari che hanno prefigurato soluzioni idonee alle esigenze territoriali connesse con l'incerto e insoddisfacente riordino della geografia giudiziaria.

La senatrice GINETTI (*PD*) auspica che la Commissione possa approvare la relazione sulla legge di delegazione europea e la legge europea entrambe all'esame della 14<sup>a</sup> Commissione permanente, nei tempi stabiliti dal Regolamento.

Inoltre, ritiene opportuno che il Ministro della giustizia intervenga in Commissione sul delicato tema dell'universo carcerario, rispetto al quale l'Italia ha di recente subito un'ulteriore condanna dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Al riguardo, peraltro, si è ancora in attesa di conoscere quale sia l'orientamento dell'Esecutivo sull'eventualità di proseguire nell'esame dei disegni di legge volti a concedere misure di clemenza in favore dei detenuti.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene condivisibili gli interventi svolti sino ad ora, ma precisa che gli annunci dei giorni scorsi da parte del Governo non devono ingenerare eccessivi effetti di spiazzamento. In realtà, si tratta di un metodo nuovo, volto a garantire il massimo coinvolgimento degli utenti del servizio giustizia in processi di riforma lungamente attesi. Né d'altra parte sembrano giustificate le lamentele sulla non immediata traduzione in provvedimenti legislativi dei propositi riformatori manifestati dal Governo, giacché interventi immediati da parte dell'Esecutivo avrebbero fatto sollevare opposte doglianze per l'esautoramento del ruolo delle commissioni parlamentari. In definitiva, occorre che si mantenga una continua interlocuzione con il Ministro sui temi, di assoluto rilievo, che la Commissione sta responsabilmente affrontando nel corso di queste settimane.

Il presidente PALMA, alla luce degli interventi svolti, annuncia che assumerà contatti con il Ministro della giustizia affinché questi possa prendere parte ai lavori della Commissione in una prossima seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO CORRETTO  
PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I  
DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI**

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso  
e disciplina delle convivenze**

TITOLO I

DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1.

*(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)*

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile.

Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:

*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;

*b)* la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

*c)* l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;

*d)* la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'u-

nione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

#### Art. 2.

##### *(Modifiche al codice civile)*

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*. 1 – *(Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*. – Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

#### Art. 3.

##### *(Regime giuridico)*

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

*(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)*

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti del coniuge spettano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

*(Assistenza sanitaria e penitenziaria)*

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

*(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile.

Art. 7.

*(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della

unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»;

e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi e negli altri atti normativi in materia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

## TITOLO II

### DELLA DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

#### Art. 8.

##### *(Della convivenza di fatto)*

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

## Art. 9.

*(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)*

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

## Art. 10.

*(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)*

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

*a)* in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

*b)* in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

## Art. 11.

*(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)*

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

## Art. 12.

*(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)*

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi



di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 13.

*(Obbligo alimentare)*

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 14.

*(Contratto di convivenza)*

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

4. Le parti possono stabilire nel contratto:

1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;

2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;

4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità

5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».

6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.

7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

#### Art. 15.

##### *(Cause impeditive)*

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'articolo 13 della presente legge;

c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile;

f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'art. 13.

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

#### Art. 16.

##### *(Assistenza sanitaria e penitenziaria)*

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al Capo I, Titolo XII, del Libro I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

#### Art. 17.

##### *(Successione nel contratto di locazione)*

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

#### Art. 18.

##### *(Risoluzione del contratto di convivenza)*

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;

4) morte di uno dei contraenti.

2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

#### Art. 19.

##### *(Diritti nell'attività di impresa)*

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter*. – (Diritti del convivente). – Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

#### Art. 20.

##### *(Norme applicabili)*

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. – (*Contratti di convivenza*). – 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

## Art. 21.

*(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)*

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quando previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

## Art. 22.

*(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)*

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 2 luglio 2014

### Plenaria

#### 47<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1333) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1455) Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1510) Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 1519. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533)

Il relatore ORELLANA (*Misto-ILC*) ricorda preliminarmente che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto l'obbligo dell'adozione di due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, che reca le disposizioni necessarie al recepimento delle direttive e delle decisioni quadro, e la legge europea, che dispone direttamente le modifiche all'ordinamento interno.

Sottolinea che il disegno di legge n. 1519 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) trae origine dall'esigenza di dare attuazione alle numerose direttive emanate successivamente alla presentazione del disegno di legge di annuale di delegazione europea. Con il disegno di legge n. 1533 (Legge europea 2013-bis) il Governo intende invece risolvere numerose procedure di contenzioso e pre-contenzioso, per consentire al nostro Paese di avviare il Semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione europea con il minor numero possibile di procedure di infrazione a carico. Con riferimento al primo provvedimento, segnala che il disegno di legge si compone di nove articoli e di due allegati, che contengono le direttive da recepire. Per quanto di specifico interesse per la Commissione Affari esteri evidenzia l'articolo 4, in tema di disciplina delle agenzie di *rating* del credito; l'articolo 5, in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale; l'articolo 6, in materia di scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'articolo 7, che delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa europea in materia di protezione internazionale e protezione temporanea. Rispetto a quest'ultima previsione, di cui sottolinea l'importanza, evidenzia però criticamente la mancata previsione di principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Con riferimento al disegno di legge europea (A.S. 1533) segnala in particolare l'articolo 3, in materia di immigrazione e rimpatri, l'articolo 7, che stabilisce modifiche al regime fiscale applicabile a contribuenti residenti in altri Stati ma percettori di reddito in Italia, e all'articolo 9, finalizzato a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea alle norme italiane sull'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone residenti in Italia.

Illustra, infine, gli schemi di relazione ai provvedimenti in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente CASINI pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 1519 (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

Successivamente, pone ai voti lo schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1533 (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

apprezzate le disposizioni che, all'articolo 4, recano principi e criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, ai sensi della direttiva 2013/14/UE e del regolamento (UE) n. 462/2013;

preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 5 che recano delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti europei relativi ai fondi europei per il *venture capital* ed ai fondi europei per l'imprenditoria sociale;

considerato altresì il contenuto normativo dell'articolo 6, che delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/GAI sullo scambio di informazioni e *intelligence* tra Stati membri dell'UE e valutato con favore il contenuto del comma 2 che dispone la trasmissione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari;

sottolineata l'importanza, dell'articolo 7, che reca la delega al Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale dei rifugiati e di protezione sussidiaria;

considerato tuttavia che per l'esercizio di tale delegazione legislativa in materia di protezione internazionale dei rifugiati e di protezione sussidiaria, il disegno di legge non indica principi e criteri direttivi;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole con la seguente osservazione:

che si consideri la possibilità di indicare i principi e i criteri direttivi cui il Governo sia tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega legislativa prevista dall'articolo 7 per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea.

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per parti di competenza il disegno di legge in titolo,

manifestato apprezzamento per la possibilità di definire, con il provvedimento in esame, parte del pre-contenzioso e contenzioso comunitario che ancora residua, e ciò al fine di ridurre il numero di infrazioni a carico del nostro Paese;

preso atto che l'articolo 3, nell'ambito delle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone ed anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea, reca norme in materia di immigrazione e rimpatri finalizzate ad evitare l'avvio di una procedura di infrazione ed il superamento di alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea alla disposizioni nazionali;

considerato il contenuto normativo dell'articolo 7 che, nell'ambito delle disposizioni in materia tributaria, estende le agevolazioni fiscali previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producano almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia;

analizzate altresì le modifiche alla normativa vigente recate dall'articolo 9 e finalizzate a risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea in materia di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria****77<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CONTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-01041, a firma del senatore Marton e di altri e relativa all'alienazione di materiale d'armamento da parte dell'Arma dei carabinieri, osservando innanzitutto che, in relazione all'auspicio degli interroganti di ricorrere all'alienazione delle armi leggere ai collezionisti in luogo del previsto smaltimento mediante procedimento di fusione, occorre innanzitutto fare un quadro delle disposizioni principali che disciplinano tale delicato settore.

Va infatti sottolineato che gli indirizzi OSCE di cui alla Decisione n. 5/03, atti a promuovere un approccio coerente all'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, contrastare ed eliminare il commercio illecito delle cosiddette SALW (*Small Arms Light Weight*) in tutti i suoi aspetti, prevedono che le scorte in eccedenza di armi siano eliminate preferibilmente tramite distruzione.

La legislazione nazionale, poi, prescrive che le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile. Ciò ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, il cui disposto prevede la demilitarizzazione o la disattivazione delle armi prima dell'alienazione.

Le operazioni di demilitarizzazione e disattivazione sono quindi regolamentate dai principi generali e dalle istruzioni di cui alla circolare 20 settembre 2002, n. 557, del Ministero dell'interno. In particolare per «demilitarizzazione» si intende la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo, mentre per «disattivazione», invece, si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali. Ancora più nel dettaglio, l'arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo può essere considerata «disattivata» in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso esemplare alcune specifiche e articolate operazioni che devono rendere l'arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.

Gli interventi tecnici di «demilitarizzazione» o «disattivazione» devono inoltre essere effettuati da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dalla citata legge n. 110 del 1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche.

L'oratore evidenzia quindi che il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha disposto, in linea con la normativa vigente, la distruzione di una serie di armi, accantonate presso i depositi di enti e distaccamenti, non più utilizzate perché tecnologicamente superate o non rispondenti ai moderni requisiti di sicurezza. In particolare, sono stati disposti la scomposizione ed il recupero, ove possibile, di pezzi di ricambio del seguente materiale d'armamento: FAL BM 59 cal. 7,62 x 51 NATO, pistola mitragliatrice Beretta M12 calibro 9 *parabellum* prima serie e pistole Beretta 92 e 92S calibro 9 *parabellum* sprovviste di sicura, che garantisce la protezione del personale dall'arretramento oltre fine corsa, in caso di rottura, del carrello otturatore.

La scomposizione di tali armi ha peraltro una specifica valenza in termini di risparmi di spesa, in quanto tutti i pezzi di ricambio così ricavati saranno inviati al Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, che li potrà impiegare per la riparazione di pistole mitragliatrici M12 e pistole 92 (della nuova serie) ivi depositate dall'Arma, evitando così di sostenere i costi necessari per l'acquisto delle parti occorrenti presso la società Beretta.

Per quanto riguarda altri tipi di materiale di armamento, osserva inoltre che le carabine *Winchester* M1 –fornite all'Italia nell'ambito degli aiuti militari *Mutual Defense Assistance Program*- sono state restituite agli Stati Uniti d'America nel 2005 e che i fucili *Garand* sono da tempo in vendita per i collezionisti, sempre presso lo stabilimento militare di Terni.

Per quanto concerne gli ulteriori modelli di armi (quelle comuni e sportive, di libera vendita) menzionati nell'interrogazione, precisa che risulta allo studio la possibilità di procedere alla loro permuta, ovvero alla vendita, mentre, con riferimento alla possibilità di vendita ad aziende pri-

vate, una sola ditta (italiana) ha chiesto di poter acquistare 35 esemplari del FAL BM 59.

In tale contesto –prosegue l'oratore- non si può sottacere il fatto che sussistano concreti profili di criticità rispetto alla proposta dei senatori interroganti. Occorre infatti considerare che eventuali operazioni di demilitarizzazione potrebbero risultare non irreversibili, con il rischio che le armi possano essere riportate nelle loro condizioni originarie.

Nel contempo, altro fattore di non poco conto sarebbe proprio quello economico, in quanto tutte le articolate operazioni di disattivazione per rendere inoffensive tali armi avrebbero un'incidenza dei costi rilevante (e conseguentemente antieconomica), tanto da rendere più conveniente il ricorso alle procedure di distruzione e disassemblaggio.

Invece, nel caso in cui si procedesse alla vendita delle armi nello stato in cui si trovano, per cui la disattivazione sarebbe a cura dell'acquirente (possibile, come anzidetto, solo da parte di soggetti titolari di licenza di fabbricazione di armi da guerra), in particolar modo se si tratta di operatori esteri, verrebbe meno la possibilità di conoscere l'effettiva effettuazione della disattivazione, nonché la destinazione finale delle armi stesse. Peraltro, in quest'ultima ipotesi non sarebbe possibile nemmeno escludere il profilarsi di situazioni di commercio di armi da guerra, non compatibili con i principi dettati dalle Nazioni Unite e dall'OSCE.

Replica il senatore SANTANGELO (*M5S*), cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(491) DE POLI.** – *Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno scorso.

Prima di procedere alla disamina degli emendamenti, la relatrice VALENTINI (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori sollecitando una riflessione sulla necessità di approfondire, d'intesa con il Governo, le problematiche relative al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario ROSSI, nel ribadire la piena disponibilità del Governo ad ogni approfondimento del caso, precisa che la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) prende già in considerazione un riconoscimento morale attraverso il conferimento di una medaglia d'onore ai cittadini italiani (militari e civili) deportati ed internati nei *lager* nazisti, istituendo altresì uno specifico comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il senatore PEGORER (*PD*) osserva che sarebbe opportuno che il Governo espliciti le linee su cui sarebbe possibile intervenire sul testo del disegno di legge, al fine di operare un miglioramento della disciplina vigente.

Il sottosegretario ROSSI rileva che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno si differenzia dalla normativa vigente principalmente in relazione ai profili economici, prevedendo uno specifico indennizzo in denaro.

Il Governo, peraltro, sta già effettuando le opportune verifiche sul corretto funzionamento delle procedure stabilite dalla legge n. 296 del 2006.

Il presidente CONTI domanda se l'opera di approfondimento che il Governo sta effettuando possa essere conclusa in tempi congrui.

Il sottosegretario ROSSI risponde affermativamente.

Il senatore PEGORER (*PD*) invita a tenere nel debito conto anche le problematiche relative alla corretta individuazione della platea dei beneficiari, che, secondo l'articolato del disegno di legge, sarebbero destinatari anche di un indennizzo di 500 euro.

Si pone quindi problematicamente sull'impianto generale del provvedimento, che appare di natura particolaristica e che non tiene nel debito conto di quanto già prescritto dalla legge n. 296 del 2006.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda se nelle verifiche in corso il Governo tenga conto anche dei militari italiani che, nel corso del secondo conflitto mondiale, furono prigionieri di guerra delle forze anglo-americane.

Il sottosegretario ROSSI precisa che le verifiche in corso hanno riguardo al testo del disegno di legge nella sua attuale formulazione, ossia avendo riguardo solo ai deportati nei campi di prigionia nazisti. Peraltro, gli emendamenti volti a considerare anche i militari fatti prigionieri delle forze alleate farebbero riferimento ad una distinta fattispecie giuridica: a questi ultimi soggetti, infatti, venne riconosciuto lo *status* di prigioniero di guerra, negato invece ai primi.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) osserva che anche i prigionieri di guerra delle forze alleate furono costretti a lavori coatti, patendo grandi sofferenze.

Il sottosegretario ROSSI ribadisce che la condizione dei militari italiani fatti prigionieri dagli alleati non è comunque assimilabile a quella di coloro che furono deportati nei campi nazisti, i quali non si videro mai riconosciuto lo stato di prigioniero di guerra.

Interviene quindi il senatore DI BIAGIO (*PI*), invitando la Commissione a valutare con la massima attenzione i rilievi poc'anzi formulati dal senatore Pegorer, soprattutto con riferimento alla corretta individuazione della platea dei beneficiari. Platea che, come peraltro evidenziato dall'emendamento 1.6, recante la sua firma, dovrebbe ricomprendere anche i soggetti che, nel corso della guerra, possedevano la cittadinanza italiana e che la persero in epoca successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) sollecita il Governo a fornire risposta all'interrogazione n. 3-00758, a sua firma e relativa all'effettiva equiparazione tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo e criminalità organizzata, assegnata alla Commissione lo scorso 26 febbraio. Ciò in ragione della particolare delicatezza della tematica affrontata e delle aspettative maturate, in ordine alla stessa, in seno all'opinione pubblica.

Il presidente CONTI si associa ai solleciti poc'anzi formulati dal senatore Di Biagio.

Il sottosegretario ROSSI prende atto di quanto precede, precisando che il Governo è attualmente già impegnato nell'elaborazione della risposta, che sarà resa da un rappresentante del Dicastero competente.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E DELLA COMMISSIONE PLENARIA*

Il presidente CONTI, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare le odierne sedute della Sottocommissione per i pareri (prevista per le ore 15,45) e della Commissione stessa (prevista per le ore 16).

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria**

**241<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se voglia fornire alla Commissione ulteriori elementi informativi sul disegno di legge in titolo, oltre alla nota della Ragioneria generale dello Stato già formalmente consegnata.

Il vice ministro MORANDO osserva, in linea generale, che la complessità dei criteri di delega è tale per cui alcuni dei decreti attuativi produrranno effetti virtuosi in termini di risparmio di spesa, mentre altri comporteranno maggiori oneri. Posto che la puntuale quantificazione, sia dei risparmi che degli oneri, potrà essere effettuata soltanto in sede di adozione dei decreti delegati, prospetta la possibilità che, nel parere della Commissione, sia espressamente previsto che i decreti produttivi di maggiori oneri entrino in vigore soltanto contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei decreti che determinano economie di spesa.



In merito, poi, all'inquadramento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, ritiene opportuno prevedere che, in sede di adozione del relativo decreto attuativo, il comparto contrattuale di riferimento del personale in questione sia individuato in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE reputa condivisibili i suggerimenti avanzati dal rappresentante del Governo, ricordando che, per quanto riguarda la compensazione degli effetti finanziari connessi ai diversi decreti di attuazione, pareri analoghi a quello prospettato dal vice ministro è già stato adottato da questa Commissione, con riferimento ad altre leggi di delega e con riferimento a quanto previsto dalla legge di contabilità all'articolo 17 comma 2, richiamo che può rappresentare una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su testo del provvedimento.

In merito, invece, al personale dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, ritiene necessario precisare che la pianta organica di fatto dell'Agenzia dovrà essere predisposta attraverso la contestuale riduzione delle piante organiche di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale oggetto di ricollocazione presso l'Agenzia medesima.

Da ultimo, poi, concorda con il suggerimento della Ragioneria generale dello Stato di integrare l'articolo 4, comma 1, lettera *d*), in materia di rideterminazione di oneri contributivi.

Il relatore SANGALLI (*PD*) si riserva, quindi, di predisporre una proposta di parere, alla luce dei rilievi emersi nel corso della seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

**242<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Alla luce del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana sul testo del provvedimento in titolo, il relatore SANGALLI (*PD*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle rispose fornite dal Governo e rilevato che:

– la genericità della maggior parte dei principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega comporta, per la Commissione, l'obiettivo difficoltà di valutare compiutamente le conseguenze finanziarie del provvedimento;

– numerosi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega risultano potenzialmente produttivi di maggiori oneri;

– l'articolo 6, comma 2, del disegno di legge prevede che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe recate dal provvedimento in esame siano trasmessi, in via preliminare, al Parlamento, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari. Si rileva, tuttavia, che l'efficacia di tale parere non è della stessa portata di quello espresso su un disegno di legge e che, pertanto, risulta più debole il monitoraggio del Parlamento;

– l'articolo 6, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento; inoltre, si prevede che, per gli adempimenti dei decreti attuativi, le amministrazioni competenti provvedano attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni;

– risulta di particolare criticità, dal punto di vista finanziario, l'articolo 2, comma 2, lettere *f*) e *g*), per quanto attiene allo stato giuridico ed economico del personale della costituenda Agenzia nazionale per l'occupazione;

– sono stati acquisiti dal Governo chiarimenti sull'articolo 4, comma 1, lettera *d*), riguardante la possibile estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all’articolo 2, comma 2, lettera g), dopo la parola:«confluire», si inseriscano le seguenti: «, in via prioritaria,»;

– all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera g), si inseriscano le seguenti:

«g-bis) individuazione del comparto contrattuale del personale dell’Agenzia con modalità tali da garantire l’invarianza di oneri per la finanza pubblica;

g-ter) determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l’Agenzia medesima;»;

– all’articolo 4, comma 1, lettera d), si inseriscano, dopo la parola:«previsione», le seguenti:«, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,»;

– all’articolo 6, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi,», si inseriscano le seguenti:«corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,»;

– all’articolo 6, comma 3, si inserisca, in fine, il seguente periodo:«In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso conforme sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) preannuncia un voto di astensione del proprio Gruppo, motivandolo con la genericità della maggior parte dei principi e criteri direttivi contenuti nelle norme di delega, il che rende inevitabile poter esprimere una valutazione ponderata soltanto in sede di esame degli schemi dei futuri decreti di attuazione.

Il senatore SANTINI (*PD*) rileva come la condizione apposta all’articolo 2, comma 2, lettera g), riguardante l’allocazione di risorse umane presso la futura Agenzia nazionale per l’occupazione, possa rendere non del tutto chiara la portata della norma.

Il presidente AZZOLLINI fa presente come tale condizione sia finalizzata a chiarire che, in via prioritaria, il reclutamento di risorse umane in favore della futura Agenzia dovrà svolgersi attraverso la ricollocazione di personale già alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) e le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e LEZZI (*M5S*) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Anche il senatore MILO (*GAL*) annuncia la propria astensione, rilevando come una valutazione compiuta degli effetti, anche finanziari, del provvedimento, potrà essere svolta solo al momento della predisposizione dei decreti delegati.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore viene approvata.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di una corretta valutazione degli oneri derivanti dalle proposte 1.3, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.55, 1.56, 1.60, 1.61, 1.62, 1.87 e 1.109. Occorre valutare la possibile onerosità delle proposte 1.4, 1.7, 1.8, 1.16, 1.21, 1.27, 1.29, 1.30, 1.39, 1.53, 1.58, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.81, 1.84, 1.85, 1.86, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 e 1.118.

In relazione all'articolo 2, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica al fine di una corretta valutazione degli oneri derivanti dalle proposte 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9. Comportano maggiori oneri le proposte 2.24, 2.27, 2.28, 2.43, 2.44, 2.46, 2.47, 2.51, 2.52, 2.65 e 2.91. Occorre valutare, per i possibili effetti finanziari negativi, le proposte 2.2, 2.6, 2.10, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.39, 2.40, 2.45, 2.49, 2.50, 2.59 (ai fini dell'introduzione di una clausola d'invarianza degli oneri), 2.64, 2.66, 2.79, 2.80, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87 (ai fini dell'introduzione di una clausola d'invarianza degli oneri), 2.90, 2.93 e 2.94.

In relazione all'articolo 3, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di una corretta valutazione degli oneri della proposta 3.9. Comportano maggiori oneri le proposte 3.31, 3.43, 3.51, 3.0.1 e 3.0.6. Occorre valutare, per i possibili effetti finanziari negativi, le proposte 3.21 (ai fini dell'introduzione di una clausola d'invarianza degli oneri), 3.22, 3.23, 3.25, 3.28, 3.33, 3.34, 3.35, 3.37, 3.45, 3.49, 3.50 e 3.0.2.

In relazione all'articolo 4, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di una corretta valutazione degli oneri connessi alle proposte 4.0.1 e 4.0.2. Comportano maggiori oneri le proposte 4.57, 4.58 e 4.64. Occorre valutare, per i possibili effetti finanziari negativi, le proposte 4.24, 4.27, 4.36, 4.37, 4.38, 4.51, 4.55, 4.56 e 4.61, nonché, in relazione al testo, le proposte 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47 e 4.48.

In relazione all'articolo 5, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di una corretta valutazione degli oneri derivanti dalle proposte 5.71 e 5.0.2. Comportano maggiori oneri le proposte 5.1,

5.2 (limitatamente alla lettera *h*)), 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.27, 5.30, 5.36, 5.37, 5.50, 5.51, 5.52, 5.58, 5.59, 5.62, 5.63, 5.70, 5.73, 5.74, 5.75, 5.0.1, 5.0.4 e 5.0.5. Occorre valutare, per i possibili effetti finanziari negativi, le proposte 5.16, 5.23, 5.26, 5.31, 5.32, 5.60, 5.68 e 5.72.

In relazione all'articolo 6, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, al fine di una corretta valutazione degli oneri connessi alle proposte 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7. Comportano maggiori oneri le proposte 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.0.1 e 6.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, concorda con la valutazione del relatore riguardo alle proposte recanti maggiori oneri e a quelle per le quali risulta necessario acquisire una relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme, soffermandosi, peraltro, sulla palese onerosità dell'emendamento 1.3. Successivamente, per quanto riguarda le proposte per le quali risulta necessario un approfondimento istruttorio, fa presente come molte di esse, riferite sia all'articolo 1 che ad altre disposizioni, appaiono di per sé produttive di maggiori oneri, ma potrebbero essere valutate in maniera meno rigorosa, alla luce del parere sul testo approvato dalla Commissione, nel quale si precisa che l'entrata in vigore dei decreti produttivi di maggiori oneri dovrà essere preceduta dalla previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti le necessarie risorse di copertura.

Alla luce di tale criterio metodologico, prospetta, a titolo esemplificativo, l'opportunità che la Commissione formuli un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.16 e 1.58.

Il PRESIDENTE concorda con tale modalità di valutazione, avvertendo che, su molti emendamenti segnalati dal relatore come bisognosi di un approfondimento istruttorio, il parere eventualmente contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso in tale sede, potrà essere rivisto in sede di parere per l'Assemblea, qualora la Commissione di merito si sia nel frattempo adeguata alle indicazioni formulate sul testo.

Pertanto in merito agli emendamenti all'articolo 1 che il relatore segnala come meritevoli di valutazione, suggerisce di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutte le proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 1.39, 1.80 e 1.81, sui quali suggerisce una valutazione di semplice contrarietà. Invece, rileva l'assenza di profili di criticità in merito alle proposte 1.85 e 1.93.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si sofferma sulla proposta 1.7, osservando come, anche su di essa, una valutazione compiuta dei profili fi-

nanziari potrà essere svolta solo al momento dell'adozione dei decreti delegati.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 1.7 comporti, di per sé, un onere certo e non modulabile, con evidenti profili di criticità di carattere finanziario. Per quanto riguarda, invece, le già citate proposte 1.80 e 1.81, osserva come il parere di semplice contrarietà trovi giustificazione nel fatto che esse contengono un'apposita clausola volta a prevedere che i relativi decreti di attuazione debbano essere preceduti dal provvedimento di copertura.

Passando, poi, agli emendamenti relativi all'articolo 2, concorda con la valutazione del relatore in merito all'individuazione delle proposte recanti maggiori oneri e di quelle per le quali si rende necessario acquisire un'apposita relazione tecnica.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede un approfondimento istruttorio sull'emendamento 2.42.

Il PRESIDENTE suggerisce l'espressione, su tale proposta, di un parere di semplice contrarietà, stante la presenza della clausola in base alla quale l'adozione del relativo decreto attuativo dovrà essere preceduta dall'entrata in vigore del provvedimento di copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 2 meritevoli di valutazione, evidenzia l'assenza di profili onerosi in merito alle proposte 2.2, 2.17, 2.18, 2.40, 2.49, 2.50, 2.64, 2.66, 2.79, 2.80, 2.85, 2.93 e 2.94.

Propone, poi, un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.6, 2.45, 2.59 e 2.87.

Sugli altri emendamenti prospetta, invece, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore SANTINI (*PD*) rileva come l'emendamento 2.85, alla lettera *s-ter*), possa comportare maggiori oneri, in quanto consente ai centri per l'impiego di procedere a nuove assunzioni.

Il PRESIDENTE condivide tale rilievo, proponendo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *s-ter*), e un parere di semplice contrarietà sulla restante parte dell'emendamento.

Passando, poi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, concorda con il relatore circa l'individuazione degli emendamenti produttivi di maggiori oneri e ritiene che tra questi possa includersi anche la proposta 3.9, a prescindere dall'acquisizione della relazione tecnica.

In merito alle proposte da sottoporre a valutazione, prospetta l'opportunità di esprimere su di esse un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, fatta eccezione per gli emendamenti 3.35 e 3.49, che non presentano criticità di carattere finanziario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede quale sia la motivazione del parere negativo sull'emendamento 3.50.

Il PRESIDENTE fa presente come tale proposta rivesta un carattere potenzialmente elusivo di obbligazioni fiscali.

In merito, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 4, concorda con il relatore circa le proposte segnalate come produttive di maggiori oneri o per le quali è necessaria la relazione tecnica.

Relativamente agli emendamenti per i quali si rende necessario un approfondimento, evidenzia come essi siano privi di criticità di carattere finanziario, fatta eccezione per le proposte 4.37 e 4.38, su cui, per il momento, reputa opportuno formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ferma restando la possibilità di rivederlo in sede di esame per l'Assemblea. Suggerisce, poi, la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 4.61, stante l'assenza di relazione tecnica.

In relazione agli articoli 5 e 6, concorda con le valutazioni del relatore sulle proposte recanti maggiori oneri o per le quali è necessaria l'acquisizione di un'apposita relazione tecnica.

In merito, invece, agli emendamenti per i quali è necessario un approfondimento istruttorio, prospetta l'opportunità di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 5.60, per il quale appare opportuno limitarsi ad esprimere un parere di semplice contrarietà.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva come l'emendamento 6.6 non comporti profili di criticità, in quanto reca una precisazione sulla clausola di copertura.

Il PRESIDENTE concorda con tale valutazione.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore SANGALLI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.55, 1.56, 1.60, 1.61, 1.62, 1.87, 1.109, 1.4, 1.7, 1.8, 1.16, 1.21, 1.27, 1.29, 1.30, 1.53, 1.58, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.84, 1.86, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.118, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.24, 2.27, 2.28, 2.43, 2.44, 2.46, 2.47, 2.51, 2.52, 2.65, 2.91, 2.10, 2.12, 2.16, 2.39, 2.84, 2.86, 2.90, 3.9, 3.31, 3.43, 3.51, 3.0.1, 3.0.6, 3.21,

3.22, 3.23, 3.25, 3.28, 3.33, 3.34, 3.37, 3.45, 3.50, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.57, 4.58, 4.64, 4.37, 4.38, 4.61, 5.71, 5.0.2, 5.1, 5.2 (limitatamente alla lettera *h*)), 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.27, 5.30, 5.36, 5.37, 5.50, 5.51, 5.52, 5.58, 5.59, 5.62, 5.63, 5.70, 5.73, 5.74, 5.75, 5.0.1, 5.0.4, 5.0.5, 5.16, 5.23, 5.26, 5.31, 5.32, 5.68, 5.72, 6.3, 6.4, 6.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.39, 1.80, 1.81, 2.42, 2.6, 2.45, 2.59, 2.87 e 5.60.

Sull'emendamento 2.85 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *s-ter*), mentre è di semplice contrarietà sulle lettere *s-bis*) ed *s-quater*).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.«.

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE domanda al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica già formalmente richiesta, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, sul testo unificato dei disegni di legge n. 264 e connessi, riguardante le imprese artigiane.

Il vice ministro MORANDO fa presente come il competente Ministero dello sviluppo economico non abbia ancora predisposto la relazione tecnica richiesta.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 3 luglio 2014, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,05.*



## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 2 luglio 2014

### Plenaria

#### 108<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alberto Zanni, presidente di Confabitare, accompagnato dall'architetto Valerio Racca; la dottoressa Rosanna Zari, vice presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, accompagnata dal dottor Gianni Guizzardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti di Confabitare e del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF)**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce i lavori delle audizioni odierne, con particolare riferimento alla attuazione della delega per la riforma del catasto.

Il dottor ZANNI dà conto della associazione di cui è Presidente in termini di rappresentatività rispetto ai proprietari immobiliari, sottolineando la disponibilità ad interloquire con il Parlamento e il Governo sui temi di maggiore interesse per gli associati, con specifico riferimento alla riforma del catasto e ai rilevanti effetti di tale misura sulla fiscalità immobiliare.

L'architetto RACCA illustra i contenuti della memoria scritta precedentemente consegnata svolgendo una serie di considerazioni circa il contenuto dell'articolo 2 della legge 23 del 2014, recante i principi per la riforma del catasto, sottolineandone gli aspetti di maggiore criticità. Dopo aver auspicato il più ampio coinvolgimento degli enti locali nell'opera di censimento e riclassificazione del patrimonio immobiliare, mette in evidenza la genericità e la scarsa univocità dell'articolato di delega per quanto riguarda l'individuazione del valore normale degli immobili approssimato dei valori medi e ordinari; a suo parere, infatti, la norma avrebbe dovuto fare riferimento al concetto di valore catastale che, oltre ad essere utilizzato in via standard in sede internazionale, appare più appropriato in termini di maggiore certezza e trasparenza, sia nell'opera di revisione normativa che per quanto riguarda gli effetti di carattere tributario. Per quanto riguarda, invece, le funzioni statistiche che dovrebbero essere utilizzate ai fini di identificare i valori di riferimento, lamenta la disomogeneità e la incoerenza dei dati oggi a disposizione, nonché l'assenza di una banca dati unitaria e oggettiva. A tale proposito, dichiara la disponibilità della propria associazione a collaborare nella raccolta dei dati e nella costruzione di una banca dati condivisa. Per quanto riguarda le commissioni censuarie, esprime una critica netta agli indirizzi emersi nel Consiglio dei ministri del 20 giugno che, a suo parere, ha fortemente ridotto le funzioni innovative delle commissioni censuarie, per le quali si prevede solo un compito di validazione dei dati con il metodo statistico, senza dare attuazione all'obiettivo di introdurre procedure deflative del contenzioso e in assenza di forme di coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria nella composizione delle commissioni censuarie stesse. Si tratta di un sostanziale arretramento rispetto ai principi di delega, sul quale esprime una forte contrarietà. Sollecita quindi la Commissione a recuperare lo spirito originario della delega per non escludere il contributo attivo dei cittadini e segnatamente delle associazioni di categoria rappresentative dei proprietari. Sollecita inoltre la designazione nelle commissioni censuarie locali delle specifiche competenze professionali per il catasto dei terreni, della sezione catasto urbano e per la sezione riforma, al fine di valorizzarne il ruolo rispetto ai diversi ambiti delle tre sezioni. Conclude il proprio intervento sottolineando il rischio che il legislatore non sia in grado di realizzare la riforma nella direzione auspicata dai cittadini.

Il presidente Mauro Maria MARINO, nessuno chiedendo di intervenire, dà atto agli auditi di aver suggerito una serie di soluzioni meritevoli di approfondimento da parte della Commissione e, tuttavia, sottolinea criticamente i toni del documento scritto che, in alcuni passaggi, non appare rispettoso e adeguato allo spirito – aperto alle istanze della società civile – che ha animato la Commissione nella predisposizione del calendario delle audizioni dell'indagine conoscitiva. Afferma quindi il pieno impegno della Commissione nella realizzazione degli obiettivi di riforma sottesi alla legge di delega fiscale, ribadendo il metodo di ascolto e di collaborazione con il Governo.

Ringrazia quindi gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Introduce quindi i temi dell'audizione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

La dottoressa ZARI svolge alcune considerazioni sulla riforma del catasto e sulla composizione delle commissioni censuarie, mettendo in evidenza le specifiche competenze in materia di estimo maturate dagli esperti del mondo agricolo e del territorio rurale. Fa presente inoltre che le tematiche del reddito agrario e del reddito dominicale dovrebbero essere oggetto di una rivisitazione alla luce dei cambiamenti in atto nelle aziende agricole. Auspica infine un coordinamento e una unificazione di tutte le informazioni contenute in diverse banche dati riferite ai terreni e alle aree rurali, in modo da definire il nuovo catasto dei terreni.

Il dottor GUIZZARDI riepiloga le competenze dei dottori agronomi e forestali, come sancite dalla vigente legislazione, che giustificano la richiesta di inserimento di tali professionisti tra i soggetti componenti le commissioni censuarie, sia in sede locale che centrale, in modo da assicurare il pieno contributo nella realizzazione della riforma del catasto. Motiva quindi la richiesta di omogeneizzare la composizione delle commissioni censuarie, centrali e locali, e sollecita l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti nelle commissioni tributarie, con specifico riferimento alle materie di competenza degli agronomi. Specifica infine che tale ultima sollecitazione dovrebbe riguardare non solo la materia catastale, ma anche tutti i tributi per i quali si pongono questioni estimative degli immobili e dei terreni per le applicazioni delle relative imposte.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la sollecitazione ad intervenire nella materia del contenzioso tributario vede impegnata la Commissione sia sul fronte dell'attuazione della delega che per la definizione della riforma del codice tributario, in congiunta alla Commissione giustizia. Ricorda peraltro che in sede di esame della legge delega, la discussione sull'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare

i contribuenti nelle commissioni tributaria è stata particolarmente approfondita.

Ringrazia quindi gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO, pur prendendo atto dell'assegnazione del disegno di legge in titolo alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>, sottolinea le numerose disposizioni di competenza della Commissione Finanze e tesoro; assicura quindi il proprio impegno ad interloquire con i presidenti delle Commissioni di merito per valorizzare l'esame in sede consultiva.

Il senatore FORNARO (*PD*) fa presente di aver sollecitato l'audizione della Banca d'Italia al Presidente delle Commissioni riunite, con particolare riferimento alla questione della anatocismo di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 91. Riterrebbe inoltre opportuno poter disporre dei documenti consegnati nel ciclo di audizioni informali predisposto dalle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), dopo aver anticipato la piena collaborazione della propria parte politica nell'esame del decreto-legge in titolo, rimarca come dalla semplice lettura del titolo e dall'elenco delle materie interessate dal provvedimento si evinca la palese violazione del principio di omogeneità dei provvedimenti di urgenza, ai limiti dell'incostituzionalità.

Riferisce alla Commissione il senatore MOSCARDELLI (*PD*), il quale, in premessa, rileva la pluralità di materie interessate dal provvedimento e il rilievo di quelle di competenza della Commissione Finanze e tesoro.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, con cui viene riconosciuto alle imprese agricole, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, un credito d'imposta, da applicarsi alle spese relative alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito è riconosciuto alle imprese, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, nella misura del 40 per cento

delle spese sostenute e fino 50.000 euro, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Si prevede altresì un credito d'imposta da applicarsi alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. Esprime una valutazione positiva su tale misure rispetto alle esigenze del comparto agricolo.

All'articolo 5, i commi 13 e 14 consentono, per i produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata almeno triennale, impiegati nel periodo di imposta e che abbiano lavorato almeno 150 giornate.

L'articolo 7 riconosce al comma 1 ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui.

L'articolo 18 attribuisce – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 – ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

La misura, per di sé condivisibile merita un approfondimento delle tipologie di beni strumentali il cui acquisto consente la fruizione del credito di imposta. Si sofferma quindi ad illustrare i contenuti dell'articolo 19 che reca modifiche alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE) introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.

Per quanto riguarda invece l'articolo 20, dopo aver dato conto delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 e sottolineato l'obiettivo di favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle medie e piccole, fa presente che il comma 7 modifica

l'articolo 2327 del codice civile, al fine di ridurre il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro.

Tale ultima previsione non appare in linea con le finalità generali dell'articolo 20 poiché, a suo parere, la riduzione del capitale sociale minimo potrebbe penalizzare le imprese per quanto riguarda l'accesso al credito.

Dopo aver dato conto dei contenuti dell'articolo 21, si sofferma in particolare sull'articolo 22 che estende, al comma 1, anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione e agli organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati dello spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi.

Dopo aver dato analiticamente conto delle disposizioni recate dai restanti commi dell'articolo 22, fa presente che l'articolo 31 modifica infine l'articolo 120 del TUB in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la determinazione di modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento.

Conclude riservandosi di formulare un parere favorevole con una serie di specifiche richieste di modifica, auspicabilmente condivise dalla Commissione.

Interviene quindi il senatore MOLINARI (*M5S*) il quale condivide le perplessità già anticipate dal relatore in materia di anatocismo e anticipa la valutazione fortemente critica della propria parte politica sulle disposizioni relative alla più ampia operatività degli strumenti di cartolarizzazione.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) svolge una serie di osservazioni critiche relativamente alle disposizioni concernenti le assicurazioni e la questione dell'anatocismo. Auspica quindi che il parere della Commissione possa raccogliere le osservazioni critiche che emergeranno in discussione generale.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) condivide le osservazioni svolte dal relatore nonché la proposta del senatore Fornaro di estendere ad altri soggetti le audizioni svolte dalle Commissioni di merito, senza escludere peraltro lo svolgimento di procedure informative autonome da parte della Commissione. Sollecita pertanto la presenza del rappresentante del Governo per un'interlocuzione diretta sui temi di competenza della 6<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore FORNARO (*PD*) pur non condividendo le accentuazioni critiche espresse in materia di coinvolgimento degli enti assicurativi,

esprime la preoccupazione che le misure finalizzate a superare il ruolo delle banche nel settore del credito possano determinare indirettamente intrecci e conflitti di interessi. Per quanto riguarda, invece, la questione dell'anatocismo, ribadisce l'opportunità di acquisire elementi informativi dalla Banca d'Italia, tenuto conto del divieto del calcolo degli interessi sugli interessi sancito dalla legge di stabilità per il 2014.

Interviene quindi la senatrice GUERRA (*PD*) la quale, pur condividendo l'orientamento di sostegno di determinati settori economici, osserva che il continuo ricorso alle agevolazioni di carattere tributario rischia di rendere più difficile il lavoro di semplificazione e di armonizzazione delle spese fiscali. Rileva inoltre l'esigenza di integrare le disposizioni concernenti il credito di imposta fruibile per investimenti di beni strumentali.

Dopo un intervento incidentale del presidente Mauro Maria MARINO circa le sollecitazioni già avanzate al vice ministro Casero rispetto alla semplificazione in materia di spese fiscali, il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), pur ribadendo l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica, ritiene dirimente conoscere l'orientamento del Governo circa la modificabilità o meno del decreto-legge.

A giudizio della senatrice BELLOT (*LN-Aut*) il contenuto disomogeneo del decreto-legge, ripropone questioni già affrontate dalla Commissione sia in termini di procedura che di tempistica. Si riserva quindi di svolgere ulteriori considerazioni di merito in discussione generale.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) auspica che, attesa la rilevanza delle numerose questioni di competenza della Commissione finanze, il termine per la presentazione di emendamenti nelle Commissioni in sede referente possa essere prorogato per consentire un esame più approfondito di tutte le problematiche.

Il presidente Mauro Maria MARINO, preso atto dell'orientamento della Commissione, propone di anticipare alle ore 10,30 di domani la seduta già convocata alle ore 14,30, allo scopo di avviare un'interlocuzione diretta con il rappresentante del Governo con specifico riferimento alle tematiche emerse nell'odierna seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre*, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla commissione la senatrice RICCHIUTI (PD), la quale fa presente che il disegno di legge n. 1519, all'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Banca d'Italia e Consob, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti; nel corso dell'esame alla Camera, è stato chiarito che tutti i provvedimenti normativi, anche aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, devono essere adottati entro l'ambito previsto dalla direttiva 2013/36/UE. La delega appare in ogni caso più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria; si recepisce la direttiva in relazione all'obiettivo di sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale, l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. In tale ambito, nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che nell'applicazione delle sanzioni si tenga conto anche delle dimensioni delle società o enti; è stato inoltre rimodulato l'importo delle sanzioni minime applicabili alle persone fisiche, da 10.000 a 5.000 euro. Si prevede poi una delega volta a estendere il principio del *favor rei*, individuare strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, escludere la sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. Il governo è quindi delegato ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nella normativa antiriciclaggio, nonché ad assicurare il coordinamento dell'ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

L'articolo 4, modificato dalla Camera, reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013. Si sofferma analiticamente sui principi di tale delega, osservando che dovranno inoltre essere apportate alle norme vigenti le modificazioni opportune per assicurare il miglior coordinamento con le nuove disposizioni, per applicare correttamente e integralmente la disciplina europea sulle agenzie di *rating* del credito e per ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investi-



tore e la tutela della stabilità finanziaria, secondo quanto precisato dalla Camera. La Camera ha altresì specificato che il legislatore delegato dovrà rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating*.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

Passando all'esame dell'Atto Senato n. 1533 la relatrice ricorda che dopo l'approvazione della legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013) il Governo ha ritenuto necessario fare nuovamente ricorso allo strumento legislativo previsto dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia.

Con riferimento alle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione, segnala anzitutto l'articolo 7, modificato dalla Camera, che al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/2027, estende le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cd. «minimi» – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cd. «non residenti Schumacker»).

L'articolo 8 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni; in primo luogo equipara gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni istituite in uno stato UE o SEE a quelli italiani, ai fini del godimento del regime fiscale agevolato riconosciuto dalla legge in relazione alla predetta imposta. Sono inoltre esentati da imposta sulle successioni i titoli del debito pubblico e gli altri titoli similari emessi da altri Stati aderenti all'UE o allo SEE.

L'articolo 9 restringe l'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, apportando modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011. Si prevede in particolare che, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, in luogo della precedente formulazione che la rapportava al più ampio concetto di «attività finanziarie».

L'articolo 10, modificato dalla Camera, reca al comma 1 disposizioni in materia di riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio.

Alla Camera è stato introdotto il comma 2 concernente il pagamento di dazi ed IVA all'importazione in pendenza di processo, precisando che il

pagamento delle summenzionate risorse proprie tradizionali resta disciplinato dal Codice doganale comunitario e dalle altre disposizioni dell'UE in materia.

È stato altresì introdotto il comma 3 diretto a specificare che le disposizioni della legge di stabilità 2013 con cui è stata prevista una sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti dalle risorse proprie tradizionali dell'UE.

L'articolo 11 è volto a recepire alcune norme in materia di autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648/2012 (c.d. EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*) in capo ai soggetti già vigilati dalle medesime autorità, nonché per l'applicazione delle sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza previste dall'ordinamento vigente. Si prevede tra l'altro che la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione siano individuate quali autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento.

L'articolo 12, inserito dalla Camera, modifica l'ambito di applicazione territoriale dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, al fine di recepire la direttiva 2013/61/UE concernente le regioni ultraperiferiche francesi, con particolare riferimento a Mayotte.

L'articolo 33, introdotto dalla Camera, mira a dare piena attuazione alla direttiva 2009/109/UE in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, al fine di chiudere la procedura EU Pilot 5062/13/MARKT.

Infine l'articolo 35, introdotto dalla Camera, reca disposizioni volte ad assicurare una più efficace applicazione della disciplina europea anti-frode (di cui al Regolamento UE Euratom n. 883/2013), ampliando le funzioni affidate al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, al quale viene assegnata anche la funzione di svolgere analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, la seduta già convocata domani, giovedì 3 luglio alle ore 14,30, è anticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria****105<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
**SIBILIA***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MARTINI (*PD*), come convenuto nella seduta di ieri, ragguaglia la Commissione sulle proposte emendative presentate dai relatori nella sede di merito per ciò che attiene agli ambiti di interesse, vertenti prettamente sulle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione. In sintesi, riferisce che con l'emendamento 20.1000 viene ripristinato il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione sul regionalismo differenziato, sostituito invece dalla delega di funzioni legislative ad opera del disegno di legge n. 1429. Nel dare dunque un quadro globale delle proposte emendative dei relatori, fa presente indi che con l'emendamento 26.1000 viene modificato l'elenco delle materie di potestà legislativa statale e sono maggiormente dettagliate le competenze esclusive regionali, riequilibrando perciò il nuovo articolo 117 della Costituzione.

Focalizza poi l'attenzione sull'attenuazione della spinta centralistica contenuta nell'originario disegno di legge n. 1429, in modo da assicurare uno spazio diverso alle Regioni rispetto ai Comuni. Riferisce altresì che,

sempre nell'emendamento 26.1000, si introduce il concetto di «disposizioni generali e comuni» in luogo di quello di «norme generali», segnando perciò un mutamento non solo lessicale ma anche sostanziale. Afferma infatti che la nuova dicitura sembra essere un compromesso tra l'attuale definizione di «principi fondamentali» – a suo giudizio anche troppo generica – e quella di «norme generali» contenuta nella versione originaria del testo del Governo, potenzialmente invasiva. che reputa maggiormente di dettaglio. Rileva comunque che gli emendamenti dei relatori confermano la soppressione della potestà legislativa concorrente ottenendo a suo avviso un assetto complessivamente più equilibrato, frutto anche di un approfondito dibattito con le Regioni.

Nel puntualizzare che in questa sede la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge, anche alla luce delle proposte emendative per le parti in cui vertono – ribadisce – sugli ambiti di competenza, preannuncia l'intenzione di invitare la Commissione di merito a far sì che le competenze siano ben definite tra i diversi livelli di governo, specialmente nelle materie di maggiore impatto sociale. Ritiene altresì indispensabile che nel testo definitivo si evitino i due opposti estremismi, a suo giudizio assai negativi, rappresentati, da un lato, dall'eccessivo centralismo e, dall'altro, dalla frammentazione. Un altro obiettivo della riforma, soprattutto negli ambiti di riferimento, è di evitare il contenzioso davanti alla Corte costituzionale, considerato che all'origine dell'intervento vi è proprio la constatazione dei numerosi ricorsi, che hanno reso necessaria in più occasioni la pronuncia della Consulta. Manifesta peraltro l'opinione per cui in questa sede occorre segnalare possibili «zone di confusione» onde limare il lavoro legislativo e evitare potenziali contrasti successivamente all'approvazione della riforma.

Reputa poi opportuno che col nuovo Titolo V sia confermato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni tenuto conto che, al di là delle norme scritte, ciò che conta è il mantenimento di un corretto rapporto tra i diversi livelli di governo. In tale ottica, precisa che il principio di leale collaborazione può essere soddisfatto nella misura in cui la definizione delle nuove «disposizioni generali e comuni» sia realizzata con un forte coinvolgimento del Senato nella versione prevista dalla riforma.

Fa notare altresì che il cuore del dibattito sarà rappresentato proprio dalla elaborazione di dette «disposizioni generali e comuni», fermo restando che la gestione pratica dei servizi resterà in capo agli enti locali a seconda dei rispettivi ambiti di azione. Nell'auspicio che vengano chiarite le competenze e si evitino colpi di mano, annuncia che presenterà martedì prossimo uno schema di parere con le osservazioni summenzionate e sollecita tutti i commissari a fargli pervenire eventuali suggerimenti.

Alla luce dell'integrazione esposta dal relatore, in discussione generale prende nuovamente la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*), dichiarando di condividere l'impostazione delineata, soprattutto per quanto concerne l'esigenza di ridurre i contenziosi dinanzi alla Corte costituzio-

nale, che hanno in effetti motivato la presentazione di una riforma sul Titolo V della Costituzione. Si domanda pertanto se il testo che sarà licenziato dalla 1<sup>a</sup> Commissione riuscirà a soddisfare tale obiettivo, reputando comunque necessario un approfondimento specialmente per quanto riguarda le competenze sull'istruzione.

Richiama altresì la questione della nomina di un contingente di senatori da parte del Presidente della Repubblica, ridotto a 5 dai 21 originari ad opera dell'emendamento dei relatori 2.1000, scelti tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (emendamento 2.0.1000). Nel ricordare che tale argomento è stato oggetto di un ampio dibattito anche sulla stampa, essendo legato al rapporto tra cultura e scienza, da un lato, e politica, dall'altro, manifesta il timore che tali nomine possano risentire di motivazioni politiche, in quanto il Capo dello Stato sarà presumibilmente espressione di una Camera eletta in maniera marcatamente maggioritaria. Riferisce perciò di aver presentato alcuni emendamenti, ad oggi respinti nella sede di merito, volti a contemperare la scelta – potenzialmente politica – da parte del Presidente della Repubblica, prevedendo il coinvolgimento dell'Accademia dei Lincei e la possibilità che tali senatori siano individuati tra coloro che non hanno già ricoperto incarichi elettivi. Pur prendendo atto che sul tema si è già conclusa la discussione nella sede di merito, in virtù dell'approvazione dell'emendamento 2.0.1000, si augura che nello schema di parere si tenga conto dell'esigenza di svincolare dalla politica tali tipologie di nomina e che il dibattito sia utilmente ripreso in Assemblea.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia il relatore per l'aggiornamento offerto alla Commissione. Riacciandosi alla esigenza di definire chiaramente le competenze tra i diversi soggetti istituzionali, esprime alcune preoccupazioni sul riparto in materia di istruzione, suddiviso tra lo Stato e le Regioni. Fa presente infatti che non è esplicitata l'attribuzione di una competenza specifica sugli asili nido e sul diritto allo studio, che giudica necessario assegnare alla potestà legislativa esclusiva statale. Nel precisare di aver presentato di subemendamenti agli emendamenti dei relatori in tal senso, rileva criticamente come da tale incertezza discenda un conflitto perpetuo che ha conseguentemente determinato una divisione del Paese, con evidenti disparità di trattamento.

Ad una richiesta del senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) sulla possibilità di tenere aperta la discussione generale, risponde il PRESIDENTE precisando che la Commissione concluderà il dibattito nella seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito prende la parola la senatrice Elena FERRARA (PD) la quale esprime condivisione rispetto alle considerazioni del relatore riferite all'esigenza di assicurare la certezza nella fase attuativa di tali decreti-legge. Si augura perciò che tale indicazione venga recepita nello schema di parere.

La senatrice PUGLISI (PD) manifesta dubbi sull'utilità di creare un'apposita unità di missione presso la Presidenza del Consiglio in materia di edilizia scolastica. Coglie poi l'occasione per ricordare la necessità che i vincoli del Patto di stabilità vengano allentati anche per gli enti proprietari delle scuole secondarie superiori, tenuto conto che i Comuni risultano proprietari solo delle scuole di primo grado.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazione**

Il PRESIDENTE comunica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01014 della senatrice Mattesini sui canali di accesso ai ruoli del personale docente, che avverrà, d'intesa con l'interrogante, presumibilmente nella giornata di mercoledì prossimo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 112**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**SIBILIA**

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 2 luglio 2014

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI NUOVI  
PROGRAMMI INFORMATICI PER LA REVISIONE DEI VEICOLI*

**Plenaria**

**90<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DI GIACOMO (NCD) ricorda che nella seduta precedente il dibattito sul provvedimento in esame si è incentrato soprattutto sugli ar-



ticoli 10 e 29. Di conseguenza, recependo le varie considerazioni formulate dai componenti della Commissione, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore RANUCCI (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore per la sua proposta, chiede di sopprimere la parola «possibilmente» nella prima osservazione, al fine di ribadire che le attività di supporto al Presidente della Regione svolte dai soggetti pubblici indicati dall'articolo 10 debbono svolgersi sempre a titolo gratuito. In secondo luogo, suggerisce di trasformare la terza osservazione relativa all'articolo 29 in una condizione, al fine di rafforzarne il valore.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ringrazia a sua volta il relatore per il lavoro svolto, chiedendo di valutare l'inserimento nella proposta di parere anche della seguente osservazione: «infine, si ritiene che lo spirito dell'articolo 1, che prevede norme atte ad assicurare un miglior coordinamento tra le varie pubbliche amministrazioni ed una semplificazione degli adempimenti amministrativi, contrasti con quanto previsto dagli articoli successivi, che prevedono il coinvolgimento nelle diverse procedure di vari Ministri, nonché il rinvio per l'attuazione delle disposizioni a ulteriori provvedimenti amministrativi, quali decreti ministeriali e interministeriali. Di conseguenza, si raccomanda alle Commissioni di merito di introdurre adempimenti più snelli e procedimenti meno farraginosi in relazione alle varie disposizioni del provvedimento in esame».

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che in base alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, i funzionari tecnici delle amministrazioni che svolgono attività finalizzate alla progettazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche hanno diritto a una specifica remunerazione. Di conseguenza, non potrebbe trovare applicazione una norma che imponesse lo svolgimento di questi incarichi a titolo gratuito.

Esprime poi perplessità circa la possibilità di rinviare il termine del 31 dicembre 2014 per l'espletamento delle procedure di pubblicazione del bando di gara e di affidamento dei lavori relativi agli interventi contro il rischio idrogeologico affidati ai Presidenti delle Regioni, qualora si tratti di interventi finanziati con fondi statali e non regionali.

Il senatore BORIOLI (*PD*) concorda con le osservazioni del senatore Cioffi in merito alle remunerazioni per lo svolgimento di incarichi relativi a lavori pubblici, suggerendo di mantenere, nella prima osservazione della proposta di parere del relatore, l'espressione «possibilmente a titolo gratuito».

Il senatore RANUCCI (*PD*) conviene a sua volta con il suggerimento del senatore Borioli.

Il presidente MATTEOLI osserva che la questione è affrontata direttamente dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge in esame che prevede espressamente che le spese relative all'utilizzo degli uffici tecnici e amministrativi di soggetti pubblici, diversi da quelli regionali, da parte del Presidente della Regione per le attività finalizzate all'effettuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (recante il regolamento di esecuzione dello stesso codice). Di conseguenza, ritiene anch'egli opportuno mantenere l'espressione «possibilmente a titolo gratuito» nella prima osservazione della proposta di parere.

Con riferimento all'altra osservazione, relativa al medesimo articolo 10, concorda con l'opportunità di prevedere un differimento del termine del 31 dicembre 2014 per l'espletamento delle procedure amministrative ivi richiamate, essendo obiettivamente molto difficile che gli uffici preposti riescano a rispettare tale scadenza.

Il relatore DI GIACOMO (*NCD*), sulla base delle indicazioni emerse nel dibattito, formula una nuova proposta di parere favorevole, con condizione e osservazioni (pubblicata in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescrito numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore, che risulta infine approvata.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1541**

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che, per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Presidente della regione abbia non solo la facoltà, ma l'obbligo di avvalersi dei soggetti pubblici statali, regionali e comunali ivi indicati e che tale prestazione avvenga a titolo possibilmente gratuito;

relativamente al medesimo articolo 10, si segnala che il termine del 31 dicembre 2014 per la pubblicazione del bando di gara e l'affidamento dei lavori relativi agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato dal comma 9 e stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013, appare troppo ravvicinato per consentire agli uffici preposti l'espletamento di tutte le necessarie procedure in tempo utile, a causa della complessità degli adempimenti e del notevole carico di lavoro. Poiché il mancato rispetto della scadenza comporterebbe la revoca delle risorse finanziarie stanziata per la realizzazione degli interventi, appare opportuno prevedere un differimento del suddetto termine;

con riferimento all'articolo 29, si osserva che la rimodulazione delle tariffe elettriche per il settore ferroviario rischia di penalizzare eccessivamente il trasporto merci per ferrovia, che scontrerebbe un significativo aggravio dei costi di esercizio, non potendo più fruire del regime speciale al consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 730 del 1963. Al fine di incentivare il trasporto merci per ferrovia come valida alternativa a quello su strada, in coerenza con quanto avviene nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea, si raccomanda quindi vivamente alle Commissioni di merito il mantenimento delle tariffe elettriche agevolate per il settore in questione.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1541**

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 29, si osserva che la rimodulazione delle tariffe elettriche per il settore ferroviario rischia di penalizzare eccessivamente il trasporto merci per ferrovia, che sconterebbe un significativo aggravio dei costi di esercizio, non potendo più fruire del regime speciale al consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 730 del 1963. Al fine di incentivare il trasporto merci per ferrovia come valida alternativa a quello su strada, in coerenza con quanto avviene nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea, prevedano quindi le Commissioni di merito il mantenimento delle tariffe elettriche agevolate per il settore in questione;

e con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che, per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Presidente della regione abbia non solo la facoltà, ma l'obbligo di avvalersi dei soggetti pubblici statali, regionali e comunali ivi indicati e che tale prestazione avvenga a titolo possibilmente gratuito;

relativamente al medesimo articolo 10, si segnala che il termine del 31 dicembre 2014 per la pubblicazione del bando di gara e l'affidamento dei lavori relativi agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato dal comma 9 e stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013, appare troppo ravvicinato per consentire agli uffici preposti l'espletamento di tutte le necessarie procedure in tempo utile, a causa della complessità degli adempimenti e del notevole carico di lavoro. Poiché il mancato rispetto della scadenza comporterebbe la revoca delle risorse finanziarie stanziata per la realizzazione degli interventi, appare opportuno prevedere un differimento del suddetto termine;

infine, si ritiene che lo spirito dell'articolo 1, che prevede norme atte ad assicurare un miglior coordinamento tra le varie pubbliche amministrazioni ed una semplificazione degli adempimenti amministrativi, contrasti con quanto previsto dagli articoli successivi, che prevedono il coinvolgimento nelle diverse procedure di vari Ministri, nonché il rinvio per l'attua-

zione delle disposizioni a ulteriori provvedimenti amministrativi, quali decreti ministeriali e interministeriali. Di conseguenza, si raccomanda alle Commissioni di merito di introdurre adempimenti più snelli e procedimenti meno farraginosi in relazione alle varie disposizioni del provvedimento in esame.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria****66<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) interviene in discussione generale esprimendo anzitutto un giudizio critico sul decreto-legge nel suo complesso. Sottolinea che il dichiarato intento di rilanciare la competitività del Paese viene in concreto perseguito mediante interventi disorganici e, comunque, di portata insufficiente a raggiungere tale scopo.

Con specifico riferimento al Titolo I, Capo I, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo, evidenzia la mancanza di talune fondamentali tematiche. Rileva che non viene affrontato l'accesso al credito in agricoltura, né quello della consistente tassazione delle imprese agricole, ben superiore rispetto alla media europea. Sottolinea altresì l'assenza di misure per favorire l'accesso delle aziende ai fondi europei se-

condo il meccanismo del cofinanziamento, e il richiamo ai piani di sviluppo regionali, che sarebbero stati fondamentali in tal senso.

Rileva poi in senso critico la mancanza di una disciplina sull'assicurazione del rischio in agricoltura, che resta trattato dal disegno di legge n. 1328, collegato alla manovra di finanza pubblica. Ritiene che sarebbe stato preferibile da parte del Governo affrontare anche questa materia nell'ambito del provvedimento di urgenza, stante la necessità di agire con tempestività a garanzia del risarcimento del danno delle imprese agricole da calamità naturali e da rischi di mercato.

Considera inoltre una grave lacuna l'assenza di disposizioni sull'importante tema dell'agricoltura biologica, oltre a quello del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, misura questa attesa ormai da anni dal settore primario e strettamente correlata al processo in corso di revisione della spesa pubblica.

Passa quindi a commentare l'articolo 2 del decreto-legge, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo. Ritiene che siano state introdotte con norme di rango primario specificazioni di portata prevalentemente amministrativa e, comunque, non supportate da una precisa scelta politica.

Relativamente all'articolo 4, in materia di produzione della mozzarella di bufala campana DOP, non condivide le sanzioni ivi previste per il mancato adeguamento alla normativa, che ritiene troppo lievi, mentre il riferimento, al comma 8, alla violazione del divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati risulta incongruo.

Per quanto concerne l'articolo 5, sugli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli, fa presente che gli stanziamenti previsti al comma 2 prevedono cifre molto diverse di anno in anno, della cui ragione chiede conto al rappresentante del Governo, mentre i requisiti per i lavoratori di cui al comma 4 includono la necessità di essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il che rischia di produrre il paradossale effetto di danneggiare chi ha conseguito tale titolo.

Con riferimento all'articolo 6, sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, osserva che la istituzione di una cabina di regia, volta a sovrintendere detta Rete, risulta ultronea, poiché l'amministrazione di riferimento è sempre l'INPS.

Relativamente, infine, all'articolo 7, sulle detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani, critica l'introduzione dei limiti minimi e massimi.

In conclusione, assicura la propria disponibilità a collaborare per il miglioramento del testo del decreto-legge e per l'integrazione dello stesso con nuove disposizioni.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) considera il provvedimento in discorso un intervento minimale, che non raggiunge il preannunciato obiettivo del Governo di porre in essere una misura d'urgenza esclusivamente dedicata al comparto agricolo. Le disposizioni di competenza contenute

nel decreto-legge si traducono in norme microsettoriali, prive di un respiro sistemico.

Rileva inoltre che gran parte della copertura del provvedimento è a valere sull'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione di un'agevolazione fiscale relativa al reddito dominicale dei fondi rustici. Sottolinea che tale inasprimento tributario, che viene reso permanente, produrrà inevitabilmente effetti negativi nel comparto già nel medio periodo, poiché è ipotizzabile una traslazione dei costi sui canoni di affitto. Evidenzia quindi con forza la necessità che il Governo possa individuare coperture finanziarie alternative.

Soffermandosi poi specificamente sulle disposizioni di competenza del decreto-legge, fa presente che gli interventi per il sostegno del *Made in Italy*, di cui all'articolo 3, si traducono in un credito d'imposta di portata finanziaria complessiva troppo esigua per poter risultare efficace. Rileva altresì, incidentalmente, che anche l'ulteriore misura che continua a essere contenuta solo nel disegno di legge n. 1328, del marchio identificativo delle produzioni nazionali, non può essere accolta con favore poiché la creazione di un'unica categoria onnicomprensiva di prodotti non consentirebbe di cogliere quella diversità agroalimentare che è il punto di forza dell'Italia.

Per quanto riguarda, poi, la rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, fa presente che la misura non consentirà l'emersione della consistente quota di lavoro irregolare in Italia. Evidenzia che, a tale ultimo fine, sarebbero necessarie differenti misure, quali un consistente sgravio contributivo ovvero l'introduzione dell'obbligo di fornire il documento unico di regolarità contributiva. Richiama anche, in proposito, le proposte avanzate in tal senso dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto agricolo e l'attività di contrasto condotta con successo contro il preoccupante fenomeno del caporalato.

Anche con riferimento, infine, all'articolo 1 del decreto-legge, in tema di semplificazione dei controlli sulle imprese agricole, fa presente che la finalità è senz'altro condivisibile ma le misure insufficienti.

Auspica pertanto che da parte della relatrice possa essere formulato un parere che stimoli l'introduzione di miglioramenti e aggiunte al testo del provvedimento d'urgenza.

La senatrice VALENTINI (*PD*) richiama l'attenzione sull'assenza di disposizioni nel decreto-legge che riguardino il settore della pesca e dell'economia marittima. Sottopone pertanto alla valutazione della relatrice e del rappresentante del Governo l'opportunità di introdurre interventi urgenti nel decreto-legge in esame ovvero di emendare il disegno di legge n. 1328 con disposizioni di maggiore pregnanza.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) sofferma anzitutto la sua attenzione sull'articolo 4 del decreto-legge sulla produzione della mozzarella di bufala campana DOP. Fa presente che è appena scaduto il termine inizialmente previsto per la realizzazione di distinti stabilimenti per la mozza-



rella di bufala rispetto ad altre tipologie di prodotti caseari. Il comma 1 dell'articolo 4 si limita a prescrivere che le produzioni con latte diverso da quello di allevamenti inseriti nel sistema della mozzarella DOP debbano essere effettuate in uno spazio differente. Giudica negativamente tale disposizione, stante l'esigenza di non vanificare l'operato e l'impegno economico degli imprenditori che hanno ottemperato, nei termini prescritti, alla realizzazione di diversi stabilimenti. Rileva altresì che le sanzioni previste dall'articolo 4 dovrebbero essere meglio specificate quanto alle condotte e ai soggetti che compiono le violazioni.

Passa quindi a commentare l'articolo 5, recante incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli. Fa presente che entrambi i requisiti per le assunzioni di cui al comma 4 non possono essere condivisi: l'essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi rischia di incentivare l'intera fruizione dell'indennità di disoccupazione; l'essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado potrebbe tradursi in una penalizzazione di chi ha svolto un ulteriore corso di studi.

Relativamente all'articolo 6, sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, fa presente che l'effetto dell'istituzione della rete stessa è quello di orientare l'attività di vigilanza nei confronti delle aziende non aderenti, il che si pone in parziale contraddizione con il disposto di cui al comma 7 per cui è fatta salva per le amministrazioni deputate ai controlli di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente. Sottolinea inoltre la necessità di evitare di irrogare sanzioni per violazioni di lieve entità. Conclude auspicando che le proprie osservazioni possano trovare riscontro nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

La senatrice BERTUZZI (PD) rileva anzitutto che il decreto-legge in esame, proprio in quanto urgente, non può che contenere disposizioni di immediato impatto, e non misure ordinamentali. Esso può pertanto, a suo avviso, essere integrato solo con ulteriori interventi che, nei limiti di necessità e urgenza, rispondano altresì alle medesime direttrici politiche che ispirano il provvedimento, ovverosia la semplificazione amministrativa, il rilancio della competitività e il sostegno all'innovazione.

Nel merito del provvedimento, ritiene che le disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli siano insufficienti, poiché riguardano solo il lavoro dipendente, mentre, a suo avviso, dovrebbe ricevere eguale sostegno anche l'imprenditorialità giovanile in prima persona, ad esempio tramite agevolazioni all'accesso al credito.

Condivide quindi la scelta del Governo di mantenere all'interno del disegno di legge n. 1328, collegato alla manovra di finanza pubblica, i temi di carattere strutturale, quali il riordino normativo del comparto agricolo e della pesca e la riforma degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Segnala l'importanza, quindi, dell'ulteriore tema del rischio in agricoltura, auspicando che in sede di esame del disegno di legge n. 1328 possa porsi rimedio a un assetto normativo che ha mostrato tutti i propri limiti nelle recenti occasioni di grave danneggiamento delle aziende agricole nazionali.

Conclude evidenziando la necessità di procedere, comunque, con strumenti normativi omogenei rispetto ad esigenze analoghe, quali quelle di riordino della normativa dei singoli comparti produttivi.

La senatrice GATTI (*PD*) sofferma la propria attenzione sul tema del lavoro in agricoltura. Ritiene indispensabile intervenire in tale materia, pur nella consapevolezza delle limitate risorse finanziarie disponibili.

Con specifico riferimento all'articolo 5 del decreto-legge, osserva che la disposizione riguarda solo il lavoro dipendente e ha comunque portata più ampia rispetto al decreto-legge n. 76 del 2013, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale.

Per quanto riguarda i requisiti per le assunzioni di cui al comma 4, fa presente che le due condizioni ivi previste, di essere privi di impiego da almeno sei mesi e di non avere un diploma di istruzione secondaria, sono tra loro alternative e tendono a favorire i soggetti da più lungo tempo privi di occupazione ovvero i meno istruiti.

Per quanto concerne, poi, l'articolo 6 sulla rete del lavoro agricolo di qualità, evidenzia che esso riguarda solo le imprese agricole e tende a favorire l'emersione del lavoro nero. Fa per altro presente che tale finalità potrebbe essere perseguita più efficacemente modificando la disposizione nel senso di prevedere convenzioni con gli enti locali, con i centri per l'impiego e con gli sportelli unici per l'immigrazione e individuando in tal modo i lavoratori coinvolti.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che il testo del decreto-legge potrebbe essere migliorato sotto numerosi profili. In particolare, la semplificazione dei controlli amministrativi e nel settore vitivinicolo potrebbe essere arricchita di ulteriori interventi e, quanto all'incentivo all'assunzione dei giovani lavoratori in agricoltura, non condivide la previsione della mancanza del requisito di istruzione secondaria.

Auspica peraltro la soppressione dell'articolo 6, poiché l'istituzione della rete del lavoro agricolo di qualità si traduce, per le imprese in regola con la normativa vigente, in un ulteriore onere burocratico di iscrizione, onde poter fruire di agevolazioni nella sottoposizione all'attività di controllo.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 7 sottolinea a sua volta l'opportunità di eliminare quanto meno il limite minimo per le detrazioni per l'affitto dei terreni agricoli ai giovani.

Evidenzia infine la necessità di introdurre misure di agevolazione per i giovani che conducono piccole e medie imprese agricole nelle zone di montagna, e che incontrano difficoltà a raggiungere una superficie aziendale idonea per la scarsità dei terreni agricoli disponibili in tali zone.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) rileva in premessa, in senso critico, la sovrapposizione di interventi normativi di cui al decreto-legge in esame

e al disegno di legge n. 1328. Per quanto riguarda i contenuti del decreto-legge si sofferma sull'articolo 4, sulla produzione di mozzarella di bufala campana DOP, facendo presente che, a suo avviso, il più efficace strumento di contrasto a condotte in violazione del divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio consiste nella piena informazione del consumatore circa la provenienza e le caratteristiche del prodotto.

Il senatore GAETTI (M5S) stigmatizza a sua volta il prolungarsi dei tempi di esame del disegno di legge n. 1328, collegato alla manovra di finanza pubblica, in ragione della sopravvenuta decretazione d'urgenza.

Relativamente ai contenuti del decreto-legge in esame, prende atto delle limitate disposizioni in materia agricola che sono state inserite. Con riferimento all'articolo 1 in materia di controlli sulle imprese agricole e all'articolo 6 sulla rete del lavoro agricolo di qualità, rileva la necessità di scongiurare che imprese agricole che intendano partecipare alla rete possano essere in un qualche modo penalizzate dal punto di vista dell'effettuazione di controlli di regolarità amministrativa. Con riferimento, poi, all'articolo 4 sulla mozzarella di bufala campana DOP, fa notare che il susseguirsi di interventi normativi di diversa portata e cogenza rischiano di attenuare l'ottemperanza alle prescrizioni stesse. Condivide invece la necessità di reprimere severamente ogni violazione al divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati.

Il presidente FORMIGONI dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente FORMIGONI propone, alla luce del concomitante esame presso le Commissioni 10ª e 13ª riunite del disegno di legge n. 1541, di conversione del decreto-legge n. 91 in materia di competitività, di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato per venerdì 4 luglio, alle ore 10,30, a venerdì 11 luglio, alle ore 10,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 100**

*Presidenza del Presidente*

**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,35*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria**

**87<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*

*(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile*

*(103) Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*

*(165) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura*

*(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare*

*(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco*

*(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro*

- (203) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*
- (219) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*
- (263) *SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*
- (349) *DE POLI. – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità*
- (482) *DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap*
- (500) *DE POLI. – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori*
- (555) *ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*
- (571) *BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*
- (625) *BERGER ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura*
- (716) *NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*
- (727) *BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (893) *Sara PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (936) *DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento*
- (1100) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo*
- (1152) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito*
- (1221) *ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni*
- (1279) *SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro*

(1312) *Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione*

(1409) *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Belanova ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) interviene per illustrare alcune proposte emendative a propria firma, relative, in particolare alle disposizioni dell'articolo 1 in materia di Cassa integrazione guadagni (*Cig*) e di Assicurazione sociale per l'impiego (*AspI*). Dal primo punto di vista l'emendamento 1.31 prevede che, in caso di accesso alla Cassa integrazione guadagni secondo le nuove regole, una parte dei fondi destinati dalle imprese per la cassa integrazione sia devoluta a favore dei contratti di solidarietà, ad integrazione delle risorse statali. In ordine alla questione della natura dell'istituto della cassa integrazione, sollevata dal senatore Ichino in una precedente seduta, se cioè sia volta a tutelare il salario del lavoratore piuttosto che la produttività dell'azienda, osserva che agire con franchigie sull'assetto aziendale piuttosto che su aliquote dei singoli settori produttivi potrebbe indurre le aziende ad adottare scelte contingenti piuttosto che ad ampio spettro; ritiene quindi preferibile intervenire sulle aliquote, anziché sulle franchigie.

Per quanto riguarda la disciplina dell'*AspI*, si sofferma sull'emendamento 1.58, che intende vincolare gli eventuali risparmi di spesa, derivanti dalla revisione dell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà, al finanziamento degli ammortizzatori sociali e dei servizi per il lavoro e politiche attive, la cui definizione è stabilita annualmente con la legge di stabilità. Ciò consentirebbe un passaggio graduale alle varie forme di assicurazione e mutualità.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.87, volto ad introdurre un reddito cosiddetto «di ultima istanza» a favore dei lavoratori disoccupati che abbiano esaurito tutti gli altri ammortizzatori sociali e che si trovino in condizione di povertà sulla base delle indicazioni *ISEE*; si tratta di una prestazione assistenziale da estendere progressivamente in base alla disponibilità delle risorse a tutti i lavoratori in condizioni di povertà, con priorità per quelli che abbiano a carico figli minori, ai fini dell'inserimento o reinserimento lavorativo, nonché all'inclusione sociale dei diversi componenti del nucleo familiare.

Passando ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, si sofferma soprattutto sulle proposte volte a conciliare le esigenze di raccordo tra le amministrazioni centrali delle politiche del lavoro e sociali con il principio di autonomia territoriale, secondo le indicazioni fornite dal pa-

re della Commissione Affari costituzionali, al fine di rendere efficiente e operativa la delega contenuta nel disegno di legge n. 1428.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.45, che inserisce, tra i principi e criteri direttivi della delega, quello volto a prevedere una presenza omogenea, su tutto il territorio nazionale, di servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disabili. Quindi illustra l'emendamento 2.80, che prevede il coordinamento dei sistemi informativi dei servizi sociali, oltreché la valorizzazione degli stessi e il monitoraggio delle prestazioni erogate.

In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 3, che conferisce la delega al Governo in materia di semplificazione, si sofferma sugli emendamenti 3.40 e 3.44, volti, rispettivamente, ad unificare i sistemi informativi per la formazione e il mercato del lavoro secondo le regole tecniche di interoperabilità e scambio dei dati di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ed a promuovere il principio di legalità e il rafforzamento delle politiche di prevenzione per contrastare il lavoro sommerso, nel rispetto anche delle recenti Risoluzioni del Parlamento europeo.

Passando all'articolo 4, si sofferma sugli emendamenti volti ad introdurre un salario orario minimo e su quelli che prevedono la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali in settori produttivi ulteriori e secondo limiti di reddito diversi da quelli attualmente previsti, sulla base di accordi sindacali. Siffatte proposte emendative mirano infatti a rafforzare la sperimentazione nel mercato del lavoro e la concertazione tra le varie forze contrattuali.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 5, che contiene la delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, esprimendo vivo apprezzamento per la disposizione, illustra alcuni emendamenti a propria firma e di altri componenti del suo Gruppo, volti a garantire alle lavoratrici madri autonome maggiori diritti in materia di astensione totale o parziale dall'esercizio della professione, nonché a prevedere la facoltà di sostituzione in caso di maternità. Di particolare rilievo è l'emendamento aggiuntivo 5.0.1, sottoscritto insieme alla senatrice Parente, che conferisce al Governo un'ulteriore delega, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, per la promozione del lavoro autonomo e professionale, secondo i principi, tra gli altri, della parità di genere nell'accesso alle attività di impresa e alle attività di lavoro autonomo, e di riforma della disciplina a tutela della maternità delle lavoratrici autonome. La delega prevede altresì la promozione di forme mutualistiche tra lavoratori autonomi anche con la partecipazione delle imprese committenti e l'adesione a forme di ammortizzatori sociali già esistenti.

La senatrice FAVERO (*PD*) rileva preliminarmente, in via generale, che dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1428 emerge un obiettivo molto ambizioso del Governo: rivedere, attraverso l'esercizio della delega, sia la normativa in materia di integrazione salariale e di ammortizzatori sociali,



che le politiche attive del lavoro. In questa direzione, il Governo deve attenersi ai principi della semplificazione delle procedure, di valorizzazione dei servizi pubblici e privati per l'impiego, di riordino delle forme contrattuali e di tutela della maternità secondo una logica che includa anche le lavoratrici autonome. Soprattutto deve rispettare il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge al fine di rendere efficaci le misure previste dalla delega e volte a implementare lo sviluppo del mercato del lavoro. Il provvedimento in esame costituisce una integrazione del decreto-legge n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, che ha rivisto la disciplina dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato. Entrambi i provvedimenti cercano infatti di fornire risposte alla crisi del mercato del lavoro che, come è noto, è determinata soprattutto dalla mancanza di lavoro. Nonostante i dati relativi alla disoccupazione siano ancora molto preoccupanti, vanno registrati comunque dei segnali di ripresa, che, anche alla luce delle ultime misure governative, stimolano i disoccupati a cercare nuovamente lavoro. Le misure intraprese finora, tuttavia, sono insufficienti per il ricollocamento degli ultracinquantenni che si sono trovati, loro malgrado, senza lavoro, nonché per fronteggiare l'alto tasso di disoccupazione femminile in Italia. Per altro verso, la delega contenuta nel disegno di legge costituisce una grande occasione per rivedere la normativa in materia di Cassa integrazione in deroga, che, ormai, è divenuta un sussidio permanente, gravando pesantemente sulla fiscalità generale e, dunque, sui cittadini contribuenti. Sotto questo profilo è da condividere l'iniziativa governativa, volta, da un lato, a estendere i contratti di solidarietà, dall'altro a generalizzare l'applicazione dell'ASpI, con la relativa estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Rilevante è altresì l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro. Infine la delega prevista dall'articolo 5 del disegno di legge n. 1428, al fine di garantire e tutelare la maternità delle lavoratrici e di conciliare i tempi di vita e di lavoro, costituisce il tentativo di allineare l'Italia agli altri paesi europei, dove è garantito un diritto paritario alla genitorialità tra uomo e donna, anche attraverso politiche di incentivazione delle strutture per la prima infanzia, molto carenti in Italia, tanto da disincentivare spesso l'occupazione femminile. Si sofferma quindi sull'emendamento a propria firma 5.50 che riscrive la disposizione del disegno di legge n. 1428 in materia di sostegno della maternità, prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego e promuovendo le opportunità di conciliazione di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali; ciò al fine di rendere simmetrico e paritario il ruolo della genitorialità tra uomo e donna.

Comunica infine che il senatore Pagliari ha sottoscritto gli emendamenti 5.46, 5.50 e 5.63, da lei presentati.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*), dando per illustrati gli emendamenti a propria firma, dichiara di voler sottoscrivere le seguenti proposte

emendative all'articolo 1: 1.3, 1.5, 1.9, 1.17, 1.27, 1.28, 1.34, 1.35, 1.48, 1.59, 1.62, 1.82, 1.83, 1.87, 1.86, 1.90, 1.91, 1.92, 1.112, 1.116 e 1.0.2. Sottoscrive altresì l'emendamento 2.21, riferito all'articolo 2, nonché gli emendamenti 3.28, 3.30 e 3.44, relativi alle disposizioni dell'articolo 3. In ordine all'articolo 4, aggiunge la propria firma ai seguenti emendamenti: 4.27, 4.36, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.44, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.63, 4.64 e 4.0.1. Inoltre, sottoscrive i seguenti emendamenti, riferiti all'articolo 5: 5.5, 5.7, 5.8, 5.18, 5.21, 5.27, 5.31, 5.40, 5.43, 5.56, 5.0.1 e 5.0.2. Infine, dichiara di aggiungere la propria firma ad alcuni emendamenti relativi all'articolo 6: 6.1, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore SACCONI (*NCD*) dichiara chiusa la discussione generale. Avverte quindi che il provvedimento in esame è calendarizzato in Assemblea subito dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale (Atto Senato n. 1429) e del decreto-legge n. 91 del 2014, sulla competitività (Atto Senato n. 1541) e, dunque, presumibilmente a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 16 luglio. Perciò i lavori della Commissione dovranno concludersi entro la fine della prossima settimana o, al più tardi, entro martedì 15 luglio. Per la votazione degli emendamenti, prevede quindi di convocare una seduta martedì 8 luglio a partire dalle ore 11,30 a oltranza con una eventuale pausa tecnica, non essendo previsti lavori di Assemblea per quella giornata; una seduta antimeridiana e una pomeridiana nella giornata di mercoledì 9 luglio, valutando l'opportunità di convocare in quella stessa giornata anche una seduta notturna; una seduta antimeridiana per giovedì 10 luglio. Ove la Commissione non dovesse concludere i lavori entro la prossima settimana, saranno convocate una seduta antimeridiana e una seduta pomeridiana nella giornata di martedì 15 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto delle disposizioni del decreto-legge n. 91 di interesse della Commissione. Segnala, in primo luogo, l'articolo 5, i cui commi da 1 a 12 riguardano una misura temporanea di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre i successivi commi 13 e 14

consentono, per i produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato. Più in particolare, i commi da 1 a 12 disciplinano un incentivo in favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli per la stipulazione – nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 – di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a termine, che diano luogo ad un incremento occupazionale netto. Nel caso di contratti a tempo determinato, essi, ai fini in esame, devono essere redatti in forma scritta, avere durata almeno triennale e garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno. L'incentivo è relativo alle ipotesi in cui i lavoratori abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e non abbiano da almeno 6 mesi un impiego regolarmente retribuito ovvero siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L'importo dell'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, ed è riconosciuto – esclusivamente mediante compensazione con i contributi previdenziali dovuti – secondo determinati criteri: per i contratti a termine, le quote del beneficio, ciascuna pari a 6 mensilità, spettano a decorrere dal completamento, rispettivamente, del primo, del secondo e del terzo anno di assunzione; per quelli a tempo indeterminato, l'intero incentivo, pari a 18 mensilità, spetta a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

L'incremento occupazionale netto è valutato in base ai criteri di cui al comma 5. Si dovrebbe ritenere, anche in base all'attuazione di analoghe precedenti misure di incentivo, che l'incremento si verifichi anche nel caso di imprese agricole di nuova costituzione, in cui, cioè, la media di riferimento di cui al comma 5 sia per definizione pari a zero. L'incentivo è riconosciuto dall'INPS, nel limite delle risorse di cui al comma 2, pari a 5,5 milioni di euro per il 2015, 12 milioni per il 2016, 9 per il 2017 e 4,5 per il 2018, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9. Per tale misura di incentivo si applicano le norme generali in materia di incentivi all'assunzione; riguardo al medesimo incentivo, i commi 10 e 11 prevedono alcuni adempimenti istituzionali a carico del Ministero del lavoro.

Il successivo comma 12 specifica che, a decorrere dalla prima data utile per la presentazione della domanda per il beneficio, con riferimento alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione la misura di incentivo prevista per la generalità dei datori di lavoro e relativa alla stipulazione entro il 30 giugno 2015 di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e che diano luogo ad un incremento occupazionale netto; sono fatte salve le domande presentate prima di tale data.

I commi 13 e 14 consentono ai produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata almeno triennale, impiegati nel periodo di imposta e che abbiano lavorato almeno 150 giornate.

Tali deduzioni sono pari al 50 per cento di quelle previste con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le nuove deduzioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e previa autorizzazione della Commissione europea; di esse non si tiene conto in sede di determinazione dell'acconto per l'IRAP relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

L'articolo 6 del decreto-legge prevede l'istituzione presso l'INPS di una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su istanza, le imprese agricole in possesso di determinati requisiti di regolarità sotto il profilo lavoristico, previdenziale e tributario. Si pone, di conseguenza, il principio che l'attività di vigilanza, nel settore agricolo, da parte del Ministero del lavoro e dell'INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete, fermi restando gli ordinari controlli in materia di sicurezza sul lavoro e fatti salvi i casi di richiesta di intervento da parte del lavoratore, delle organizzazioni sindacali, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, nonché le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni.

I requisiti di regolarità per l'ammissione alla Rete sono elencati al comma 1: non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per illeciti nelle materie suddette; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Riguardo al primo requisito, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'ambito della nozione «procedimento penale», in quanto, in base alla terminologia codicistica, tale locuzione comprende anche le fasi precedenti l'imputazione – fasi che, peraltro, non risultano nel casellario giudiziale dei carichi pendenti –. In merito al secondo requisito, potrebbe ritenersi utile esaminare i problemi di verifica del medesimo, non sussistendo un casellario che raccolga gli illeciti amministrativi suddetti.

Alla Rete sovrintende una cabina di regia, la quale ammette o successivamente eventualmente esclude le imprese, il cui elenco è pubblicato sul sito *internet* dell'INPS, definisce gli elementi essenziali dell'istanza di partecipazione e formula proposte al Ministero del lavoro ed a quello delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

I commi 5 e 8 recano norme di natura amministrativa e finanziaria, tra le quali la previsione, per i componenti, della partecipazione a titolo gratuito alla cabina di regia, con esclusione anche di rimborsi spese. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza di esplicitare se, nel caso di imprese individuali e di società unipersonali, i requisiti di regolarità per la partecipazione alla Rete facciano riferimento soltanto alla singola impresa o società unipersonale agricola o anche ad altre eventuali imprese o società unipersonali agricole facenti capo al medesimo soggetto, nonché i problemi di applicazione dell'articolo 6, con riferimento ad im-

prese agricole eventualmente facenti capo a soggetti minorenni, anche in relazione ai divieti di consultazione, con riferimento a questi ultimi, dei casellari giudiziari.

Con riferimento ad altre disposizioni del decreto, il relatore rileva che l'articolo 13 reca norme, tra l'altro, in materia di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica di aree militari; l'articolo 18 attribuisce ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano – a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015 – investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto ad una determinata media precedente degli investimenti nei suddetti beni strumentali.

Conclusivamente, il relatore propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) chiede un'adeguata riflessione sui numerosi e delicati temi posti dal testo.

Il presidente SACCONI rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente la relatrice Rita GHEDINI (*PD*), la quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 1533 – approvato dalla Camera dei deputati – che reca norme intese a porre rimedio a casi di non corretto recepimento di norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale. Per quanto concerne le materie di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 13, che reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento alle ipotesi di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro. In merito alla prima fattispecie, la norma vigente prevede che il datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, effettui la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività. La novella specifica che il datore deve, in ogni caso, dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che già formano oggetto del documento, fermo restando che quest'ultimo conterrà anche una valutazione di tutti i

rischi. Alla documentazione può accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale il datore deve dare immediata comunicazione dell'effettuazione di tali adempimenti. Riguardo alla seconda fattispecie, la norma vigente prevede che la valutazione dei rischi sia rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; in tali ipotesi, le misure di prevenzione devono essere aggiornate e, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali, il DURC va rielaborato. In merito, la novella dispone che il datore sia in ogni caso tenuto a dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione nonché immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale può accedere alla documentazione suddetta. Tali novelle sono intese a definire alcuni profili della procedura di infrazione n. 2010/4227.

Il successivo articolo 14 modifica la disciplina in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e di riposo giornaliero per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In primo luogo, abroga, a decorrere dal sesto mese dall'entrata in vigore della legge, le norme che escludono, per il personale degli enti ed aziende del SSN appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario, l'applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero, nonché, per il solo personale dirigenziale, quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale. Le attuali norme di esclusione demandano per tale personale alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche e, per il personale del ruolo sanitario, fanno rinvio alle disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Anche le disposizioni contrattuali adottate in base a tali norme cessano di trovare applicazione a decorrere dal sesto mese dall'entrata in vigore della legge. L'abrogazione è connessa alla procedura di infrazione n. 2011/4185, nell'ambito della quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con riferimento all'esclusione del personale in oggetto dalle norme suddette, che discendono dalle disposizioni comunitarie stabilite dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003.

In relazione all'abrogazione, i successivi commi 2 e 3, primo periodo, demandano alle regioni ed alle province autonome l'attuazione, prima del termine di decorrenza dell'abrogazione, di processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario; ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità la definizione della disciplina delle deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del SSN preposto ai servizi

relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Al riguardo, ricorda che il personale preposto nelle strutture sanitarie a tali servizi rientra tra quelli per i quali la disciplina comunitaria consente deroghe alle norme in materia di riposo giornaliero.

L'articolo 15 del disegno di legge chiarisce l'ambito di applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute poste dall'allegato II del decreto legislativo n. 298 del 1999, relative alle navi esistenti alla data del 27 febbraio 2000 ed aventi una lunghezza fra le perpendicolari superiore od uguale a diciotto metri. La novella specifica – in conformità con la norma di cui all'allegato II della direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993 – che tali prescrizioni si applicano, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo della nave. La versione letterale della norma vigente, per un presumibile errore materiale, risulta poco chiara, come rilevato dalla Commissione europea nel parere motivato del 21 febbraio 2014, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2098. Tale parere ha ritenuto superati gli altri profili oggetto della medesima procedura di infrazione, anch'essi attinenti alla sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca. Per questo la Camera ha soppresso la versione originaria dell'articolo 15, la quale recava una disciplina di delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali, contenute nel citato decreto legislativo n. 298, con la disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Con la soppressione della previsione della delega, resta valida la norma che demanda ad un regolamento governativo la definizione delle disposizioni necessarie per il coordinamento.

L'articolo 16 del disegno di legge estende ai dirigenti, con le specificazioni poste dalla novella di cui al comma 1, lettera *b*), le procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi vigenti per le altre categorie di lavoratori ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare. L'estensione è connessa alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio 2014 – causa C-596/12, che ha condannato l'Italia per la mancata applicazione ai dirigenti delle procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi. L'estensione di tali procedure è operata – come specifica la novella di cui al comma 1, lettera *b*) - anche per l'ipotesi in cui, nell'ambito di una fattispecie di licenziamento collettivo, si intenda procedere al licenziamento di un solo dirigente. Per l'ipotesi di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, la medesima novella obbliga il datore di lavoro al pagamento, in favore del dirigente, di un'indennità, in misura

compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura ed alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. Al riguardo, la relatrice ricorda le vigenti norme sui licenziamenti collettivi, segnalando, in merito, la novella di cui al comma 1, lettera a), la quale specifica che nel computo dei dipendenti – ai fini della verifica del superamento o meno della soglia dimensionale delle 15 unità – rientrano anche i dirigenti, corrisponde al criterio interpretativo già seguito.

Con riguardo ad altri articoli del disegno di legge, rileva infine che l'articolo 1 modifica la disciplina del concorso per l'attribuzione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero e l'articolo 3 incide parzialmente sulla disciplina in materia di immigrazione e di rimpatri. In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), sopprime la possibilità di espulsione amministrativa, per il caso di mancata dichiarazione al questore, da parte dello straniero extracomunitario munito del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto a soggiornare, della sua presenza in Italia. L'articolo 34, infine, in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, modifica alcune disposizioni tecniche della disciplina di recepimento della normativa comunitaria in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Passando quindi al disegno di legge n. 1519, anch'esso approvato dalla Camera dei deputati e contenente normative di delega legislativa per il recepimento di direttive e di altri atti dell'Unione europea, segnala che l'articolo 4, che reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle nuove norme comunitarie in materia di agenzie di *rating* del credito, e l'articolo 5, contenente una delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il *venture capital*, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, presentano prevalentemente profili a carattere fiscale. Discipline di delega rilevanti nel quadro delle competenze della Commissione concernono invece il recepimento di alcune direttive, indicate nell'allegato B; in particolare, evidenzia la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e la direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante alcune modifiche alla disciplina comunitaria sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Si riserva conclusivamente di formulare proposte di relazioni su entrambi i documenti in una successiva seduta.



Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di norme per l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (n. 98)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Con riferimento all'atto, il senatore PUGLIA (*M5S*) mette in risalto la delicatezza dell'articolo 4, comma 4, segnalando l'opportunità di attribuire la possibilità di formulare osservazioni sia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'amministrazione sia a quelli del personale di polizia penitenziaria. Quanto al comma 3 dell'articolo 5, segnala l'esigenza di precisare la riferibilità degli obblighi di cooperazione e coordinamento tanto al datore di lavoro committente quanto ai subappaltatori. In via generale, riterrebbe altresì opportuno sottolineare la particolare delicatezza dell'atto e l'esigenza di garantire idonee condizioni ai lavoratori detenuti e internati.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) segnala il verificarsi in Italia di continue infrazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, a dimostrazione della necessità di ripristinare l'originale testo del decreto n. 81, sottolineando l'esigenza di riferirsi, allorché è in questione la sicurezza, essenzialmente agli RLS.

Il relatore ANGIONI (*PD*) illustra quindi una bozza di parere favorevole con osservazioni da lui predisposta, che a suo giudizio già contiene i rilievi dei senatori Puglia e Barozzino (testo allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente SACCONI (*NCD*) osserva che l'Italia si caratterizza proprio per il particolare rigore della disciplina vigente in materia di sicurezza, alle cui regole si sottraggono sacche di economia sommersa, che andrebbero definitivamente cancellate.

Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, che risulta approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE propone di posticipare la seduta di domani, 3 luglio, prevista per le ore

8,30, alle ore 11, in modo da consentire l'espressione dei pareri relativi ai provvedimenti oggi illustrati in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 98**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,  
esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

Si rileva anzitutto l'opportunità di chiarire esplicitamente se il vigente regolamento, di cui al decreto ministeriale n. 338 del 1997, sia abrogato – in tutto o in parte – dallo schema di decreto in esame.

All'articolo 2, commi 2, 5 e 6, appare opportuno fare riferimento, oltre che ai detenuti (o alla «popolazione detenuta»), anche agli internati.

All'articolo 2, comma 3, la lettera *d*) richiama alcune norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, che sono state esplicitamente abrogate; appare pertanto necessario richiamare le corrispondenti norme, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*) e *g*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

In relazione al comma 6 dell'articolo 2, si invita a valutare l'esigenza di mantenere il riferimento, attualmente vigente, anche ai luoghi diversi in cui si eseguono misure cautelari privative della libertà.

Si segnala altresì l'opportunità che la verifica dell'innocuità dei sistemi di controllo, prevista al comma 7 dell'articolo 2, abbia carattere periodico e non solo preventivo.

All'articolo 4, comma 4, si suggerisce di chiarire se la facoltà di formulare osservazioni ivi prevista si intenda attribuita, oltre che ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Amministrazione, anche ai rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria.

Da ultimo appare necessario, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 5 sul documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, valutare l'esigenza di far riferimento, oltre che alle imprese (appaltatrici o somministratrici), anche ai lavoratori autonomi. Infine, potrebbe essere precisato se sussistano, in ogni caso, gli obblighi di cooperazione e di coordinamento posti dalla disciplina generale a carico di tutti i datori di lavoro in questione, dal datore di lavoro committente e fino ai subappaltatori.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria**

**130<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 8.40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), ringraziati i relatori per il pregevole lavoro svolto, esprime apprezzamento per i contenuti dei disegni di legge in esame e ne auspica la sollecita approvazione, così da evitare l'avvio o la prosecuzione di procedure di infrazione.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritiene condivisibili le osservazioni già formulate dalla relatrice in merito ai contenuti dell'articolo 14 del disegno di legge n. 1533. Al riguardo, esprime preoccupazione per il termine ristretto entro il quale dovrà essere realizzata una complessa ed articolata operazione di riorganizzazione e razionalizzazione, necessaria per evitare che l'osservanza pedissequa della normativa europea sull'orario di lavoro, in rapporto alle peculiarità del Servizio sanitario nazionale, possa incidere negativamente sulla qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie. Au-

spica, pertanto, che nell'ambito della relazione possano trovare spazio specifiche considerazioni sul punto.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) reputa necessario chiarire il disposto dell'articolo 15 del disegno di legge n. 1533, che interviene in materia di tutela della salute e della sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca, nella parte in cui fa riferimento al «luogo di lavoro». Riguardo all'articolo 18, esprime il convincimento che sia inopportuno consentire, per le bevande a base di succhi di frutta, una percentuale minima di succo di arancia inferiore al 20 per cento, in relazione ai prodotti destinati alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo. In merito all'articolo 20, che interviene in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, reputa non sufficientemente chiara la formulazione adottata dall'altro ramo del Parlamento: occorrerebbe una chiarificazione del testo, in linea con le norme in materia recate dal decreto-legge n. 91 del 2014.

La PRESIDENTE osserva incidentalmente che la materia della caccia è piuttosto complessa e suscettibile di interventi legislativi all'insegna dell'equilibrio tra le molteplici esigenze ad essa sottese.

Il senatore BIANCO (*PD*), premesso che è necessario porre termine alle procedure di infrazione avviate nei riguardi del Paese, fa tuttavia proprie le preoccupazioni già espresse in merito ai contenuti dell'articolo 14 del disegno di legge n. 1533. Saggiunge, a tale riguardo, che il tema dell'orario di lavoro del personale sanitario va affrontato tenendo presente la peculiare condizione in cui versa il Servizio sanitario nazionale, nel cui ambito la qualità e quantità delle prestazioni è stata sin qui garantita grazie alla possibilità di deroghe sistematiche alla normativa europea di riferimento. Manifesta dubbi sulla realizzabilità, nel termine dato, di un intervento di radicale riorganizzazione e razionalizzazione del sistema, nonché sulla possibilità di reperire le necessarie competenze specialistiche onde sopperire all'aumentato fabbisogno di professionalità. Reputa opportuno che, nell'ambito della relazione alla Commissione di merito, tali problematiche siano poste in adeguato risalto, unitamente a una considerazione circa la necessità di nuove politiche concernenti il personale sanitario, volte a valorizzare il capitale umano del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice PADUA (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni già svolte in merito all'articolo 14 del disegno di legge n. 1533, esprime perplessità in ordine alla previsione recata dal successivo articolo 18, concernente la percentuale minima di succo d'arancia all'interno delle bevande, in considerazione delle possibili ricadute sulla salute dei consumatori e sulla stessa immagine dei prodotti nazionali destinati alla commercializzazione all'estero.

La senatrice SIMEONI (*M5S*), in aggiunta alle considerazioni problematiche già svolte riguardo all'articolo 14 del disegno di legge n. 1533, segnala l'età media piuttosto elevata che caratterizza allo stato il personale sanitario, e che potrebbe rappresentare un'ulteriore criticità da affrontare nel processo di riorganizzazione del sistema.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) ritiene prioritario, soprattutto in questa fase, conformare l'ordinamento ai dettami del diritto europeo, ma reputa fondate le preoccupazioni da più parti manifestate circa la realizzabilità, nel termine concesso, dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione sottesi all'applicazione dell'articolo 14. In merito alla percentuale minima di succo d'arancia all'interno delle bevande, di cui all'articolo 18, si associa alle osservazioni già formulate circa la necessità di tutelare la salute del consumatore e la stessa immagine e specificità del prodotto *made in Italy*, considerata anche l'ingente produzione nazionale di arance che, allo stato, non risulta compiutamente valorizzata. Riguardo alle questioni implicate dall'articolo 20, in tema di tutela della fauna selvatica omeoterma, fa proprie le considerazioni già svolte dalla senatrice Granaiola, soggiungendo che sarebbe opportuno un intervento organico sulla materia, finalizzato alla definizione di un quadro regolatorio certo, omogeneo e scevro da approcci di tipo ideologico.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) reputa condivisibili le considerazioni problematiche concernenti l'articolo 14 del disegno di legge n. 1533, ponendo in rilievo l'ulteriore profilo critico rappresentato dalla necessità di coprire i turni di lavoro notturno nel settore sanitario. Al riguardo, ritiene che occorrerebbe immettere nel Servizio sanitario nazionale nuova forza lavoro, così da abbassare l'età media degli operatori, realizzando semmai risparmi di spesa nell'ambito del settore amministrativo. Quanto all'articolo 13 dello stesso disegno di legge n. 1533, esprime il convincimento che la normativa vigente sia già in linea con i dettami del diritto europeo; occorrerebbe, semmai, integrare le disposizioni che regolano la materia prevedendo un coinvolgimento del medico competente sin dalla prima fase di valutazione dei rischi.

La senatrice MATURANI (*PD*) ritiene meritevoli della massima attenzione le problematiche attuative del più volte richiamato articolo 14 del disegno di legge n. 1533, che impattano non solo sugli aspetti organizzativi ma anche sulla tutela del diritto alla salute. Esprime l'avviso che siano ormai maturi i tempi per un ragionamento politico complessivo sul personale del Servizio sanitario nazionale, che vada al di là di interventi contingenti legati alla necessità di porre termine a singole procedure di infrazione.

La senatrice MATTESINI (*PD*), dopo essersi associata agli interventi problematici relativi all'orario di lavoro del personale sanitario, si sofferma sui contenuti degli articoli 18 e 20 del disegno di legge n. 1533,

esprimendo perplessità sia riguardo alla norma derogatoria sul contenuto minimo di succo di arancia, sia in riferimento all'esaustività e chiarezza delle norme volte alla protezione della fauna nell'ambito dell'attività venatoria.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale, sottolineando che i testi in esame, pur caratterizzati da un certo grado di approssimazione, sono volti a conformare l'ordinamento interno alle norme del diritto europeo, e non a trattare in maniera organica e innovativa determinate materie, individuate dal legislatore nazionale nella sua discrezionalità. Saggiunge che, ai fini della replica e della predisposizione dello schema di relazione, potrebbe essere utile acquisire documentazione in ordine agli atti europei da cui originano le disposizioni inserite nel disegno di legge europea 2013-*bis*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 83**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI VACCINI PER L'AIDS*

**Plenaria**

**131<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

## IN SEDE CONSULTIVA

(1519) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre*, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> per il disegno di legge n. 1533. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE dà la parola ai relatori, per lo svolgimento delle repliche e l'illustrazione degli schemi di relazione.

Il relatore AIELLO (*NCD*) rinuncia alla replica e propone di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1519.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) osserva anzitutto, in sede di replica, che la discussione generale ha consentito l'emersione di una serie di spunti certamente pregevoli, di cui ha tenuto conto in sede di redazione dello schema di risoluzione. Dà quindi lettura della proposta elaborata, consistente in una relazione favorevole con condizione e osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) dà atto alla relatrice di aver recepito le considerazioni svolte in sede di discussione generale e suggerisce di integrare l'osservazione contraddistinta dalla lettera *b*), relativa all'articolo 15 del disegno di legge n. 1533, con un riferimento all'esigenza di chiarezza anche in ordine alle caratteristiche delle navi da pesca esistenti.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ringrazia la relatrice per aver trasfuso le preoccupazioni relative all'articolo 14 nell'ambito di una specifica condizione, ma ravvisa l'opportunità di rafforzarne la formulazione con un riferimento alla necessità di valutazione anche in ordine all'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive per il Servizio sanitario nazionale.

La PRESIDENTE invita a tenere conto della necessità di addivenire ad una formulazione coerente con il dispositivo della relazione e priva di aspetti di intrinseca perplessità.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*), in riferimento alla osservazione contraddistinta dalla lettera *c*), suggerisce di chiarire che l'intendimento della Commissione è, in realtà, quello di prevedere un contenuto minimo di succo d'arancia nelle bevande nella percentuale, valevole *erga omnes*, del 20 per cento.



La PRESIDENTE fa rilevare che, a suo avviso correttamente, l'osservazione contraddistinta dalla lettera c) si limita a porre in rilievo un'asimmetria normativa, fornendo lo spunto per successive attività di carattere emendativo.

Il senatore BIANCO (PD), nel condividere l'impostazione di fondo della condizione apposta dalla relatrice, auspica sia ulteriormente sottolineato che la dilazione suggerita è strettamente connessa alla necessità di consentire la valutazione dei fabbisogni di personale. Saggiunge che occorrerebbe anche indicare, nell'ambito dello schema di relazione, l'esigenza di scongiurare lacune nella normativa contrattuale, che potrebbero essere determinate dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14.

La PRESIDENTE, nell'osservare che il testo dell'articolo 14 lega la cessazione di efficacia della normativa contrattuale alla decorrenza dell'abrogazione delle disposizioni legislative, suggerisce di introdurre nello schema di relazione una premessa atta a veicolare le indicazioni prospettate dal senatore Bianco.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII), nel preannunciare in ogni caso un voto di astensione del proprio Gruppo, sottolinea la rilevanza delle questioni sollevate dal senatore Bianco.

La relatrice SILVESTRO (PD) si riserva di valutare le proposte di integrazione emerse nel corso della seduta.

La PRESIDENTE propone pertanto di rinviare alla seduta antimeridiana già convocata per domani, il cui inizio sarà anticipato alle ore 8,45, la conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicata alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533**

La Commissione 12<sup>a</sup>,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,  
approva una relazione favorevole,

a condizione che, nell'articolo 14, sia ragionevolmente ampliato il termine per l'attuazione dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti sanitari, e correlativamente quello di decorrenza dell'abrogazione del comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, così da rendere possibile una preventiva valutazione ponderata dei fabbisogni di personale per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture;

e con le seguenti osservazioni:

*a)* riguardo all'articolo 13, che dispone in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del medico competente sin dalla fase di prima valutazione dei rischi;

*b)* riguardo all'articolo 15, che dispone in materia di tutela della salute e della sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca, occorrerebbe chiarire il senso da attribuire all'espressione «luogo di lavoro»;

*c)* riguardo all'articolo 18, che dispone in materia di bevande a base di succo di frutta, occorrerebbe valutare la congruità del regime differenziato del contenuto minimo di succo d'arancia, a seconda che il prodotto sia o meno destinato alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo;

*d)* riguardo all'articolo 19, che dispone in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva, occorrerebbe un supplemento di riflessione in merito alla inclusione della categoria degli oli vergini a fianco di quella degli oli extra vergini, per ciò che attiene alla possibilità di indicazione delle caratteristiche organolettiche del prodotto;

*e)* riguardo all'articolo 20, che interviene in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, occorrerebbe valutare se la formulazione del testo sia sufficientemente chiara, nonché coordinata con le disposizioni introdotte nella stessa materia dal decreto-legge n. 91 del 2014.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 84**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,35*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 85**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 16,40 alle ore 18,40*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1324 E ABBINATI (NORME VARIE IN MATERIA SANITARIA)*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria****86<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MORGONI (PD), relatore sul disegno di legge n. 1519, procede all'illustrazione delle parti di competenza della Commissione, facendo presente che il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B al disegno di legge n. 1519. In particolare, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti Organi parlamentari. Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione ambiente, la direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi mira a ridurre il verificarsi di inci-

denti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente. È interesse della Commissione anche la direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Il principale obiettivo della direttiva 2013/39/UE è di ampliare l'elenco delle cosiddette sostanze prioritarie, vale a dire delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e per le quali l'Unione europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*), relatore sul disegno di legge n. 1533, procede all'illustrazione delle parti di competenza della Commissione, ricordando preliminarmente che le disposizioni del disegno di legge europea sono comprese nel capo IV, agli articoli 17, 20, 21, 22, 23 e 24. In particolare, l'articolo 17 – in parte coincidente con l'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2014 (A.S. n. 1541) – introduce disposizioni volte ad assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica (VAS). Per i piani assoggettati alla VAS esiste già una disciplina specifica che garantisce la partecipazione del pubblico. L'avviso – pubblicato soltanto sul *web* - deve indicare, tra l'altro, le modalità per la consultazione del piano o del programma. La descritta procedura deve attuarsi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi e, pertanto, si è previsto che le modalità dettate per la consultazione riguardino le proposte di piano o di programma. È stata introdotta la possibilità, per chiunque, di acquisire copia, anche in formato digitale, del piano o del programma. L'articolo 20 prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli tutelati dalla direttiva 79/409/UEE debba essere data dalle Regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. L'articolo apporta una modifica all'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, secondo il quale l'attività di cattura temporanea e di inanellamento può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il secondo periodo del comma 3, sul quale incide la modifica, prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La modifica introdotta specifica che le Regioni, nel concedere tale autorizzazione, devono rispettare le condizioni e le modalità previste dall'articolo 19-*bis* della medesima

legge. L'articolo 21 contiene modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE (INSPIRE, acronimo di *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel decreto legislativo n. 32 del 2010, di recepimento della direttiva 2007/2/UE (c.d. direttiva INSPIRE). Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio e di rendicontazione. Deve sempre essere assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso dei cittadini ad ogni tipo di informazioni ambientali, con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 195 del 2005 (attuativo della direttiva 2003/4/UE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). L'articolo 22 modifica la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (*Codice dell'ambiente*). Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di «progetto»; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (*screening*); l'accesso alle informazioni, la partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS e il contenuto degli allegati del citato decreto legislativo. Il comma 1, lettera *a*) integra la definizione di «progetto» contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettere *g*) e *h*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, trasponendo integralmente la definizione recata dall'articolo 1, paragrafo 2, lett. *a*), della direttiva 2011/92/UE. Poiché la nuova definizione unifica le due precedenti definizioni di progetto preliminare e definitivo contenute nelle citate lettere *g*) ed *h*), la lettera *b*) del comma 1 dispone quindi l'abrogazione della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 5. La lettera *c*) del comma 1 prevede che, per i progetti elencati nell'allegato IV, siano emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni volte a definire i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di *screening*, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato V. In attesa dell'entrata in vigore del decreto, l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V del decreto legislativo n. 152 del 2006. La lettera *d*) del comma 1 stabilisce che le soglie fissate dal citato decreto del Ministro dell'ambiente, previsto dalla precedente lettera *c*), sono integrative delle soglie attualmente previste dall'Allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le lettere da *e*) ad *i*) del comma 1 introducono modifiche agli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'accesso alle informazioni ed alla

partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. Si tratta di modifiche relative alla pubblicazione dell'avviso con cui viene data notizia della trasmissione all'autorità competente, da parte del proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale. Le modifiche mirano a ricondurre al solo canale *web*, tutte le forme di pubblicità dell'avviso citato. Si amplia inoltre la pubblicità, prevedendo la pubblicazione in formato digitale dell'intero progetto preliminare, salvi eventuali dati coperti da segreto industriale. Nelle restanti lettere, da *l*) a *r*), del comma 1 dell'articolo 22, sono contenute disposizioni di modifica degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 che delimitano il campo di applicazione delle valutazioni ambientali nazionali e regionali, elencando i piani e i progetti che vi sono sottoposti. Con la lettera *l*) saranno assoggettati a VIA statale, qualora così disposto dalla fase di *screening*, per esempio, anche gli impianti di trattamento di residui non altamente radioattivi, nonché gli impianti ove avviene esclusivamente uno stoccaggio, per meno di dieci anni, di residui radioattivi. La lettera *n*) modifica il punto 10), terzo trattino, dell'Allegato II – che elenca i progetti sottoposti a VIA statale – alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, eliminando l'aggettivo «extraurbane». In tal modo risultano sottoposte a VIA le opere relative a tutte le strade (non solo extraurbane, ma anche urbane) a quattro o più corsie. Le lettere *m*) ed *o*) si limitano a meglio precisare le disposizioni di cui ai punti 7-ter) e 17) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ad opere connesse allo stoccaggio di CO<sub>2</sub>. La lettera *p*) aggiunge la costruzione di strade urbane di quartiere tra le opere assoggettate a *screening* di VIA elencate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. La lettera *q*) modifica l'Allegato IV, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, operando una riscrittura della lettera *o*) del punto 7 relativa alle opere sui corsi d'acqua. Il nuovo testo si limita a contemplare le opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua. Vengono quindi esclusi gli interventi di bonifica e quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale. La lettera *r*) modifica l'Allegato IV che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, al fine di assoggettare allo *screening* - attualmente previsto per i depositi di fanghi con capacità superiore ai 10.0000 metri cubi, che tuttavia non riguardassero quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – anche i fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane. L'articolo 23 delega il Governo al riordino della normativa vigente inerente la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi al fine di semplificare ed aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, anche al fine di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea. L'articolo 24 novella la Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di

gestione delle risorse idriche. Il comma 1 modifica l'articolo 117, prevedendo l'individuazione da parte delle Autorità competenti di misure vincolanti di controllo dell'inquinamento qualora si evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse a seguito dell'attività di monitoraggio svolta dalle Regioni. Inoltre, i piani di gestione delle acque prevedano misure – da aggiornare periodicamente – che vietino l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscano obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Il comma 2 interviene sull'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella parte in cui si prevede che, per le aree protette, i programmi di monitoraggio esistenti per le acque a specifica destinazione, riguardanti il controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi, costituiscono fino al 22 dicembre 2013 parte integrante del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Nelle aree protette, i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi costituiscono parte integrante del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, senza uno specifico limite temporale. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 91 del 2014 (atto Senato n. 1541) – all'esame delle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite – si sovrappongono, anche se in termini non del tutto identici, all'articolo 24.

Si apre la discussione.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) rileva che talune delle questioni affrontate dal disegno di legge europea, pur presenti nel decreto-legge n. 91 del 2014, hanno modalità di trattazione diverse sotto diversi profili. In considerazione della tecnicità degli aspetti di alcuni degli articoli del disegno di legge europea che interessano la Commissione, sarebbe opportuno demandarne ad essa la trattazione di merito, nell'ambito dell'esame del citato decreto-legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*



**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria****70<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto e rinvio)

Con riferimento all'esame dei provvedimenti in titolo, il PRESIDENTE informa che i medesimi, assegnati alla 14<sup>a</sup> Commissione, in sede referente, lo scorso martedì 24 giugno 2014, devono preliminarmente ricevere, a norma del Regolamento, i pareri delle Commissioni «consultive».

Assunto, inoltre, l'intendimento di massima della Conferenza dei Capigruppo, d'intesa con il Governo, di portare i due disegni di legge all'esame dell'Aula del Senato a partire dal 24 luglio 2014, è possibile impostare una programmazione dei lavori della Commissione che preveda, per la prossima settimana, ossia nelle giornate dell'8 e 9 luglio, una pluralità di sedute dedicate allo svolgimento delle relazioni da parte dei senatori Floris e Cardinali, all'avvio della discussione generale congiunta, nonché, per giovedì 10 luglio, alle ore 10,00, alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, e, per venerdì 11 luglio, alle ore 12,00, alla fissazione del termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti.

Nella settimana successiva, ossia nelle giornate del 15 e del 16 luglio, si potrà procedere all'illustrazione e alla votazione, ove la Commissione

bilancio abbia reso il necessario parere, degli emendamenti e dei subemendamenti, nonché alla votazione finale dei due disegni di legge.

La Commissione condivide il calendario proposto dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**

**(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice FISSORE (*PD*) sottopone all'attenzione dei Commissari uno schema di parere, da lei predisposto, non ostativo con osservazioni, che recepisce i contenuti fondamentali della relazione precedentemente svolta.

Non risultando alcuna richiesta di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale necessario per deliberare, mette in votazione il suddetto schema di parere.

La Commissione approva.

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) spiega che il decreto-legge in conversione reca disposizioni concernenti: la semplificazione e il coordinamento dei controlli ispettivi sulle imprese agricole; l'istituzione del registro unico dei controlli; il potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare; misure per il rilancio del settore vitivinicolo e per lo sviluppo del «*Made in Italy*»; la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP; il sostegno alle imprese agricole condotte dai giovani e l'incentivazione dell'assunzione a tempo indeterminato; l'istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità presso l'Inps; procedure più veloci e semplici

contro il dissesto idrogeologico, attraverso l'attribuzione del ruolo di commissari straordinari ai Presidenti delle regioni; pene più severe sui reati ambientali e contro la coltivazione di prodotti OGM; un cronoprogramma per le verifiche sulle aree a rischio della «terra dei fuochi»; riduzione delle procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale; l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari; misure di incentivazione per gli investimenti superiori a determinate soglie e per la capitalizzazione e la quotazione delle imprese.

In particolare, l'articolo 5 reca disposizioni per l'incentivo, pari a un terzo della retribuzione lorda, all'assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che siano assunti tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a tre anni; al riguardo, il predetto incentivo rientra nell'ambito del regolamento (CE) n. 800/2008, che consente, senza previa autorizzazione della Commissione europea, l'istituzione di incentivi all'occupazione per lavoratori svantaggiati, tra i quali rientrano anche i lavoratori che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale.

Peraltro, i commi 13 e 14 dell'articolo 5 estendono, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le deduzioni per lavoro dipendente, nella misura del 50 per cento degli importi previsti, anche alle imprese agricole soggette ad IRAP nel caso di lavoratori a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale.

L'articolo 7, prosegue il relatore, istituisce, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 9 stabilisce la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia.

I commi 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 11, relativi alla conformità degli impianti termici civili alle prescrizioni ambientali del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentono di affrontare la situazione di evidente criticità presente in Italia in relazione al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria imposti dalle norme comunitarie, che – secondo la relazione illustrativa

del Governo – «hanno già determinato l’apertura di alcune procedure di infrazione nei confronti dell’Italia».

L’articolo 13, al comma 1, introduce nel Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati, al fine di superare le difficoltà e le incertezze procedurali della disciplina vigente che rallentano l’attuazione e l’approvazione degli interventi per il risanamento e l’utilizzo in sicurezza ambientale e sanitaria di aree già fortemente antropizzate, prevedendo, in particolare, che i siti contaminati possano essere utilizzati a fini industriali anche prima del completo risanamento, adottando misure di messa in sicurezza operativa a tutela della salute e dell’ambiente. Mentre al comma 4 si prevede una modifica al Codice dell’ambiente con cui si chiariscono le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero, secondo la normativa dell’Unione europea sui rifiuti, e al comma 7 si intende fare riferimento alle disposizioni comunitarie sulle migliori tecnologie disponibili (cosiddette BAT), ai fini della fissazione del limite quantitativo massimo di rifiuti solidi sospesi, da poter sversare in acque superficiali, tenuto conto da un lato, della tipologia di impianto e della sua capacità produttiva, dall’altro lato, della capacità del singolo corpo recettore (fiume, mare, lago, ecc.).

All’articolo 14, commi 4, 5, 6 e 7, viene introdotta una disciplina volta ad accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010. Con detta sentenza, pronunciata nella causa C-297/08, la Corte di giustizia ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania. In particolare, le violazioni riguardano la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione Campania. Per adempiere agli obblighi nascenti dalla citata sentenza, il Governo italiano, a settembre 2012, ha presentato alla Commissione europea un Programma attuativo predisposto e approvato dalla regione Campania. Tuttavia, il cronoprogramma previsto per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza non è stato rispettato. Di conseguenza, in data 14 gennaio 2014, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di giustizia per mancata esecuzione della suddetta sentenza. In caso di condanna, lo Stato italiano rischia sanzioni pecuniarie che possono essere quantificate in una somma forfettaria di circa 10.252.704 euro all’anno per il periodo intercorso tra la prima e la seconda sentenza e a una penalità di mora di 256.819,20 euro al giorno dovuta dal giorno in cui verrà pronunciata la seconda sentenza fino al completo adempimento (circa 93.739.008 euro all’anno). Tra gli impianti previsti per conformarsi alla suddetta sentenza è compreso l’impianto di termovalorizzazione di Salerno, rispetto al quale è stata completata la procedura di aggiudicazione, la cui legittimità è stata confermata dal TAR Campania con sentenza n. 491/2014, ma la stazione appaltante non ha provveduto alla stipula del contratto. Per prevenire una condanna, è quindi necessario individuare un Commissario che, in luogo della stazione appal-

tante, provveda alla stipula del contratto e a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e tecnici per la realizzazione dell'opera.

L'articolo 15, continua il relatore, reca disposizioni necessarie per superare le censure mosse dalla Commissione europea nelle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in tema di valutazione di impatto ambientale. In particolare, le disposizioni intervengono, per un verso, per adeguare la definizione di «progetto» a quella europea, portando quindi l'ambito di applicazione della disciplina VIA a coincidere con il disposto comunitario. Per altro verso, si stabiliscono le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a VIA, prevedendo che con decreto ministeriale siano stabiliti i criteri e le soglie nel rispetto dell'Allegato III della direttiva vigente e che le regioni potranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

L'articolo 16, al comma 1, al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2006 in materia di divieto delle attività di cattura di uccelli a fini di richiamo mediante reti, interviene sulla legge n. 157 del 1992, eliminando in via generale la previsione dell'utilizzo di richiami vivi provenienti da attività di cattura, salvo i casi previsti come deroghe. Le deroghe, ai sensi dell'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA.

Il comma 2 dell'articolo 16, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, precisa, all'articolo 13, comma 1, della legge n. 157 del 1992, che anche i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce, laddove il successivo comma 3 è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'informazione EU-Pilot 5931/13/ENVI. La norma proposta introduce modifiche alle lettere *bb*) e *cc*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 al fine di precisare che il divieto di commercializzazione riguarda le specie ornitiche oggetto di tutela ai sensi della direttiva 2009/147/CE, anche se provenienti dall'estero.

Con il comma 4, invece, vengono apportate modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale ambientale nella Comunità europea, allo scopo di rispondere alle considerazioni e ai rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU-Pilot 4467/13/ENVI.

L'articolo 17, al comma 1, prevede modifiche al decreto legislativo n. 190 del 2010, al fine di superare la procedura d'infrazione 2013/2290 avviata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, con lettera di messa in mora del 23 gennaio 2014, per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione

comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; mentre il comma 2 risponde all'esigenza di risolvere la procedura d'infrazione 2007/4680 avviata nel 2007 dalla Commissione europea per la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

L'articolo 18 introduce un credito d'imposta, per tutte le imprese stabilite in Italia, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e apparecchiature), realizzati, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015, in eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti; al riguardo si pone la necessità di prevedere la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 19, comma 1, lettera *a*), al fine di incentivare gli investimenti in capitale di rischio correlati alla quotazione in mercati regolamentati, reca un potenziamento della disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE), prevedendo una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, e che il comma 2 ne subordina l'efficacia alla preventiva autorizzazione della Commissione europea al fine della verifica della compatibilità della stessa con il mercato interno.

L'articolo 20 istituisce un regime agevolato per una determinata categoria di piccole e medie imprese, individuate in base a parametri relativi al fatturato e alla capitalizzazione, nell'ottica di favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio di tali PMI a proprietà familiare; al riguardo si pone la necessità di prevedere la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al termine della sua esposizione, il relatore tiene a rilevare che il Governo ha utilizzato lo strumento del decreto-legge per la sanatoria di numerose procedure di infrazione, derogando così al regime tipico, previsto dalla legge n. 234 del 2012, che prevede, quale strumento per la risoluzione delle infrazioni, la legge europea, peraltro già assegnata alla 14<sup>a</sup> Commissione in sede referente e il cui avvio dell'esame è imminente.

Aggiunge, inoltre, che gli articoli 15, 16 e 17, del decreto-legge, recanti norme dirette a sanare procedure di infrazione o casi EU Pilot, corrispondono – peraltro in modo non identico – rispettivamente agli articoli 22, 20-21, e 24, del disegno di legge 1533 – legge europea 2013-*bis*, circostanza che costringerebbe la 14<sup>a</sup> Commissione a sopprimerli nel corso dell'esame con conseguente rinvio alla Camera dei deputati e allungamento dei tempi previsti per l'approvazione definitiva.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per l'elaborazione di un parere molto articolato, che va a disaminare un provvedimento di natura alquanto complessa, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice FATTORI (*M5S*), dà lettura di una articolata bozza di parere alternativo, da lei predisposta insieme ai membri del Gruppo Movimento 5 Stelle della Commissione, che solleva non pochi rilievi critici sul decreto-legge in oggetto, soprattutto quanto ai profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) deplora l'approccio dell'Esecutivo nella presentazione di un decreto-legge che va a disciplinare materie molto disomogenee tra di loro, generando, tra l'altro, non poche sovrapposizioni normative, come nel caso dei citati articoli 15, 16 e 17, che riprendono pressoché integralmente analoghe statuizioni contenute nella legge europea 2013-*bis*, la quale, in aggiunta, è all'esame, in sede referente, proprio presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Si tratta, evidentemente, del modo più errato di legiferare, in quanto, da un lato, non si tiene conto del lavoro già svolto, nella sede propria parlamentare, in questo caso ad opera della Camera dei deputati, dall'altro, si procede all'attuazione delle direttive europee non utilizzando gli strumenti «tipici» e ordinari, indicati dalla «legge di sistema» n. 234 del 2012, di recepimento della normativa UE.

Segue un breve intervento del PRESIDENTE, il quale esprime concordanza con il punto di vista del senatore Candiani, secondo cui non è propriamente opportuno «depauperare», mediante l'utilizzo del decreto-legge, lo strumento ordinario di adempimento degli obblighi europei, quale è, in questo caso, la legge europea.

Prendono, successivamente, la parola i senatori TARQUINIO (*FI-PdL XVII*) e CANDIANI (*LN-Aut*), per dichiarare il voto contrario della loro rispettiva parte politica in merito allo schema di parere proposto dal relatore Mirabelli.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), diversamente, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare in merito alla bozza di parere del relatore.

Il PRESIDENTE, quindi, appurato la presenza del prescritto numero di Senatori per deliberare, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore Mirabelli, che viene accolta dalla Commissione.

Conseguentemente lo schema di parere alternativo viene allegato al resoconto dell'odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 1110 E 1410**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che con essi si mira, da un lato, a riordinare le competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e a stabilire disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (Atto Senato 1110), dall'altro, a istituire un Comitato parlamentare per lo spazio (Atto Senato 1410);

considerato che il disegno di legge n. 1110 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri i compiti di indirizzo governativo e il coordinamento delle politiche concernenti il settore spaziale e aerospaziale (articolo 1), prevedendo che per tali compiti il Presidente del Consiglio dei ministri si avvalga di un apposito Comitato – composto da diversi ministri che, a vario titolo, sono competenti in materia – le cui competenze del Comitato sono elencate in forma analitica (articolo 2), mentre altri articoli del disegno di legge concernono il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (articolo 3) e alcune modifiche allo statuto dell'Agenzia (articoli 5 e 6);

considerato che il disegno di legge n. 1410, istituisce il Comitato parlamentare per lo spazio (articolo 1), allo scopo di costituire un organo consultivo per il monitoraggio dell'andamento del settore spaziale in Italia e per la promozione della politica spaziale italiana. Il Comitato si avvale di uno specifico Consiglio scientifico. Il Comitato esprime dei pareri sui disegni di legge relativi alle iniziative e alle attività in ambito spaziale,

formula per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

con il Trattato di Lisbona è stata inserita un'apposita base giuridica per una politica spaziale europea, che l'Unione è chiamata a elaborare «per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche», e che a tal fine, può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio (articolo 189 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

a tale riguardo, si invita a raccordare le attività degli organi previsti dai disegni di legge in titolo con le iniziative, i programmi e le azioni previste dagli strumenti della politica spaziale europea;

si invita, in particolare, a tenere conto della Comunicazione della Commissione europea «Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea



al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011 (COM(2011) 152) e della connessa Risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, su una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini (2011/2148(INI));

al riguardo si rileva che nella Comunicazione si afferma come la politica spaziale sia uno strumento al servizio delle politiche interne ed esterne dell'Unione, volto a contribuire direttamente agli obiettivi della strategia Europa 2020, e a rispondere a tre tipi di obiettivi: – sociali, in quanto il benessere dei cittadini europei dipende da essa in ambiti quali l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti umanitari e allo sviluppo, i trasporti o la società dell'informazione; – economici, poiché lo spazio genera conoscenze, nuovi prodotti e nuove forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore d'innovazione, contribuisce alla competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione; – strategici, poiché lo spazio serve a consolidare il ruolo da protagonista dell'Unione sulla scena mondiale e contribuisce alla sua indipendenza economica e politica;

si rileva altresì che nella Comunicazione sono indicate le priorità e le conseguenti azioni della politica spaziale europea: i progetti faro Galileo e GMES, i cambiamenti climatici, la sicurezza, la competitività e l'esplorazione dello spazio.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione reca disposizioni concernenti: la semplificazione e il coordinamento dei controlli ispettivi sulle imprese agricole; l'istituzione del registro unico dei controlli; il potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare; misure per il rilancio del settore vitivinicolo e per lo sviluppo del «*Made in Italy*»; la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP; il sostegno alle imprese agricole condotte dai giovani e l'incentivazione dell'assunzione a tempo indeterminato; l'istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità presso l'Inps; procedure più veloci e semplici contro il dissesto idrogeologico, attraverso l'attribuzione del ruolo di commissari straordinari ai Presidenti delle regioni; pene più severe sui reati ambientali e contro la coltivazione di prodotti OGM; un cronoprogramma per le verifiche sulle aree a rischio della «terra dei fuochi»; riduzione delle procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale; l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari; misure di incentivazione per gli investimenti superiori a determinate soglie e per la capitalizzazione e la quotazione delle imprese;

considerato che l'articolo 3 prevede l'erogazione di un credito d'imposta, alle imprese che producono prodotti agricoli, per le spese di realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e fino 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi; nonché di un credito d'imposta, alle medesime imprese, per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, in funzione dello sviluppo delle reti d'impresa, nella misura del 40 per cento delle spese e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi;

considerato che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3, il riconoscimento dei predetti crediti d'imposta è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerato che il comma 7 dell'articolo 3, in relazione all'obbligo di indicazione d'origine dei prodotti alimentari, di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, prevede che il Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali svolga, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, nonché che svolga studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza, e ne trasmetta i risultati alla Commissione europea;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1169/2011, la cui entrata in vigore è fissata alla data del 31 dicembre 2014, prevede all'articolo 39 che gli Stati membri – in funzione della protezione della salute pubblica, della tutela dei consumatori, della prevenzione delle frodi e della protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e in funzione della repressione della concorrenza sleale – possano introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza, fornendo alla Commissione europea elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni;

rilevato, inoltre, che il citato regolamento (UE) n. 1169/2011, stabilisce, all'articolo 26, paragrafo 2, l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti alimentari, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un'origine differente;

considerato che l'articolo 5 reca disposizioni per l'incentivo, pari a un terzo della retribuzione lorda, all'assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che siano assunti tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a tre anni;

rilevato, al riguardo, che il predetto incentivo rientra nell'ambito del regolamento (CE) n. 800/2008, che consente, senza previa autorizzazione della Commissione europea, l'istituzione di incentivi all'occupazione per lavoratori svantaggiati, tra i quali rientrano anche i lavoratori che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;

rilevato, inoltre, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede che gli Stati membri possano inserire,

nei programmi di sviluppo rurale, specifici sottoprogrammi tematici per il sostegno, tra l'altro, ai giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni;

considerato che i commi 13 e 14 dell'articolo 5 estendono, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le deduzioni per lavoro dipendente, nella misura del 50 per cento degli importi previsti, anche alle imprese agricole soggette ad IRAP nel caso di lavoratori a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale;

considerato che l'articolo 7 istituisce, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013;

considerato che l'articolo 9 stabilisce la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia;

considerato che i commi 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 11, relativi alla conformità degli impianti termici civili alle prescrizioni ambientali del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentono di affrontare la situazione di evidente criticità presente in Italia in relazione al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria imposti dalle norme comunitarie, che – secondo la relazione illustrativa del Governo – «hanno già determinato l'apertura di alcune procedure di infrazione nei confronti dell'Italia»;

considerato che l'articolo 13, al comma 1, introduce nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati, al fine di superare le difficoltà e le incertezze procedurali della disciplina vigente che rallentano l'attuazione e l'approvazione degli interventi per il risanamento e l'utilizzo in sicurezza ambientale e sanitaria di aree già fortemente antropizzate, prevedendo, in particolare, che i siti contaminati possano essere utilizzati a fini industriali anche prima del completo risanamento, adottando misure di messa in sicurezza operativa a tutela della salute e dell'ambiente; mentre al comma 4 si prevede una modifica al Codice dell'ambiente con cui si chiariscono le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero, secondo la normativa dell'Unione europea sui rifiuti, e al comma 7 si intende fare riferimento alle disposizioni comunitarie sulle migliori tecnologie disponibili (cosiddette BAT), ai fini della fissazione del limite quantitativo massimo di rifiuti solidi sospesi, da poter sversare in acque superficiali, tenuto conto da un lato, della tipologia di impianto e della sua capacità produttiva, dall'altro lato, della capacità del singolo corpo recettore (fiume, mare, lago, ecc.);

considerato che all'articolo 14, commi 4, 5, 6 e 7, viene introdotta una disciplina volta ad accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010. Con detta sentenza, pronunciata nella causa C-297/08, la Corte di giustizia ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania. In particolare, le violazioni riguardano la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione Campania. Per adempiere agli obblighi nascenti dalla citata sentenza, il Governo italiano, a settembre 2012, ha presentato alla Commissione europea un Programma attuativo predisposto e approvato dalla regione Campania. Tuttavia, il cronoprogramma previsto per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza non è stato rispettato. Di conseguenza, in data 14 gennaio 2014, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di giustizia per mancata esecuzione della suddetta sentenza. In caso di condanna, lo Stato italiano rischia sanzioni pecuniarie che possono essere quantificate in una somma forfettaria di circa 10.252.704 euro all'anno per il periodo intercorso tra la prima e la seconda sentenza e a una penalità di mora di 256.819,20 euro al giorno dovuta dal giorno in cui verrà pronunciata la seconda sentenza fino al completo adempimento (circa 93.739.008 euro all'anno). Tra gli impianti previsti per conformarsi alla suddetta sentenza è compreso l'impianto di termovalorizzazione di Salerno. Per questo impianto è stata completata la procedura di aggiudicazione, la cui legittimità è stata confermata dal TAR Campania con sentenza n. 491/2014, ma la stazione appaltante non ha provveduto alla stipula del contratto. Per prevenire una condanna, è quindi necessario individuare un Commissario che, in luogo della stazione appaltante, provveda alla stipula del contratto e a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e tecnici per la realizzazione dell'opera;

considerato che l'articolo 15 reca disposizioni necessarie per superare le censure mosse dalla Commissione europea nelle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in tema di valutazione di impatto ambientale. In particolare, le disposizioni intervengono, per un verso, per adeguare la definizione di «progetto» a quella europea, portando quindi l'ambito di applicazione della disciplina VIA a coincidere con il disposto comunitario. Per altro verso, si stabiliscono le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a VIA, prevedendo che con decreto ministeriale siano stabiliti i criteri e le soglie nel rispetto dell'Allegato III della direttiva vigente e che le regioni potranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali;

considerato che l'articolo 16, al comma 1, al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2006 in materia di divieto delle attività di cattura di uccelli a fini di richiamo mediante reti, interviene sulla legge n. 157 del 1992, eliminando in via generale la previsione dell'utilizzo di richiami vivi provenienti da attività di cattura, salvo i casi previsti come deroghe. Le deroghe, ai sensi

dell'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;

considerato che il comma 2 dell'articolo 16, al fine di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, precisa, all'articolo 13, comma 1, della legge n. 157 del 1992, che anche i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due carucce;

considerato che il comma 3 dell'articolo 16 è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'informazione EU-Pilot 5931/13/ENVI. La norma proposta introduce modifiche alle lettere *bb*) e *cc*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 al fine di precisare che il divieto di commercializzazione riguarda le specie ornitiche oggetto di tutela ai sensi della direttiva 2009/147/CE, anche se provenienti dall'estero;

considerato che, con il comma 4 dell'articolo 16, vengono apportate modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale ambientale nella Comunità europea, allo scopo di rispondere alle considerazioni e ai rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU-Pilot 4467/13/ENVI;

considerato che l'articolo 17, al comma 1, prevede modifiche al decreto legislativo n. 190 del 2010, al fine di superare la procedura d'infrazione 2013/2290 avviata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, con lettera di messa in mora del 23 gennaio 2014, per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; mentre il comma 2 risponde all'esigenza di risolvere la procedura d'infrazione 2007/4680 avviata nel 2007 dalla Commissione europea per la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

considerato che l'articolo 18 introduce un credito d'imposta, per le tutte imprese stabilite in Italia, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e apparecchiature), realizzati, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015, in eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti;

rilevata al riguardo la necessità di prevedere la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerato che l'articolo 19, comma 1, lettera *a*), al fine di incentivare gli investimenti in capitale di rischio correlati alla quotazione in mercati regolamentati, reca un potenziamento della disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE), prevedendo una maggiorazione del 40

per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, e che il comma 2 ne subordina l'efficacia alla preventiva autorizzazione della Commissione europea al fine della verifica della compatibilità della stessa con il mercato interno;

considerato che l'articolo 20, istituisce un regime agevolato per una determinata categoria di piccole e medie imprese, individuate in base a parametri relativi al fatturato e alla capitalizzazione, nell'ottica di favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio di tali PMI a proprietà familiare;

rilevata al riguardo la necessità di prevedere la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerato che i restanti articoli da 21 a 33 recano disposizioni varie che non sembrano comportare problematiche di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

ricordato che i requisiti costitutivi della nozione di aiuto di Stato, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere così sintetizzati: *a)* intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; *b)* idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; *c)* idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza; *d)* dimensione dell'intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto «*de minimis*» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 (Corte costituzionale, sentenza n. 299 del 2013);

ricordato, inoltre, l'articolo 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), il quale stabilisce che: «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata»;

rilevato che il Governo ha utilizzato lo strumento del decreto-legge per la sanatoria di numerose procedure di infrazione, derogando così al regime tipico, previsto dalla legge n. 234 del 2012, che prevede, quale strumento per la risoluzione delle infrazioni, la legge europea, peraltro già assegnata alla 14<sup>a</sup> Commissione in sede referente e il cui avvio dell'esame è imminente;

rilevato, inoltre, che gli articoli 15, 16 e 17, del decreto-legge, recanti norme dirette a sanare procedure di infrazione o casi EU Pilot, corrispondono – peraltro in modo non identico – rispettivamente agli articoli 22, 20-21, e 24, del disegno di legge 1533 – legge europea 2013-*bis*, cir-

costanza che costringerebbe la 14<sup>a</sup> Commissione a sopprimerli nel corso dell'esame con conseguente rinvio alla Camera dei deputati e allungamento dei tempi previsti per l'approvazione definitiva,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 10, recante disposizioni urgenti finalizzate all'utilizzo delle risorse e all'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che i provvedimenti di approvazione e autorizzazione del presidente della Regione siano adottati nel rispetto delle normative europee, fatte salve dai meccanismi di semplificazione procedimentale previsti dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 (legge generale sul procedimento amministrativo);

in riferimento all'articolo 12, comma 4, relativo agli interventi, finanziati in tutto o in parte con risorse comunitarie, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che i poteri derogatori rispetto alla normativa vigente – peraltro da definire con atto non legislativo – debbano riguardare la sola normativa di rango primario o secondario, con esclusione espressa della normativa e dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione europea;

ancora in riferimento all'articolo 12, si segnala che la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale è altresì normata dal collegato ambientale in discussione alla Camera dei deputati;

in riferimento all'articolo 13, relativo alla bonifica e alla messa in sicurezza dei siti contaminati, si richiama allo scrupoloso rispetto della politica dell'Unione europea in materia ambientale, basata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga» (articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

in riferimento all'articolo 14, relativo all'emergenza rifiuti in Campania, in considerazione delle pesanti conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'eventuale seconda condanna della Corte di giustizia, si sottolinea la prioritaria necessità di rispettare i principi generali dell'ordinamento e la disciplina dell'Unione europea, rispetto, in particolare, al potere di ordinanza dei sindaci;

in riferimento all'articolo 18, che introduce un credito d'imposta, per le tutte imprese stabilite in Italia, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, nonché in riferimento all'articolo 20, che istituisce un regime agevolato per una determinata categoria di piccole e medie imprese, al fine di favorirne l'accesso al mercato dei capitali di rischio, si ritiene necessario che tali regimi di aiuto siano sottoposti alla previa notifica alla Commissione europea, ai sensi



dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

in riferimento agli articoli 15, 16 e 17 esplicitamente volti a sanare situazioni di infrazione della normativa europea, si condivide la scelta di inserire nel decreto-legge queste norme per bloccare subito le procedure di infrazione, ma si rilevano differenze tra queste norme e quelle, aventi le stesse finalità, approvate dalla Camera dei deputati nell'ambito del disegno di legge europea 2013-*bis*. In particolare, l'articolo 15 cambia significativamente le norme per la valutazione di impatto ambientale e l'articolo 16 definisce un testo maggiormente aderente ai rilievi della Commissione europea, rispetto a quello del disegno di legge europea. Si suggerisce quindi alle Commissioni di merito, in caso si confermi la scelta di utilizzare il decreto-legge in oggetto, per sanare le predette situazioni di infrazione, di valutare le norme tenendo conto di quelle contenute nel disegno di legge europea-*bis*, già approvate dalla Camera dei deputati;

in riferimento all'articolo 20, si invita a valutare il massimo rispetto della direttiva 2004/25/CE, in materia di offerte pubbliche di acquisto, e delle direttive 2004/109/CE e 2013/50/UE, in materia di trasparenza degli assetti proprietari, nonché a tenere conto di quanto contenuto nel Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili (COM (2012) 740), in cui la Commissione europea sostiene che le PMI necessitano di condizioni più semplici e meno gravose per fare affari in tutta l'UE e considera una priorità assoluta prendere misure concrete al riguardo.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO  
DAI SENATORI DANIELA DONNO, ELENA FATTORI,  
BARBARA LEZZI E FRANCESCO MOLINARI SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1541**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 14 comma 4 e seguenti del decreto legge 91/2014 intende dare seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 relativa alla causa C-297/08 in merito alla procedura d'infrazione 2007/2195 per cui la Commissione Europea ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di dichiarare inadempiente la Repubblica Italiana in merito alla corretta attuazione della direttiva 2006/12/CE, relativa alla gestione dei rifiuti;

l'Italia secondo quanto emerge dalla sentenza sopra citata è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento;

la Corte di Giustizia nella sua sentenza fa riferimento a una serie di impianti esistenti in Campania, ma non operativi allora, tra cui 10 impianti di compostaggio di cui oggi ne risultano attivi solamente tre sottoforma di micro impianti anaerobici, e sette impianti ex CDR di selezione e vagliatura che attualmente non svolgono la funzione di recupero della materia;

lo Stato italiano nelle sue osservazioni a giustificazione della inadempienza nella gestione dei rifiuti nella regione campana adduceva motivazioni che si possono definire come imbarazzanti come «l'opposizione delle popolazioni alla realizzazione di alcuni impianti (inceneritori e discariche)» e «la presenza di organizzazioni criminali o di persone connotate come operanti al limite della legalità nel settore della gestione dei rifiuti»;

a distanza di quattro anni dalla sentenza l'Italia non è stata ancora in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva rifiuti e lo scorso 14 gennaio 2014, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della sentenza del 2010;

in caso di condanna, lo Stato italiano rischia pesantissime sanzioni pecuniarie che possono essere quantificate in una somma forfettaria di oltre 10 milioni di euro all'anno per il periodo intercorso tra la prima e la seconda sentenza e a una penalità di mora di oltre 250mila euro al giorno dovuta dal momento in cui verrà pronunciata la seconda sentenza fino al completo adempimento, una cifra che supera i 93 milioni di euro annui;

il crono-programma, risalente al 2012 che doveva chiudere la procedura d'infrazione e il contenzioso con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che è rimasto lettera morta, prevedeva la costruzione dell'inceneritore di Salerno di cui questo decreto accelera l'iter di costruzione nominando un Commissario ad acta;

questa scelta dimostra come il Governo non intenda avviare nella Regione Campania un ciclo virtuoso dello smaltimento dei rifiuti che rispetti a pieno quanto previsto dalla vecchia direttiva 2006/12/CE e soprattutto da quanto emerge dalla nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita in Italia con il decreto legislativo 205/2010 con cui l'Unione Europea ha così inteso avvicinarsi a una «società del riciclaggio» cercando di evitare la produzione dei rifiuti o limitandone l'aumento e di utilizzare i rifiuti come risorse, stabilendo una gerarchia dei rifiuti in base a ciò che costituisce la migliore opzione ambientale per la politica dei rifiuti;

questa gerarchia è ben chiarita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE per cui gli Stati membri devono obbligatoriamente adottare le misure per il trattamento dei loro rifiuti secondo questo ordine di priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento;

nel caso della Regione Campania si inverte stranamente questo ordine di priorità partendo dagli ultimi due punti quello del recupero energetico dei rifiuti e dello smaltimento in discarica, nulla è stato fatto per arrivare a raggiungere gli obiettivi che la direttiva fissa al 2020 per il solo riciclaggio dei rifiuti domestici fissato al 50 per cento a livello comunitario e che la normativa italiana aveva addirittura fissato al 65 per cento entro il 2012, non seguendo di fatto il rilievo della Corte di Giustizia Europea per cui nel caso della Regione Campania le misure da adottare per la gestione dei rifiuti devono assicurare che non vi sia pericolo per la salute umana e pregiudizio ambientale, cosa che non si può affermare se si continuano a costruire inceneritori e ad aprire discariche;

la sentenza sopra richiamata non fa riferimento in nessuna sua parte all'eventuale costruzione di nuovi impianti di incenerimento e la possibile costruzione dell'inceneritore di Salerno risulterebbe un'operazione economica in perdita e in totale contrasto con quanto emerge dalla risoluzione approvata dal Parlamento Europeo il 24 maggio 2015 e relativa «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571), in cui si afferma che «il recupero di energia sarà limitato ai materiali non riciclabili»;

considerato inoltre che:

l'articolo 16 comma 1 e seguenti del decreto legge 91/2014 interviene nel tentativo di sanare la procedura di infrazione 2014/2006 che contesta la normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi non in linea con la direttiva uccelli 2009/147/CE;

i richiami vivi non sono altro che uccelli selvatici, catturati, imprigionati, spesso accecati e detenuti in posti bui e silenziosi per poi essere utilizzati dai cacciatori per attrarre con il loro canto lamentoso altri simili;

la Commissione Europea aprendo la procedura d'infrazione ha ritenuto che vi sono numerose alternative alla cattura degli uccelli a fini di richiamo e che l'attività venatoria possa svolgersi tranquillamente con altre tecniche senza l'utilizzo di richiami vivi;

la Commissione Europea ha inoltre contestato le lacune della normativa italiana tra cui la non selettività dei metodi di cattura, l'assenza di controlli e assenza di trasparenza sull'effettivo numero di richiami vivi utilizzati, spesso l'inanellamento degli uccelli utilizzati per richiami viene contraffatto o trasferito da un esemplare all'altro, come messo in evidenza anche dalla LIPU (Lega italiana protezione uccelli);

l'emendamento proposto dal Governo alla legge 157/1992, se pur vieta in via generale l'utilizzo delle esche vive nella caccia, istituzionalizza le deroghe permettendone di fatto ancora l'utilizzo per scopi venatori non venendo incontro ai rilievi della Commissione che chiede metodi alternativi per la caccia e accogliendo le richieste delle forti lobby dei cacciatori;

rispetto ai profili di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea e la chiusura delle procedure d'infrazione esprime

**PARERE CONTRARIO**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Renato BALDUZZI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari**

**C. 2486 Governo**

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, avverte che alla Camera dei deputati è tuttora in corso la votazione per l'elezione di un segretario di presidenza. Peraltro, considerato che diversi commissari sono attesi anche nelle Commissioni permanenti di rispettiva appartenenza e non possono quindi trattenersi, ritiene che, in via del tutto eccezionale, la seduta possa iniziare fin d'ora, per la trattazione degli argomenti per i quali non sono previste votazioni.

Preso atto che non vi sono obiezioni, introduce l'esame del provvedimento in titolo, riferendo che lo stesso ha un contenuto ampio ed eterogeneo, unificato dalla finalità di semplificare e rendere più trasparente l'azione amministrativa e di rendere più efficienti gli uffici giudiziari.

Numerose disposizioni interessano il personale delle pubbliche amministrazioni in generale, compreso quindi quello delle regioni e degli enti locali, o le regioni stesse in modo specifico.

In particolare, l'articolo 1 abroga l'istituto del trattenimento in servizio e amplia l'ambito applicativo della risoluzione unilaterale del contratto

da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.

L'articolo 2 disciplina la procedura per l'attribuzione di incarichi direttivi ai magistrati dal parte del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 3 contiene disposizioni in materia di limitazione del *turn over* del personale nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, riguarda gli enti territoriali il comma 5, che prevede una progressiva attenuazione del blocco del *turn over* negli enti territoriali stessi nel quinquennio 2014-2018; conferma il divieto per le province di assumere a tempo indeterminato; conferma la disciplina sul contenimento della spesa del personale degli enti sottoposti al Patto di stabilità interno recata dalla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, commi 557 e seguenti); consente il cumulo, dal 2014, delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni; sopprime il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; e prevede che le regioni e gli enti locali coordinino le politiche di assunzione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che abbiano determinate caratteristiche.

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione, prevedendo, in particolare: la pubblicazione sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei posti che le amministrazioni stesse intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; la possibilità di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza; l'istituzione di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità.

L'articolo prevede inoltre che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o, secondo modalità da definire con successivo decreto, anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. È istituito un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità.

È previsto che il decreto del Presidente del consiglio dei ministri al quale l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimette la definizione delle tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti, necessaria per consentire la mobilità intercompartimentale debba essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Decorso tale termine la tabella di equiparazione è adottata con de-

creto del ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 interviene sulla gestione del personale in disponibilità e sulla mobilità di personale tra le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede che gli elenchi del personale in disponibilità, che sono formati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti; che il personale in disponibilità possa presentare istanza di ricollocazione nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica o in una posizione economica inferiori; e che nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni (prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997), l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo superiore a 12 mesi siano subordinate all'utilizzo del personale collocato in disponibilità.

L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che si tratti di incarichi o di cariche conferiti a titolo gratuito.

L'articolo 7 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti sulla base delle disposizioni regolamentari e contrattuali di riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni – comprese le regioni – e al personale in regime di diritto pubblico.

L'articolo 8 interviene sulla legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge anticorruzione), rendendo più stringente la disciplina sul collocamento «fuori ruolo» dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari.

L'articolo 9 riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati agli avvocati dello Stato e degli enti pubblici in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. Una deroga è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.

L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.

L'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa e interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali.

In particolare, viene aumentata dal 10 al 30 per cento della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e viene introdotto

l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi devono essere collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico.

Sempre l'articolo 11 fissa un limite massimo, pari al 10 per cento della dotazione organica, anche per il numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e – con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa – dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Lo stesso articolo stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale – sindaci, presidenti di provincia e assessori – anche se il loro trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale.

L'articolo 12 prevede in via sperimentale per il biennio 2014-2015 la copertura a carico dello Stato degli oneri assicurativi contro malattie e infortuni in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali. I comuni e gli altri enti locali interessati sono quindi chiamati a pubblicizzare i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato.

L'articolo 13 dispone che gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse – contemplati dal Codice dei contratti pubblici – non possano essere corrisposti al personale con qualifica dirigenziale.

L'articolo 14 reca disposizioni concernenti la procedura di abilitazione scientifica nazionale 2013 e la medesima procedura che dovrebbe essere bandita nel 2014, nonché disposizioni relative alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011.

L'articolo 15 reca disposizioni relative alla decorrenza della riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica e disciplina il contributo per la partecipazione alle prove di ammissione. Stanzia, inoltre, ulteriori risorse per il trattamento economico da riconoscere agli specializzandi.

L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate o totalmente partecipate dalle amministrazioni pubbliche, eliminando l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi.

L'articolo 17, comma 1, prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici e privati cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione di tali enti. Il comma 2 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predisporre un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali delle attività delle amministrazioni statali.



I commi da 3 a 5 dell'articolo 17 prevedono che le informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali, vengano concentrate in un'unica banca dati, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 18, comma 1, sopprime le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ovvero le sezioni dei TAR con sede in comune non capoluogo di regione. Viene salvaguardata la sola sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Si prevede anche la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Si modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Sono, altresì, ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC e trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni dell'ANAC in materia di misurazione e valutazione della *performance*.

L'articolo 20 prevede che il ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA – cui partecipano diverse regioni – lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario che avrà il compito di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione nonché la prosecuzione dei progetti in corso, nonché di elaborare un piano delle politiche dello sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione.

L'articolo 21 dispone la soppressione di cinque scuole di formazione esistenti presso pubbliche amministrazioni statali e la contestuale assegnazione delle loro funzioni alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

L'articolo 22 prevede disposizioni relative alle autorità indipendenti, introducendo norme comuni in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa. L'articolo introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie autorità indipendenti e prevede la riduzione dei trattamenti economici del personale e l'accorpamento delle sedi.

L'articolo 23 modifica la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta Delrio), in materia di città metropolitane e province. In particolare, si prevede che, in sede di prima applicazione, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane spetti alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano.

Viene rivista la disciplina concernente il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia

di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'EXPO 2015.

Viene rivista la disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, con la espressa previsione che le scadenze per l'indizione delle elezioni degli organi della provincia riguardino anche il presidente della provincia, e non solo il consiglio provinciale. Viene inoltre chiarito che entro i termini previsti dalla legge deve aver luogo non solo l'indizione, ma anche lo svolgimento delle elezioni.

Viene previsto che, fino all'insediamento del nuovo Presidente della provincia, il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero il commissario, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale.

Viene chiarito che gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 per città metropolitane e province sono esercitati a titolo gratuito.

L'articolo 24, comma 1, prevede l'adozione di un'Agenda per la semplificazione quale strumento di programmazione concertata tra i livelli di governo delle misure di semplificazione amministrativa da attuare nel prossimo triennio. In particolare, l'Agenda prevede accordi e intese con le regioni volte a coordinare le attività delle amministrazioni interessate, anche con riferimento alla prosecuzione dell'attuazione delle misure previste dal decreto-legge n. 5 del 2012 (cosiddetto decreto «semplifica Italia»). Tali accordi dovranno anche prevedere l'istituzione di un apposito comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata.

Sempre l'articolo 24 dispone che le singole amministrazioni statali, ove non abbiano ancora provveduto, debbano adottare moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. L'adozione della modulistica comune per la presentazione alle amministrazioni regionali e locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per il settore dell'edilizia e in riferimento all'avvio delle attività produttive è invece oggetto di accordo o intesa da concludere in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di inutili duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.

L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.

L'articolo 27, comma 1, modifica la disciplina in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, specificando che l'esercente le professioni sanitarie è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, salvo che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo dispone che la copertura assicurativa sia garantita da un apposito Fondo, nei limiti delle risorse dello stesso

Fondo, e che le risorse del Fondo siano costituite in base alle misure contributive stabilite dal soggetto gestore del Fondo e non, come precedentemente stabilito, in misura definita in sede di contrattazione collettiva.

Sempre l'articolo 27, al comma 2, semplifica le procedure necessarie per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie. In particolare si prevede che il comune non dovrà più acquisire, da parte della regione, la verifica di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio.

L'articolo 29 modifica la legge anticorruzione (n. 190 del 2012) nella parte in cui disciplina le cosiddette *white list*, ossia gli elenchi tenuti dalle prefetture di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose.

L'articolo 30 attribuisce al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015 e prevede che, a tal fine, egli si avvalga di una apposita unità operativa speciale.

L'articolo 31 prevede che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC.

L'articolo 32 detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la pubblica amministrazione, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite.

L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015, di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

L'articolo 34 prevede una contabilità speciale per Expo Milano 2015.

L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo.

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi.

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 38 stabilisce un termine certo (di sessanta giorni) per l'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affida-

mento dei contratti pubblici di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 40 detta nuove disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010). A tal fine, l'articolo stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste; modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.

L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica.

L'articolo 43 disciplina l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei conti.

L'articolo 44 prevede l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

L'articolo 45 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa, e non più il solo dispositivo.

L'articolo 46 reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, volte ad incentivare anche da parte dei professionisti, l'impiego delle modalità telematiche.

L'articolo 47 sposta al 30 novembre 2014 il termine – originariamente fissato al 17 giugno 2013 – entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.

L'articolo 48 rafforza l'impiego delle modalità telematiche nell'ambito del processo di esecuzione, intervenendo in particolare nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore.

L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato.

L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e le relative Procure della Repubblica e presso le Corti d'appello.

L'articolo 51, comma 1, specifica l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello. Il comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili.

L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.

L'articolo 53 reca la copertura finanziaria del provvedimento attraverso un generalizzato aumento – circa del 15 per cento – del contributo unificato nei procedimenti civili.

In conclusione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **DL 91/2014: Competitività**

##### **S. 1541 Governo**

(Parere alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, premesso che si soffermerà soprattutto sulle disposizioni che rivestono maggiore interesse per la Commissione, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che l'articolo 1 semplifica i controlli sulle imprese agricole, prevede l'istituzione del registro unico dei controlli sulle medesime imprese e detta misure per il potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare.

L'articolo 2 detta disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo.

L'articolo 3 prevede misure per il sostegno del *made in Italy* nel settore agroalimentare.

L'articolo 4 detta misure per garantire la genuinità della mozzarella commercializzata come Mozzarella di Bufala Campana DOP e per tutelare la sicurezza alimentare. In particolare, il comma 8, nel prevedere sanzioni penali per chiunque violi i divieti di coltivazione di organismi geneticamente modificati e fare obbligo all'autore del delitto di rimuovere le coltivazioni vietate e di realizzare misure di riparazione primaria e compensativa, chiama le regioni a stabilire termini e modalità di queste riparazioni.

L'articolo 5 prevede incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e misure per la riduzione del costo del lavoro in agricoltura.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di una Rete del lavoro agricolo di qualità, composta dalle imprese agricole aventi determinati requisiti di qualità, alla quale sovrintenderà una cabina di regia composta, tra l'altro, da un rappresentante del sistema delle regioni.

L'articolo 7 prevede detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale per favorire l'imprenditoria agricola giovanile.

L'articolo 8 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica a decorrere dal 2018.

L'articolo 9 prevede finanziamenti a tasso agevolato nel limite di 350 milioni di euro per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica e universitaria.

L'articolo 10 prevede misure straordinarie, da una parte, per accelerare sia l'utilizzo delle risorse, sia l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari previsti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e, dall'altra parte, per migliorare le indagini sui terreni della regione Campania destinati all'agricoltura disposte dal decreto-legge n. 136 del 2013.

Quanto al rischio idrogeologico, si prevede che i presidenti delle regioni subentrino, per i territori di loro competenza e senza compensi aggiuntivi, ai commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico. I commissari in carica vengono quindi chiamati a completare tutte le operazioni necessarie al subentro entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. È prevista la nomina di commissari *ad acta* in caso di impedimento o di dimissioni dei presidenti regionali. Sono inoltre attribuiti ai presidenti delle regioni i poteri di autorizzazione e approvazione dei progetti nonché di sostituzione e deroga attribuiti dalla legislazione vigente ai commissari delegati. Si prevede che i presidenti delle regioni abbiano l'obbligo di rendere noti *on line* i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori.

Quanto invece alla mappatura dei terreni agricoli a rischio della Campania, viene modificata la disciplina del citato decreto-legge n. 136, in particolare per quanto concerne la destinazione dei fondi all'esito della mappatura del territorio prevista dal medesimo decreto-legge n. 136. Viene inoltre accordata priorità assoluta, nella concessione di finanziamenti comunitari da fondi strutturali, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nella provincia di Napoli e Caserta e di favorire l'uso collettivo della risorsa idrica.

L'articolo 11 detta misure per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone, la difesa del mare, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono-lesive contenute nei sistemi di protezione a uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili. Tra l'altro si prevedono intese ed accordi tra i Ministeri competenti e con le regioni e gli altri soggetti coinvolti per definire un piano per la conservazione di specie a rischio di estinzione. Si prevede inoltre la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre ad opera del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del presidente dell'Ente Parco. Si prevede, altresì, che anche la regione Lombardia partecipi all'intesa relativa al Parco nazionale dello Stelvio tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 12 detta misure per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale.

L'articolo 13 prevede procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi, nonché norme per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate e norme per gli scarichi in mare. Tra l'altro si prevede che l'operatore privato in-

teressato a bonificare siti inquinati con la procedura accelerata prevista dall'articolo debba presentare gli elaborati tecnici esecutivi di impianti e attività alla regione competente per territorio e che la regione, previa una conferenza di servizi, debba adottare entro 90 giorni la determinazione conclusiva del procedimento, la quale sostituisce ogni altro atto previsto (autorizzazione, nulla osta, concessione o atto di assenso).

L'articolo 14 prevede che il presidente della giunta regionale o della provincia e il sindaco possano emanare ordinanze contingibili e urgenti ed esercitare poteri sostitutivi qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere; prevede un intervento normativo sul sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS); proroga ulteriormente la gestione, da parte dei comuni della Campania, delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata; introduce una disciplina per accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010, che ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania; e prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella provincia di Salerno.

L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente) al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. La disciplina comunitaria prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell'allegato II della direttiva di riferimento) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie o dei criteri. Il decreto-legge in esame delegifica l'individuazione delle soglie e dei criteri in questione, demandandola direttamente a un decreto ministeriale da adottare d'intesa con le regioni. È previsto quindi che con il decreto in questione siano dettate alle regioni e alle province autonome le modalità di adeguamento dei criteri e delle soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

L'articolo 16 interviene sulla legge n. 157 del 1992 in materia di prelievo venatorio, al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito di procedure d'infrazione o di procedure precontenziose volte assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione europea.

L'articolo 17 modifica il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, per tenere conto di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE.

L'articolo 18 prevede un credito d'imposta per le imprese che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi.

L'articolo 19 modifica la disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE).

L'articolo 20 modifica il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria per favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. Sempre l'articolo 20 detta norme per semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

L'articolo 21 detta misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie.

L'articolo 22 modifica il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi e il regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine e prevede misure a favore del credito alle imprese.

L'articolo 23 prevede misure per la riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione.

L'articolo 24 detta disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo.

L'articolo 25 dispone in merito alle modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

L'articolo 26 prevede interventi sulle tariffe che incentivano l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici. Sono modificati gli incentivi. È previsto, al comma 6, che le regioni e gli enti locali adeguino i permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici, alla nuova durata dell'incentivo previsto per l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.

L'articolo 27 rimodula il sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico.

L'articolo 28 prevede misure per la riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse.

L'articolo 29 rimodula il sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato.

L'articolo 30 detta norme per la semplificazione amministrativa e la regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili, introducendo, tra l'altro, alcune semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per il solare fotovoltaico: in particolare si individuano gli interventi realizzabili con semplice comunicazione e si prevede un modello unico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e da GSE SpA.

L'articolo 31 modifica l'articolo 120 del testo unico bancario, demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la determinazione di modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento.



L'articolo 32 prevede la garanzia dello Stato in favore della società SACE (Servizi assicurativi del commercio estero) per operazioni non di mercato.

L'articolo 33 detta norme per la semplificazione e la razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti. In particolare, l'obbligo per i comuni sopra 15 mila abitanti e per le province di trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni diventa – da semestrale che era – annuale. Parimenti annuale diventa l'obbligo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di trasmettere ai consigli regionali la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nonché sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Viene soppressa la previsione dell'invio al presidente del consiglio regionale della relazione che il presidente della regione è tenuto a fare annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti circa la regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adequazione del sistema dei controlli interni.

Viene introdotta una previsione relativa all'impugnazione della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti che riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a suo corredo non siano conformi alla normativa e che non sia intervenuta, dopo la contestazione di ciò, debita regolarizzazione.

Viene anche novellata la legge n. 96 del 2012, che ha ridisegnato il finanziamento dei partiti: in particolare sono rivisti i limiti massimi delle spese elettorali per le elezioni comunali.

L'articolo 34 abroga una serie di disposizioni concernenti la determinazione delle tariffe elettriche agevolate e detta una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato per gli articoli da 23 a 30.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente \*Renato BALDUZZI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Competitività settore agricolo**

##### **S. 1328 Governo**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha sospeso i propri lavori sul provvedimento in titolo, in attesa che la Commissione di merito verificasse la eventuale sovrapposizione di contenuti dello stesso rispetto al decreto-legge n. 91 del 2014 e valutasse il da farsi. Avverte quindi che la Commissione di merito, appurato che la sovrapposizione tra i due provvedimenti è limitata, si è orientata nel senso di proseguire nell'esame del provvedimento in titolo e ha

fissato il termine per la presentazione di emendamenti a venerdì prossimo, 4 luglio.

Il senatore Roberto RUTA (PD) fa presente che nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione agricoltura del Senato ha prorogato il termine per la presentazione di emendamenti a venerdì 11 luglio. Informa inoltre i commissari che la medesima Commissione sta valutando, oltre allo stralcio delle disposizioni confluite nel decreto-legge n. 91 o incompatibili con esso, anche la modifica di altre disposizioni del testo. Ritiene pertanto che sarebbe preferibile che la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimesse il proprio parere sul testo risultante dall'esame in sede referente.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) conferma che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo è stato posticipato nella Commissione di merito ed esprime l'avviso che la Commissione parlamentare per le questioni regionali possa quindi rinviare l'espressione del parere.

Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che al Senato, a differenza che alla Camera, le Commissioni in sede referente non richiedono l'espressione del parere delle Commissioni competenti in sede consultiva sui testi risultanti dall'esame degli emendamenti. In ogni caso, considerato che il relatore, deputato Parrini, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta a causa di concomitanti impegni parlamentari e che la conclusione dei lavori in sede referente non è imminente, propone di rinviare l'esame.

La Commissione concorda.

Il presidente Renato BALDUZZI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni in materia di materia di agricoltura sociale**

##### **Testo unificato C. 303 Fiorio e abb.**

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione –Parere favorevole con condizioni e una osservazione)

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, avverte che sono terminate le votazioni della Camera. Quindi, in sostituzione del relatore, senatore Caridi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame del provvedimento in titolo, riferendo che si tratta di un testo unificato elaborato dalla XIII Commissione, il quale detta disposizioni finalizzate – come chiarisce l'articolo 1 – a promuovere e favorire la cosiddetta agricoltura sociale, vale a dire l'insieme di quelle attività delle imprese agricole, parallele alle attività agricole vere e proprie, che risultano utili al

conseguimento di fini di rilievo sociale, quali sono quelli propri dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.

In particolare – è spiegato all'articolo 2 – si tratta di attività promosse dall'impresa agricola, e aventi quindi a che fare con l'agricoltura, ma che realizzano fini come l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati; l'accudimento dei bambini in età prescolare (cosiddetti agrinido e agriasilo); l'accoglienza e l'accompagnamento di persone in difficoltà sociale, fisica o psichica; la fornitura di servizi a carattere terapeutico, complementari a quelli sanitari, che coinvolgono animali (come l'ippoterapia) o piante, l'educazione ambientale e alimentare; e così via.

Sempre l'articolo 2, al comma 2, demanda a un decreto ministeriale di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività in questione. Specifica inoltre che queste attività devono essere realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. In particolare, gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari sono tenuti – così prevede il provvedimento – a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale, per favorire l'aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo di cui si è detto; in caso di inerzia delle regioni, è prevista l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, vale a dire l'intervento sostitutivo del Governo.

L'articolo 4 prevede che gli operatori dell'agricoltura sociale possano costituire organizzazioni di produttori per i prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 5 detta misure per favorire il reperimento di locali da destinare ad attività di agricoltura sociale, in particolare prevedendo che le regioni debbano promuovere prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente a uso degli imprenditori agricoli che svolgono attività di agricoltura sociale.

L'articolo 6 reca altre misure di sostegno dell'agricoltura sociale, prevedendo che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano, nelle gare per le relative forniture, prevedere criteri di preferenza a favore dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale; che i comuni promuovano la presenza di tali prodotti nei mercati di vendita diretta; e che nell'assegnazione delle terre demaniali, anche delle regioni, e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia si dia preferenza agli operatori dell'agricoltura sociale. Con decreto ministeriale dovranno poi essere previste ulteriori agevolazioni, nonché i requisiti e i criteri per l'accesso alle stesse.

Quanto alle regioni, è previsto che, nella predisposizione dei loro piani di sviluppo rurale, queste possano promuovere programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura

sociale. A tal fine le regioni sono chiamate a promuovere tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati. Inoltre, le regioni e le province autonome devono adottare appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui si tratta.

L'articolo 7, infine, istituisce un Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.

Dell'Osservatorio fanno parte, oltre a cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, anche cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nominati in sede di Conferenza Stato-regioni; ne fanno parte altresì esponenti di enti e associazioni, tra cui due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore più rappresentative a livello nazionale, individuati in sede di Conferenza Stato-regioni. Con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento.

Fa presente che il provvedimento appare problematico dal punto di vista delle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in quanto interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, prevista dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè l'agricoltura e i servizi sociali. Tra l'altro, alcune regioni hanno già legiferato su questa materia. Possono richiamarsi in particolare la legge della regione Toscana 26 febbraio 2010, n. 24, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale; la legge della regione Marche 14 novembre 2011, n. 21, recante disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura; la legge della regione Abruzzo 6 luglio 2011, n. 18, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale; la legge della regione Campania n. 5 del 30 marzo 2012, recante norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali; la legge della regione Liguria 21 novembre 2013, n. 36, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale; la legge della regione Veneto 28 giugno 2013, n. 14, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Rileva, d'altra parte, che il testo in esame, all'articolo 1, richiama espressamente a proprio fondamento una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione). Il richiamo a tale competenza statale sembra basarsi sul fatto che le attività dell'agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all'interesse pubblico di garantire il soddisfacimento di determinati diritti sociali. Si tratta però di un richiamo a suo avviso non del tutto convincente, anche perché la Corte costituzionale ha più volte ricordato che il parametro della lettera *m*) citata

non consente allo Stato di disciplinare interi settori materiali, bensì solo di indicare specifiche e determinate prestazioni.

Poiché d'altra parte la competenza legislativa in materia di agricoltura e di servizi sociali spetta, come detto, alle regioni, il testo in esame reca norme che chiamano le regioni, da una parte, a realizzare il coordinamento tra le imprese che fanno agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l'articolo 2, comma 6, e l'articolo 3) e, dall'altra parte, a promuovere a loro volta l'agricoltura sociale (così gli articoli 5, comma 2; 6, soprattutto ai commi 3, 6 e 7).

In conclusione, formula e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni, delle quali la seconda è alternativa alla prima, e un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 14,55.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale  
(Testo unificato C. 303 Fiorio e abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (26 giugno 2014);

rilevato che:

il provvedimento interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè l'agricoltura e i servizi sociali;

l'articolo 1 richiama a fondamento dell'intervento legislativo statale una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione);

il richiamo a tale competenza statale fa leva sul fatto che le attività proprie dell'agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all'interesse pubblico di assicurare il soddisfacimento di determinati diritti sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

il provvedimento reca norme che chiamano le regioni tanto a realizzare il coordinamento tra le imprese che operano nell'agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l'articolo 2, comma 6, e l'articolo 3), quanto a promuovere e incentivare, a loro volta, l'agricoltura sociale (così l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6, soprattutto commi 3, 6 e 7);

in particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede che le regioni e le province autonome adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni che riguardano gli stessi fini sociali serviti dalle attività oggetto del provvedimento e che costituiscano elenchi ufficiali a livello regionale in cui iscrivere le imprese riconosciute;

il medesimo articolo 3, al comma 3, prevede che, in caso di inadempienza da parte delle regioni rispetto alle suddette previsioni del

comma 1, il Governo possa intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 13 (in tal modo prefigurando anche, per inciso, un intervento sostitutivo del Governo nella funzione legislativa su materie riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni);

considerato infine che le regioni risultano adeguatamente rappresentate nell'Osservatorio (nazionale) sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) le disposizioni che prevedono il coinvolgimento delle regioni nelle finalità della legge – chiamando le regioni stesse a promuovere l'agricoltura sociale e a coordinare i soggetti che svolgono le attività di agricoltura sociale con i servizi pubblici preposti sui territori al perseguimento dei medesimi fini sociali oggetto del provvedimento – siano soppresse e si preveda che il coinvolgimento delle regioni sia conseguito mediante la promozione, da parte del Governo, di accordi o di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, come previsto, rispettivamente, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003;

2) in alternativa, si preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni tanto sul decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2 (che definisce i requisiti minimi e le modalità di svolgimento delle attività individuate dal comma 1 del medesimo articolo come attività di agricoltura sociale), quanto sul decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 5 (che definisce i criteri di accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di agricoltura sociale); inoltre, all'articolo 3, comma 3, si preveda che, in caso di inadempimento, da parte delle regioni, all'obbligo di cui al comma 1 (che chiama le regioni ad adeguare, ove necessario, le proprie disposizioni per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti che gestiscono i servizi e le prestazioni a carattere sociale indicate dal provvedimento), si procede ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 – e non, genericamente, dell'articolo 8 – della legge n. 131 del 2003;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coordinamento tra l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale e gli analoghi osservatori istituiti nelle regioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Roberto FICO

*Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Comunica altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione del Sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli**  
(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta dello scorso 18 giugno.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e del senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), Antonello GIACOMELLI, *Sottosegretario allo sviluppo economico*, risponde ad alcuni quesiti formulati nella precedente riunione.



Prendono poi la parola i senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), il senatore Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), il deputato Michele ANZALDI (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario allo sviluppo economico*, fornisce ulteriori chiarimenti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo Antonio PORTAS

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Audizione dell'ing. Agostino Ragosa, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Agostino RAGOSA, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il deputato Alessandro PAGANO (NCD), la deputata Carla RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Agostino RAGOSA, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti dichiara conclusa l'audizione.

**Indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale»**

(Deliberazione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale», sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione del 18 giugno 2014, sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere. La durata dell'indagine conoscitiva è stabilita in un anno (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal presidente.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## ALLEGATO 1

**Programma dell'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale»**

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una ricognizione del complesso delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, al fine di individuare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni in esse contenute, da superare attraverso un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse impiegate.

Oggetto dell'indagine sono le banche dati dell'amministrazione centrale dello Stato e degli enti locali, per le quali appare indifferibile procedere ad un'integrazione delle informazioni di interesse comune, mantenendo un modello di riferimento a livello centrale, che attraverso un'adeguata circolarità delle informazioni, consenta di ridurre gli adempimenti dei cittadini e i relativi flussi informativi, specie se quei dati sono in possesso già di altre amministrazioni pubbliche.

In questa ottica, riveste grande interesse per la Commissione anche il profilo dell'utilizzo di queste banche dati da parte sia degli enti locali, sia dell'amministrazione finanziaria centrale nella lotta all'evasione fiscale. Dati più omogenei potrebbero infatti facilitare il contrasto dell'evasione fiscale, così da agevolare, attraverso un più puntuale scambio delle informazioni, l'interoperatività di tutte le banche dati pubbliche con quelle dell'anagrafe tributaria.

La durata dell'indagine conoscitiva è stabilita in un anno.

Sono previste le seguenti audizioni:

- Ministro e dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dirigenti del dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;
- Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Ministro e dirigenti del Ministero dell'interno;
- rappresentanti della Conferenza Unificata;
- rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- Direttore generale e dirigenti del Dipartimento per le politiche fiscali;
- Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate;
- Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- Direttore e dirigenti dell'Agenzia del demanio;
- Comandante generale e ufficiali specializzati del Corpo della Guardia di finanza;

- Presidente e gli altri componenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- Amministratori e dirigenti di SOGEI S.p.A.;
- Rappresentanti di ANCITEL S.p.A.;
- Amministratori e dirigenti di Equitalia S.p.A.;
- professori universitari di diritto tributario, scienza delle finanze e informatica;
- esperti informatici e di banche dati;
- rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano servizi ai cittadini;
- rappresentanti di società incaricate della riscossione dei tributi locali;
- rappresentanti dell’Associazione Nazionale aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali;
- rappresentanti della Corte dei conti;
- rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
- rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE);
- rappresentanti della Banca d’Italia;
- rappresentanti dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- rappresentanti dell’ ENEL;
- rappresentanti dell’ ITALGAS;
- rappresentanti dell’ACI e del PRA;
- rappresentanti dell’Associazione società pubbliche entrate locali (ASPEL);
- rappresentanti dell’Associazione nazionale uffici tributi enti locali (ANUTEL);
- rappresentanti dell’Associazione ragionieri dipendenti degli enti locali (ARDEL);
- rappresentanti delle Associazioni dei consumatori;
- rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (ABI);
- rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato;
- rappresentanti dell’INPS;
- rappresentanti dell’INAIL;
- rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia digitale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare**

**Audizione del professore Alberto Brambilla e del professore Giovanni Geroldi**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolgono una relazione Alberto BRAMBILLA, *professore*, e Giovanni GEROLDI, *professore*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il professore Brambilla e il professore Geroldi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, sia pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria**

*INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI*

**Incontro informale con una delegazione della Commissione Speciale della Camera  
dei Rappresentanti del Giappone su infanzia e questioni giovanili**

L'incontro informale si è svolto dalle ore 14,30 alle ore 16.



**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 2 luglio 2014

**Plenaria**

**50ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato.

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

*La seduta, sospesa dalle ore 11,08 alle ore 11,15, termina alle ore 13,40.*

## **Plenaria**

### **51ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2013**

Il senatore MARTON (*M5S*) formula alcune proposte sul documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), e i deputati TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*Scpl*).

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la semplificazione**

Mercoledì 2 luglio 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,30.

